

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	23
DIFESA (IV)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	27
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	70
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	82
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	94
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	97

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 49.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+ E.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	103
AGRICOLTURA (XIII)	»	106
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	107
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	110
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	113
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	114
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	115

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16) (*Esame e rinvio*) 3

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 9.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16).

(*Esame e rinvio*).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale in corso nei confronti dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella – Ufficio Gip (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/2023 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16).

Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 15 gennaio 2024,

sulla quale ha affidato l'incarico di relatore all'on. Costa.

Dà quindi la parola al relatore affinché illustri la questione alla Giunta.

Enrico COSTA (FI-PPE), *relatore*, riferisce che la richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità all'esame della Giunta si inserisce nell'ambito di un procedimento penale originato dalla denuncia-querela presentata dal dott. Quirino Lorelli – Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte – nei confronti dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove. All'on. Delmastro Delle Vedove è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità con l'aggravante di aver recato l'offesa ad un rappresentante di un corpo giudiziario, di cui all'articolo 595, terzo e quarto comma, del codice penale per aver asseritamente offeso l'onore e la reputazione del dott. Lorelli mediante la pubblicazione sulla propria pagina *Facebook* di un video in cui criticava l'avvio di una procedura per danno erariale da parte della Procura della Corte dei conti nei confronti dell'assessore all'istruzione della Regione Piemonte, responsabile, a giudizio del Procuratore, dell'acquisto e della distribuzione nelle scuole piemontesi di un libro sulle Foibe.

La richiesta di deliberazione, inviata dal Tribunale di Biella (Ufficio del Giudice per le indagini preliminari), è pervenuta alla Camera il 15 gennaio 2024.

Sotto il profilo processuale ricorda, innanzitutto, che il Pubblico Ministero, ritenendo di « non dover avanzare la richiesta di archiviazione », aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella la trasmissione degli atti alla Camera, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge n. 140 del 2003. Il Giudice per le indagini preliminari, ritenendo « che sussistano i presupposti per ritenere insindacabili le opinioni espresse da Delmastro Delle Vedove ai sensi dell'articolo 68 Cost. », ha disposto, con il decreto dell'8 marzo 2023, l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, ha impugnato il provvedimento del GIP innanzi alla Corte di Cassazione per « abnormità del decreto di archiviazione » in quanto « emesso senza una previa richiesta del PM » nonché « in assenza di avviso alla persona offesa, la quale ne aveva fatto specifica richiesta, come previsto dall'articolo 408 comma 2, c.p.p., nell'atto di denuncia querela ». La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41759 del 13 ottobre 2023, ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione ed ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Biella per l'ulteriore corso del procedimento. Infine, con l'ordinanza del 6 novembre 2023, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella ha disposto la trasmissione degli atti alla Camera.

Riguardo al contenuto delle dichiarazioni, ricorda che le dichiarazioni stigmatizzate nella denuncia-querela sono state rese dall'on. Delmastro Delle Vedove in un video, pubblicato il 16 giugno 2021 sulla propria pagina Facebook, contrassegnato dalla seguente descrizione « *Pazzesco !!! La Corte dei conti avvia una procedura per "danno erariale" contro la regione Piemonte perché ha annunciato di voler commemorare la tragedia delle Foibe ! Il messaggio è chiaro: in Italia non puoi neanche pensare*

di ricordare le foibe ! Una vergogna ! » nel corso del quale venivano rivolte al dott. Lorelli, in qualità di Presidente della Corte dei conti presso la regione Piemonte le seguenti frasi: « [...] *L'eroe dei due mondi della sinistra giudiziaria, il torquemada del pensiero unico, Quirino Lorelli, altresì detto Lorelli Quirino per gli amici [...] ma come non sapete chi è ? Un volto così non si dimentica, è il Procuratore Generale presso la Corte dei conti presso il Piemonte [...] con il cipiglio autoritario che contraddistingue una figura di tale levatura, guardatelo bene scrive alla regione Piemonte che deve rispondere entro sette giorni [...] con l'intelligenza e l'acume politico che traspare dallo sguardo, Quirino Lorelli [...] Capitan fracassa della sinistra giudiziaria italiana [...] il messaggio tuo è proprio quello in Italia non si può neanche pensare di celebrare le Foibe perché sennò Quirino Lorelli vi processa per danno erariale [...] così dopo che la sinistra ha infoibato nella storiografia ufficiale per cinquanta anni le Foibe tu non riuscirai ad infoibare nuovamente questa tragedia per via giudiziaria, ti staremo con il fiato sul collo non ti molleremo mai, perché noi amiamo la nostra storia patria, noi amiamo le nostre idee, noi ricordiamo e celebriamo i martiri delle Foibe che piaccia o non piaccia alla Procura generale della Corte dei conti del Piemonte ».*

Nel corso del video, come rilevato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Biella nell'istanza al GIP per la trasmissione degli atti alla Camera, « veniva mostrata ed indicata l'immagine raffigurante il volto di Lorelli Quirino, altresì permettendone la diffusione sul canale YouTube ufficiale del partito Fratelli d'Italia, sul canale YouTube ufficiale denominato *Pupia news*, sul profilo di Galeazzo Bignami creato sulla piattaforma Facebook Watch e sulla pagina Pinterest dell'utente Paola Scalmadini ».

Per quanto riguarda la denuncia-querela, in particolare il querelante denuncia il carattere diffamatorio delle dichiarazioni con cui l'on. Delmastro Delle Vedove « criticava e notiziava in ordine ad una indagine della Procura della Corte dei conti per il Piemonte nella persona dello scrivente,

usando ripetute espressioni di dilleggio e facendo riferimento a connotati fisici del medesimo in maniera dispregiativa ed ingiuriosa ». Nella denuncia-querela il dott. Lorelli lamenta di essere stato « additato con diversi epiteti dispregiativi volti a smi- nuirne l'attività di Procuratore e, più in generale, a lederne l'immagine ed il decoro, con continui riferimenti a presunte appartenenze politiche, nonché alla fisiognomica ed alle caratteristiche somatiche, del tutto estranee ad ogni diritto di critica, ancorché espressa con riferimento alla funzione politica e pubblica ricoperta dal Delmastro Delle Vedove ». Ad avviso del magistrato querelante, il video contenente le dichiarazioni stigmatizzate – successivamente condiviso anche dagli organi di stampa nazionali – « ha peraltro non solo raggiunto un gran numero di persone, integrandosi così il reato di diffamazione aggravata, ma ha ingenerato nei cosiddetti “followers” e, più in generale, in diversi lettori e fruitori del web, espressioni ulteriori di odio e rancore nei confronti dell'odierno querelante, con la conseguenza di un propagarsi enorme del danno morale e di immagine subito [...] ».

Il dottor Lorelli, nella querela, soffermandosi sulla pervasività delle dichiarazioni rese dall'on. Delmastro Delle Vedove, afferma che « il video, lungi dal costituire espressione della libertà di critica o diffusione del pensiero politico, in relazione al quale il suddetto deputato ha peraltro presentato interrogazione parlamentare, ha avuto e continua ad avere come carattere unico, quello di gravemente ledere l'onore, il prestigio, il decoro dello scrivente e di appannare e ledere l'immagine del corpo giudiziario di appartenenza della Corte dei conti ».

Nella denuncia-querela, infine, il dott. Lorelli si riserva di costituirsi parte civile nell'instaurando procedimento penale e chiede che vengano acquisiti, oltre alle riproduzioni audiovisive dell'intervento in questione, anche i seguiti dell'intervento pubblicati sui social network: Facebook, Twitter e YouTube e su ogni altro canale di comunicazione audiovisiva e internet.

Ricorda che, facendo seguito all'invio, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, dell'informazione di garanzia e dell'invito a comparire nei confronti dell'on. Andrea Delmastro Delle Vedove, il difensore del deputato ha presentato alla Procura un'istanza di trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari ai fini dell'archiviazione ai sensi dell'articolo 409 c.p.p.

Fa presente che nell'istanza è stata preliminarmente sollevata « l'eccezione della insindacabilità parlamentare delle opinioni espresse dall'on. Delmastro Delle Vedove evidentemente ritenute offensive dal querelante ». In proposito, la difesa fa presente che, « secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, affinché le dichiarazioni rese *extra moenia* da un deputato possano dirsi funzionalmente connesse con l'attività parlamentare – e quindi perché possa ritenersi operante la prerogativa della insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione – è necessario che concorrano due requisiti », e cioè: a) una « sostanziale corrispondenza di significato » tra le prospettazioni esterne e il contenuto di atti e/o di interventi eseguiti in sede parlamentare (*ex multis*, sentenza n. 144 del 2015); b) un « legame di ordine temporale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna » (*ex multis*, sentenze n. 55 del 2014 e n. 305 del 2013) tale che quest'ultima assuma una « finalità divulgativa » rispetto alla prima, che dunque dovrebbe di norma precedere cronologicamente la seconda.

Ebbene, il difensore del deputato ritiene che, nel caso di specie, risulti « evidente che ricorrano in pieno entrambi i requisiti »: a venire in considerazione sarebbe, infatti, l'interpellanza urgente n. 2/01255, depositata dall'on. Delmastro Delle Vedove il 15 giugno 2021, che presenterebbe « non solo una “sostanziale corrispondenza di significato”, ma addirittura una coincidenza testuale di espressioni rispetto alle dichiarazioni rese nel video pubblicato su Facebook, oggetto di querela ».

La difesa dell'on. Delmastro Delle Vedove fa inoltre presente che nell'intervento in aula del 25 giugno 2021, all'atto della

illustrazione della predetta interpellanza urgente, il deputato riproduceva pressoché testualmente i contenuti del video del 16 giugno e le stesse espressioni contenute nel predetto atto di sindacato ispettivo.

Rileva che l'interpellanza urgente cui fa riferimento la difesa dell'on. Delmastro Delle Vedove è stata presentata il 15 giugno 2021, e svolta in Aula il 25 giugno 2021, quindi nella giornata precedente a quella della pubblicazione su *Facebook* del video contenente le dichiarazioni asseritamente diffamatorie.

In particolare, nell'atto di sindacato ispettivo viene stigmatizzato l'avvio, da parte del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte, dott. Quirino Lorelli, di un'azione per responsabilità erariale ai danni della regione Piemonte motivata dall'adozione di un'iniziativa in memoria delle Foibe. L'interpellante sottolinea che *«per stessa ammissione del procuratore regionale per il Piemonte della Corte dei conti, l'attività per danno erariale traeva spunto dalla sola interrogazione di un esponente di Leu che censurava ideologicamente l'iniziativa»*.

Nell'interpellanza il deputato pone l'accento sul fatto che la censurata iniziativa in ricordo delle Foibe non era stata neppure effettivamente adottata dalla Regione Piemonte ma soltanto ipotizzata dalla stessa. Oggetto di critica è dunque l'azione del dott. Lorelli che *«con cipiglio perentorio»* avrebbe *«[intimato] alla regione Piemonte di rispondere entro sette giorni»* per il solo fatto di aver *«annunciato l'idea, evidentemente insana a giudizio della procura regionale per il Piemonte della Corte dei conti, di voler celebrare il "Giorno del Ricordo" anche tramite l'acquisto e la distribuzione di un volume sulle Foibe»*.

Ad avviso dell'interpellante, *«non essendo intervenuta alcuna delibera e/o determina di spesa e non avendo a disposizione dunque altri riscontri in ordine ad un presunto danno erariale per fatto inesistente»*, appare evidente che, *«con il contegno assunto, la procura regionale per il Piemonte della Corte dei conti abbia conferito, anche involontariamente, all'intera vicenda l'ombra di agire in censura politica»* nonché *«un'oscura ombra anche sulla necessaria*

imparzialità che deve informare l'agire della procura della Corte dei conti». Una siffatta attività istruttoria, infatti, *«rasenterebbe il parossismo e sfiorerebbe il ridicolo se non conferisse all'intera vicenda l'idea inquietante del processo per "danno erariale" al "pensiero" e alle "intenzioni"»*.

L'interpellanza si conclude con la richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri in merito a *«quali elementi disponga sulla vicenda e quali eventuali iniziative di carattere normativo intenda assumere, anche sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia dei procedimenti per danno erariale e a salvaguardia dell'integrità e della correttezza istituzionale delle Corte dei conti, affinché l'avvio dell'attività istruttoria per danno erariale da parte delle procure della Corte dei conti avvenga sempre sulla base di presupposti oggettivi e non meramente ideologici»*.

Per completezza, aggiunge che, nel corso dello svolgimento in Aula dell'interpellanza da parte dell'on. Delmastro Delle Vedove, nella seduta della Camera del 25 giugno 2021, il Sottosegretario di Stato per la Salute, Andrea Costa, ha risposto, in merito all'attività istruttoria della procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Piemonte nei confronti della regione Piemonte, che: *«la richiamata procura regionale, ai fini di valutare la fondatezza della notizia di danno pervenuta alla medesima procura, ha formulato – ai sensi dell'articolo 55 del Codice di giustizia contabile – una richiesta istruttoria per verificare la sussistenza dei fatti»* e che *«[a] seguito dell'istruttoria, nessun atto di citazione è stato adottato e nessuna azione di responsabilità erariale è stata avviata. Alla richiesta istruttoria non ha fatto, pertanto, seguito l'avvio di un'azione di responsabilità, ma solo un provvedimento di archiviazione»*.

Ricorda che alla risposta del Governo ha replicato il presentatore dell'atto di sindacato ispettivo, on. Delmastro Delle Vedove.

Si riserva pertanto di formulare una proposta all'esito dell'audizione dell'interessato – ovvero dell'invio delle sue note scritte – nonché del dibattito che seguirà nell'ambito della Giunta.

Carla GIULIANO (M5S), chiede, anche a beneficio dei colleghi, se sia possibile visionare nella Giunta il richiamato filmato pubblicato dall'on. Delmastro Delle Vedove sulla propria pagina *Facebook*. Nel richiedere, inoltre, ulteriori chiarimenti in merito alla attività istruttoria avviata dalla Corte dei conti, domanda, in particolare, se la notizia circa l'esito del procedimento per responsabilità erariale risulti in particolare dalla risposta alla citata interpellanza.

Enrico COSTA (FI-PPE), *relatore*, conferma che la notizia dell'avvenuta archiviazione del procedimento all'esito dell'attività istruttoria è stata data in Aula, nella seduta del 25 giugno 2021, dal Sottosegretario di

Stato per la Salute, Andrea Costa, in sede di risposta all'atto di sindacato ispettivo.

Devis DORI, *presidente*, nel ringraziare il relatore e non essendovi ulteriori interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'on. Delmastro Delle Vedove a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive.

Si riserva, pertanto, di convocare la Giunta nelle prossime sedute per prendere visione del filmato, come richiesto, e per svolgere la suddetta audizione, ove richiesta, o per dare conto delle note difensive.

La seduta termina alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. C. 1730 Governo, approvato dal Senato
(Seguito dell'esame e rinvio) 8

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 8.35.

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

C. 1730 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2025.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite III e IV, nell'odierna seduta, proseguono l'esame in sede referente del disegno di legge C. 1730, approvato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento ».

Fa presente come l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento, già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea il 17 febbraio, sia stato posticipato al 17 marzo 2025.

Ricorda come, nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi nella giornata di ieri, si sia convenuto di proseguire l'esame del provvedimento in base al seguente calendario: oggi, nella presente seduta ed in quella convocata per le 14.30, si proseguirà con la votazione degli emendamenti, con eventuale prosecuzione delle votazioni stesse, nel corso della prossima settimana, nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12; nonché, conferimento del mandato ai relatori non oltre giovedì 13 marzo.

Dando conto delle sostituzioni, ricorda, infine, come nella precedente seduta i relatori e il Governo abbiano espresso parere contrario su tutte le proposte emendative e come fosse stato posto in votazione il solo emendamento Fratoianni 1.1.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come nella precedente seduta vi sia stata, da parte dei relatori e della maggioranza, una chiara apertura al confronto con le opposizioni sui temi oggetto delle proposte emen-

dative presentate al disegno di legge in esame. Evidenzia, tuttavia, come la richiesta di riflessione e approfondimento non si sia ancora tradotta in un reale confronto sul merito e che, dunque, permangono aspetti che necessitano di maggiore attenzione. A tale proposito, ricorda come la legge n. 185 del 1990 sia stata frutto di ampissima convergenza tra tutte le forze politiche rappresentate nelle Commissioni riunite III e IV. Sottolinea, pertanto, come al fine di preservare lo spirito di collaborazione che portò all'approvazione della legge e di non snaturarne i principi fondanti della stessa, sia necessario che anche la presente riforma sia discussa in maniera collaborativa, senza pervenire ad uno scontro tra maggioranza e opposizione. Invita, dunque, i relatori e la maggioranza a valutare l'ipotesi di promuovere una calendarizzazione del provvedimento in Assemblea che tenga conto tanto dei tempi necessari al confronto quanto delle ulteriori urgenze delle Commissioni riunite, posto che la riforma della legge n. 185 del 1990 non appare improrogabile.

Marco PELLEGRINI (M5S) ricorda come l'Italia, mediante l'approvazione della legge n. 185 del 1990, si sia posta all'avanguardia tra tutti i Paesi in materia di legislazione dedicata alla cessione di armamenti, tanto da essere presa ad esempio nella redazione di altre leggi e trattati internazionali. Evidenzia, dunque, come le proposte emendative presentate dalle opposizioni al disegno di legge in esame si pongano nella prospettiva di salvaguardare i principi cardine della legge n. 185 del 1990. Si domanda, infatti, quali siano le esigenze che abbiano condotto la maggioranza ad intraprendere una strada riformatrice che non tenga conto dei temi avanzati dalle opposizioni senza, peraltro, un adeguato confronto sul merito degli stessi. Auspica, dunque, che tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, possano addivenire insieme alla formulazione di un testo di riforma condiviso.

Marco GRIMALDI (AVS) sottoscrive a nome del proprio gruppo tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni al dise-

gno di legge in esame. Sottolinea come la legge n. 185 del 1990 svolga un ruolo centrale per la postura internazionale del Paese e, al tempo stesso, sia molto importante per la società civile, il mondo cattolico e l'associazionismo. Condividendo le parole dei colleghi che lo hanno preceduto ritiene, dunque, che non vi sia necessità di procedere ad un esame del disegno di legge di riforma con particolare celerità compromettendo un attento confronto sulle proposte avanzate dalle opposizioni mediante le proposte emendative presentate.

Antonino MINARDO, *presidente*, ribadisce la disponibilità delle presidenze a permettere che l'esame del provvedimento avvenga in un clima di confronto ampio e sereno, senza procedere con ritmi serrati che possano pregiudicare la possibilità di dibattere compiutamente tutti i temi posti dagli emendamenti presentati. Ricorda, peraltro, come le presidenze abbiano l'obbligo di organizzare i lavori delle Commissioni in modo adeguato ad assicurare il rispetto del termine previsto per l'inizio dell'esame in Assemblea.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), esprimendo apprezzamento per la posizione espressa dal presidente Minardo a nome delle presidenze delle Commissioni riunite, evidenzia come la problematica relativa all'esame del provvedimento avanzata dalle opposizioni non sia di carattere procedurale, bensì politico. Si rammarica, inoltre, dell'assenza all'odierna seduta di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in considerazione del fatto che molti aspetti del disegno di legge riguardano direttamente le competenze di detto Ministero. Chiede, da ultimo, alla maggioranza di chiarire se vi siano margini per un confronto che possa sfociare in un accordo sulla riforma che il disegno di legge intende operare.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), *relatore per la III Commissione*, ricordando di essersi fatto interprete, nel corso della precedente seduta, delle esigenze di maggiore spazio di confronto avanzate dalle opposi-

zioni e concretizzatesi nella nuova calendarizzazione del provvedimento in Aula nel mese di marzo, ritiene che i lavori delle Commissioni riunite siano stati già organizzati in modo da assicurare a tutte le forze politiche il più ampio spazio di confronto e dialogo.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore per la IV Commissione*, concorda sul fatto che la riforma della legge n. 185 del 1990 non possa essere affrontata con leggerezza. Ritiene, tuttavia, che le Commissioni riunite debbano procedere nell'esame del provvedimento, senza forzature, ma rispondendo alle esigenze di modifica alla legge n. 185 del 1990 rese necessarie dal trascorrere del tempo e dall'evoluzione degli scenari in cui essa si inserisce, nel rispetto dei termini previsti dal calendario per l'inizio dell'esame in Assemblea.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) osserva come, sebbene i tempi per l'esame del provvedimento siano potenzialmente sufficienti ad assicurare una compiuta illustrazione delle proposte emendative e il relatore Calovini abbia attivato un confronto con le opposizioni, in presenza dei pareri contrari di relatori e Governo sugli emendamenti, se ne deve dedurre l'assenza di un reale interesse al confronto da parte della maggioranza. Auspica, dunque, che i relatori, il Governo e la maggioranza svolgano un supplemento di riflessione e concordino circa l'esigenza di avviare un confronto che sia produttivo di risultati concreti.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni dei colleghi di opposizione, ribadisce che la legge n. 185 del 1990, approvata all'unanimità, rappresenta un modello di trasparenza ed ha ispirato il Trattato sul commercio delle armi. Stigmatizzando l'assenza, nella seduta odierna, di un rappresentante della Farnesina, richiama sinteticamente i punti critici del provvedimento in esame: l'accentramento a Palazzo Chigi delle procedure di controllo sull'esportazione di armi; l'eliminazione degli obblighi di trasparenza nelle operazioni

effettuate con la mediazione degli istituti di credito; l'assenza di un riferimento al citato Trattato sul commercio delle armi.

Sollecita, quindi, maggioranza e Governo ad un supplemento di riflessione per addivenire ad una soluzione condivisa.

Marco PELLEGRINI (M5S) sottolinea la necessità di verificare l'effettiva disponibilità dei relatori e del rappresentante dell'Esecutivo a rivedere il parere espresso sulle proposte emendative, presupposto essenziale per ristabilire le condizioni di un dialogo costruttivo; al riguardo, segnala che il collega Calovini, relatore per la III Commissione, si era dichiarato disponibile ad un confronto per addivenire ad una visione comune.

Evidenziando la drammaticità dell'attuale fase storica, nella quale la stessa Unione europea mette in discussione i suoi valori fondanti promuovendo una folle corsa al riarmo, ribadisce le criticità della normativa in esame richiamate dal collega Graziano.

Marco GRIMALDI (AVS) rileva che dal dibattito si evince una chiara divergenza tra maggioranza e opposizione sull'efficacia della normativa in vigore: a suo avviso, la legge n. 185 assicura il pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 della Costituzione, nonché la conformità alle norme del diritto internazionale sui diritti umani. Tuttavia, osserva che negli ultimi anni la disciplina in vigore non ha impedito l'incremento dell'*export* di armi verso Paesi – Qatar, Kuwait, Pakistan, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti – che non possono essere annoverati tra gli alleati tradizionali dell'Italia, ponendo seri interrogativi sul pieno rispetto delle norme in materia di diritti umani.

Ribadisce, inoltre, l'inopportunità di procedere con l'esame e la votazione delle proposte emendative, stante il parere contrario di relatori e Governo.

Andrea DE MARIA (PD-IDP) si associa all'ultima considerazione del collega Grimaldi: anche a suo avviso è opportuno sospendere l'esame degli emendamenti in

vista della possibilità di creare una convergenza parlamentare più ampia sull'ipotesi di riforma della legge n. 185.

Arnaldo LOMUTI (M5S), associandosi a sua volta alle riflessioni del collega Grimaldi, auspica che si possa avviare un dialogo costruttivo con la maggioranza per migliorare il provvedimento in esame attraverso l'approvazione di taluni emendamenti.

Anche a suo avviso occorre approfondire con attenzione i temi della traspa-

renza, del rispetto dei diritti umani e di un eccessivo accentramento delle competenze presso la Presidenza del Consiglio: a tal fine, invita i colleghi della maggioranza ed il rappresentante del Governo ad un supplemento di riflessione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	12
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia. C. 1805, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	12
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il Ministro del turismo Daniela Garnero Santanchè.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia.

C. 1805, approvata dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 gennaio scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che il 15 gennaio scorso si è concluso l'esame delle proposte emendative e che il testo della proposta di legge, quale risultante dalle proposte emendative approvate, è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VIII, IX, XII, XIII e XIV, nonché il parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione V. Segnala altresì che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato il proprio nulla osta alla conclusione dell'esame del provvedimento.

Avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 2.6 volto a recepire le condizioni di cui al parere reso dalla V Commissione Bilancio.

Invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2.6 dei Relatori (*vedi allegato*).

Il Ministro Daniela GARNERO SANTANCHÈ esprime parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.6 dei Relatori (*vedi allegato*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di conferire ai relatori, onorevole Amorese per la VII Commissione e onorevole Andreuzza per la X Commissione, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevol-

mente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che le Presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO

**Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini
d'Italia. C. 1805, approvata dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 2.**

All'articolo 2, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per il funzionamento della banca dati è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Salvo quanto previsto dal comma 5, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8,;

all'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.000.000

annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8,;

all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 5, e dall'articolo 7, pari a euro 1.000.000 annui per gli anni 2025 e 2026 e a euro 1.050.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2.6. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00200 Soumahoro: Iniziative in materia di assegno unico universale volte ad adempiere a quanto stabilito dalla Commissione europea per superare la procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	15
---	----

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 15.05.

7-00200 Soumahoro: Iniziative in materia di assegno unico universale volte ad adempiere a quanto stabilito dalla Commissione europea per superare la procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia.

(Seguito della discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) premette che l'urgenza relativa all'esame della risoluzione prescinde dall'iniziativa dei deputati firmatari della stessa, poiché l'Italia, in quanto Paese fondatore dell'Unione europea, dovrebbe porsi come guida per la

salvaguardia, la tutela e la vigilanza sui principi posti alla base dell'architettura valoriale dell'Unione, principi che devono accompagnare la legislazione nei singoli Stati membri.

Entrando nel merito della risoluzione in esame, ricorda che l'Italia è attualmente convenuta dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento di infrazione per violazione del principio di non discriminazione nell'accesso all'Assegno unico e universale (AUU). La discriminazione che si contesta all'Italia concerne il tema della «residenzialità»: il Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede, infatti, che tale requisito non determini alcuna forma di esclusione in materia di corresponsione dell'AUU. Fa l'esempio di ipotetici residenti in Italia, Gennaro, Maria, Sa'id, Rokia o Mohamed: quand'anche i loro figli risiedessero in un altro Stato membro dell'UE, ciò non dovrebbe determinare la loro esclusione dall'AUU. Ritene che, ad oggi, la legislazione italiana non sia in linea con tale previsione.

Rivolge alla presidenza un appello affinché il Parlamento si ponga a presidio dei valori e dei principi cardine dell'UE e ne sia promotore. In tal senso, segnala che la risoluzione è stata presentata all'esame delle Commissioni da oltre un anno, ancora senza

esito, mentre invece la procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia prosegue.

Concludendo, invita il Governo ad assumere iniziative per tutelare l'onorabilità dell'Italia e a riferire tempestivamente circa il loro tenore alle Commissioni riunite; ne va dell'autorevolezza del Paese.

Andrea QUARTINI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Soumahoro, evidenziando che la discriminazione contestata all'Italia deve far preoccupare, non solo per la procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia, ma soprattutto per il contenuto e per l'aspetto valoriale che viene interessato.

Rivolge anch'egli, pertanto, alla presidenza un appello affinché le Commissioni riunite procedano rapidamente nella valutazione della risoluzione in esame, addivenendo in tempi rapidi a un voto che renda giustizia all'importante questione di principio che le è sottesa.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene per unirsi all'appello dei colleghi, chiedendo un'accelerazione sul voto della risoluzione in esame.

Francesco MARI (AVS) si associa alle parole e agli appelli dei colleghi che lo hanno preceduto, per l'approvazione di una risoluzione che ritiene quanto mai urgente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che, coordinandosi per le vie brevi con il presidente Rizzetto, sarà cura della presidenza rappresentare al Governo la richiesta dell'intervento di un suo rappresentante in una prossima seduta delle Commissioni riunite, al fine di procedere alla votazione della risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di economia dello spazio. Emendamenti C. 2026-A (Parere all'Assemblea) (*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*) 17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Emendamenti C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea). (*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*) 18

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma e presidente di ALI – Autonomie Locali Italiane, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti « Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica » 18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.

Emendamenti C. 2026-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i

pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 riferiti alla proposta di legge C. 2026-A, recante « Disposizioni in materia di economia dello spazio ». Segnala come le proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

La seduta termina alle 9.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Emendamenti C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti alla proposta di legge C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria». Segnala come le proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi del-

l'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 marzo 2025.

Audizione informale di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma e presidente di ALI – Autonomie Locali Italiane, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti «Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato. C. 1074 Bagnai (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	21
Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. C. 1866 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.

C. 1074 Bagnai.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di aprile.

Comunica quindi che sono state presentate 10 proposte emendative (*vedi allegato*).

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al Presidente il compito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Alla luce dei suddetti criteri, dichiara l'inammissibilità dei seguenti articoli aggiuntivi:

Ascari 1.01, che reca modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente;

Ascari 1.02, che prevede permessi lavorativi retribuiti ai familiari di persone scomparse;

Ascari 1.03, che dispone assunzioni di addetti informatici presso il Ministero della giustizia per le attività di captazione dati.

Comunica che l'eventuale richiesta di riesame dei giudizi di inammissibilità testé pronunciati potrà essere avanzata entro domani, giovedì 6 marzo, alle ore 12.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.

C. 1866 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 marzo 2025.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, 4 marzo 2025, sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative, fissando per le ore 10 di oggi il termine per proporre eventuali reclami. Avverte che sono pervenuti i reclami nei confronti delle se-

guenti proposte emendative: Lazzarini 1.31, Ascari 2.03 e 2.04 nonché Marchetti 2.06.

A tale riguardo, alla luce dell'istruttoria svolta, la presidenza ritiene di confermare il giudizio di inammissibilità su tutte le proposte emendative su cui è stato avanzato ricorso, sottolineando come il criterio adottato nel vaglio di ammissibilità non sia stato eccessivamente rigido.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato. C. 1074 Bagnai.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**ART. 1.**

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., sostituire le parole: della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato *con le seguenti:* delle persone scomparse.

1.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarà, Scarpa.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., sostituire le parole: del pubblico ministero, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza *con le seguenti:* del giudice, su richiesta del pubblico ministero ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, con le modalità di cui al comma 3-bis.

1.2. Boschi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., sostituire le parole: dell'autorità di pubblica sicurezza *con le seguenti:* della Polizia giudiziaria, fatta salva l'applicazione dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

1.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarà, Scarpa.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo di ultimo domicilio dell'interessato ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere

che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, con le modalità di cui al comma 3-bis. Se il presidente del tribunale non ritiene sussistere le esigenze di cui al periodo precedente nega l'autorizzazione o la convalida e i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

1.4. Boschi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il pubblico ministero, entro quarantotto ore dall'emissione del decreto, chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari che, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero viene convalidato nel termine stabilito, i dati possono essere utilizzati anche a fini di repressione o accertamento dei reati di cui al comma 3.

1.5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati acquisiti per effetto del decreto legittimamente emesso dal pubblico ministero possono essere utilizzati anche a fini di repressione o accertamento dei reati di cui al comma 3.

1.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il

decreto motivato del pubblico ministero di cui al presente comma reca esplicito riferimento all'intervallo temporale di accesso in relazione alla fattispecie che trova applicazione.

1.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Larra, Scarpa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente)

1. All'articolo 58 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) al secondo comma, la parola « nove » è sostituita dalla seguente: « quattro ».

1.01. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Permessi lavorativi retribuiti ai familiari di persone scomparse)

1. I lavoratori dipendenti pubblici o privati parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto a un permesso retribuito per le ore in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.

2. Il numero complessivo delle ore di permesso di cui al comma 1 non può superare le trentasei ore annuali.

3. Le ore di permesso di cui al comma 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.

4. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso di cui al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.

5. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

1.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Assunzioni di addetti informatici per le attività di captazione dati)

1. Al fine di incrementare l'efficienza e celerità delle attività di indagine, specie per le esigenze connesse alle attività di captazione di dati informatici, è autorizzata l'assunzione presso il Ministero della giustizia di 1.000 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di addetto esperto informatico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1.03. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

(Inammissibile)

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023. C. 2188 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2025, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	24
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
ERRATA CORRIGE	24

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, comunica che, a far data dal 27 febbraio scorso, ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Franco Tirelli e, in pari data, è entrata a farne parte la deputata Maria Rosaria Carfagna. Ringrazia quindi il collega Tirelli per il contributo dato ai lavori della Commissione e dà il benvenuto alla collega Carfagna.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo

della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023.

C. 2188 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Avverte che sul provvedimento si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in

esame. Delibera altresì di chiedere l'auto-rizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2025, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.

Atto n. 249.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 febbraio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 10 marzo 2025. Invita, quindi, il relatore, deputato Paolo Formentini, a presentare ed illustrare la proposta di parere.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con una osservazione (*vedi allegato*).

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) chiede chiarimenti sui tempi e le modalità di ripartizione dei contributi destinati ai progetti di ricerca.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che, come illustrato dal relatore della seduta del 26 febbraio, le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole, con una osservazione, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 457 del 26 febbraio 2025, a pagina 46, seconda colonna, venticinquesima riga, sostituire l'orario: « 14.10 » con il seguente: « 14.15 ».

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2025, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 249.

PARERE APPROVATO

La III Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2025, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici;

richiamato lo stanziamento complessivo – per il 2025 pari a 739.100 euro – per i contributi ad enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera;

richiamato che la disciplina vigente dispone che i contributi siano attribuiti a progetti di ricerca nell'ambito delle priorità tematiche, stabilite con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il 31 gennaio di ogni anno;

condivise le cinque macroaree tematiche prioritarie di ricerca – pace e sicurezza internazionale; multilateralismo e *governance* globale; sviluppo sostenibile e co-

operazione; scienza, tecnologia, innovazione e digitale; partecipazione e generazioni future – che mirano a promuovere una visione strategica organica per l'Italia nelle relazioni internazionali;

sottolineando l'opportunità di garantire, da un lato, l'equa ripartizione delle risorse disponibili fra le cinque macroaree tematiche, dall'altro, la qualità e l'efficacia dei prodotti di ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di inserire nella prima macroarea due specifiche linee di approfondimento dedicate, rispettivamente, all'Oceania e alle isole del Pacifico, con particolare riferimento alla stabilità della regione e alle influenze di attori terzi, e alla geopolitica della Regione Artica, anche con riferimento agli aspetti relativi all'estrazione di risorse naturali e minerali critici, alla libertà delle vie di navigazione e all'analisi dei crescenti interessi di potenze *extra* artiche nella regione.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.30 alle 9.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	28
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021. C. 2029 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 182 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) ..	35
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ». C. 1521 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	36
Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2145, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli. C. 2112-ter Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 248 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	42
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca. Atto n. 250 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	57

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

C. 2149, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Faraone 1.2, che, tra l'altro, sopprime, nell'ambito del principio e criterio direttivo di cui alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 2, relativo all'individuazione delle modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla precedente lettera *c*), il riferimento alla coerenza di tale intervento con il fabbisogno di professionisti del Servizio sanitario nazionale, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente. In proposito, segnala che tale ultima previsione è stata inserita durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di una specifica condizione deliberata, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione,

dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 9 ottobre 2024;

Caso 2.41, che sopprime, nell'ambito dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *f*), del progetto di legge in esame, la compatibilità delle disposizioni previste nella summenzionata disposizione sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente. In proposito, segnala che tale ultima previsione è stata inserita durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di una specifica condizione deliberata, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 9 ottobre 2024;

Marianna Ricciardi 2.48, che interviene sul principio e criterio direttivo di cui alla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 2, sopprimendo, tra l'altro, l'inciso in base al quale all'individuazione delle modalità atte a rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla precedente lettera *c*), si provvede comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, segnala che tale ultima previsione è stata inserita durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di una specifica condizione deliberata, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5ª Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 9 ottobre 2024;

gli identici Manzi 2.76, Piccolotti 2.77, Marianna Ricciardi 2.78 e gli identici Manzi 2.87, Piccolotti 2.90 e Marianna Ricciardi 2.91, che, nel modificare le lettere *n*) e *o*) del comma 2 dell'articolo 2, sopprimono le clausole di invarianza finanziaria ivi previste. In proposito, segnala che tali clausole sono state inserite durante l'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di una specifica condizione deliberata, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 9 ottobre 2024;

Caso 2.96, che incrementa di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca, per l'anno 2025, le necessarie disposizioni;

Manzi 2.01000, che incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 200 milioni a decorrere dall'anno 2026. Contestualmente, si prevede la riduzione del medesimo Fondo per le esigenze indifferibili di 70 milioni per l'anno 2025 e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Rileva, al riguardo, che tali risorse non risultano, tuttavia, sufficienti a garantire l'integrale copertura finanziaria degli oneri recati dalla proposta emendativa, pari complessivamente a 550 milioni di euro per l'anno 2025 e a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

Faraone 1.1000, che sopprime il riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e alla qualità della formazione di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari, come parametro cui orientare la determinazione del numero complessivo delle suddette figure professionali da stabilire in sede di revisione delle modalità di accesso ai relativi corsi di laurea magistrale. Rappresenta che la proposta emendativa prevede, altresì, diverse modifiche ai principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega

per la revisione delle modalità di accesso ai suddetti corsi di laurea e, in particolare, tra l'altro, l'individuazione di eventuali strumenti di finanziamento per le università, l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale subordinata al superamento di un test di accesso unico nazionale, la previsione di una quota di iscrizioni soprannumerarie, la previsione per cui il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 dell'articolo 1 sia considerato al 35 per cento, al netto del finanziamento per il secondo semestre, ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, la previsione di un trattamento economico aggiuntivo per i *tutor* individuati dalla lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 1. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

Marianna Ricciardi 2.1, che prevede, ai fini della revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in luogo del conferimento della delega al Governo all'adozione dei relativi decreti legislativi, l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva che viene, altresì, previsto che, ove dall'attuazione della legge derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Governo adotta i provvedimenti legislativi necessari ai fini dello stanziamento delle risorse necessarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, segnala che la possibilità di differire la quantificazione degli effetti finanziari e lo stanziamento delle relative risorse, secondo quanto previsto dall'articolo

17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, è circoscritto ai casi in cui, in sede di conferimento di una delega legislativa al Governo, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi. Alla luce di ciò, reputa opportuno, pertanto, verificare la compatibilità della proposta emendativa in esame, che rimanda all'adozione di futuri provvedimenti legislativi lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, con le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, le quali prevedono che, in attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro « contestuale » copertura finanziaria;

Piccolotti 2.7, che ridefinisce i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame, ai fini del conferimento della delega per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, prevedendo che l'iscrizione ai suddetti corsi di laurea magistrale sia libera. Evidenzia che si prevede, altresì, che ai relativi oneri, valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provveda a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che la proposta emendativa in esame riferisce tanto quota parte degli oneri da essa derivanti, quanto la relativa copertura finanziaria, a un esercizio finanziario già concluso, ritiene, altresì, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, nonché in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta medesima, con particolare riferimento alle risorse reperite tramite la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dan-

nosi e alla conformità di tale modalità di copertura rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, che richiede la contestuale copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi;

Malavasi 2.39, che sostituisce integralmente la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2, al fine di potenziare la programmazione del numero di accessi ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni 1.000 abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie che sia adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso al servizio sanitari in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, anche in considerazione del fatto che l'attuale formulazione della lettera f) reca clausole di invarianza finanziaria inserite in recepimento di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato nella seduta del 9 ottobre 2024;

Caso 2.63, che sostituisce il principio e criterio direttivo di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 2, al fine di individuare le risorse necessarie volte ad incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, al fine di potenziare le capacità ricettive delle università, aumentando l'offerta di attrezzature di ricerca didattiche, degli spazi laboratoriali, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per garantire la

sostenibilità degli atenei in relazione al numero complessivo di iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

Faraone 2.64, che modifica il principio e criterio direttivo di cui alla lettera *i*) del comma 2 dell'articolo 2, al fine di prevedere che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia considerato al 35 per cento, al netto del finanziamento per il secondo semestre, ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993. Al riguardo, nel rammentare che nella seduta del 9 ottobre 2024 presso la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica il Governo ha rappresentato che lo scopo del principio e criterio direttivo in questione è di rendere neutrale il nuovo sistema di iscrizione ai corsi di medicina rispetto al calcolo del costo *standard* e del successivo riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, reputa utile acquisire l'avviso del Governo stesso in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

Manzi 2.66, che introduce al comma 2 dell'articolo 2 un ulteriore principio e criterio direttivo volto ad accertare il fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale, ai fini della successiva approvazione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della

delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

Faraone 2.71, che modifica il criterio direttivo di cui alla lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 2, al fine di prevedere per i *tutor* individuati dalla medesima lettera un trattamento economico aggiuntivo per compensare l'attività di tutoraggio svolta, pari a quello dei *tutor* universitari. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

Manzi 2.75, che sostituisce il criterio direttivo di cui alla lettera *n*) del comma 2 dell'articolo 2, al fine di organizzare, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, corsi di orientamento per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale, assicurando la piena accessibilità agli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, anche in considerazione del fatto che l'attuale formulazione della lettera *n*) reca una clausola di invarianza finanziaria inserita in recepimento di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere espresso della Commissione Bilancio del Senato nella seduta del 9 ottobre 2024;

Faraone 2.82, che modifica il criterio direttivo di cui alla lettera *n*) del comma 2

dell'articolo 2, al fine di prevedere che i percorsi di orientamento ivi previsti siano effettuati assicurando la totale gratuità per gli studenti. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa e, specificatamente, in ordine alla possibilità di esercizio della delega conferita dalla proposta di legge in esame in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, con riferimento alle proposte emendative Faraone 1.1000, Malvasi 2.39, Caso 2.63, Manzi 2.66, Faraone 2.71, Manzi 2.75 e Faraone 2.82, fa presente che sulla base degli elementi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non può escludersi che l'attuazione dei principi e criteri direttivi ivi previsti determini direttamente l'insorgenza di oneri incompatibili con il meccanismo di copertura finanziaria previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Non ha, invece, rilievi da formulare rispetto a restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) nel far presente che l'oggetto dell'esame verte sulle proposte emendative riferite ad un progetto di legge di delega che rinvia, ai fini della copertura, al meccanismo disciplinato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, auspica in primo luogo, su un piano generale, che, anche per il futuro, vi sia un'applicazione più uniforme di tale meccanismo.

Nel rammentare, a tal proposito, che il gruppo di lavoro sulla riforma della normativa di contabilità e finanza pubblica, recentemente costituito nell'ambito delle Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dovrà valutare l'opportunità di una revisione del meccanismo di cui al menzionato articolo 17, comma 2, relativamente alla copertura finanziaria delle leggi recanti deleghe legislative, stigmatizza, il fatto che attualmente si adotti una interpretazione più stringente della disciplina prevista da tale disposizione solo quando oggetto di esame della Commissione siano proposte emendative presentate da deputati appartenenti ai gruppi di opposizione.

In particolare, prendendo a esempio la proposta emendativa Manzi 2.66, su cui il Governo ha espresso parere contrario, rappresenta di non comprendere i profili di problematicità che hanno condotto la rappresentante del Governo a esprimere un parere del suddetto tenore, dal momento che la proposta testé richiamata si limita a prevedere un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento ed è pertanto suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica soltanto eventualmente e in prospettiva e non, certamente, in via diretta e immediata.

Nel rilevare, per altro verso, che la proposta emendativa in questione non figura tra quelle segnalate in Assemblea e che, pertanto, la risposta ai quesiti appena posti non determinerebbe, in ogni caso, effetti procedurali sull'esame degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, chiede pertanto alla sottosegretaria Albano di poter fornire, anche in futuro, chiarimenti più dettagliati in merito alle ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento in discussione, segnalando come tali chiarimenti potranno comunque essere utili come parametro futuro di valutazione dei profili finanziari delle proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel ribadire che l'emendamento Manzi 2.66 sembra suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, si riserva in ogni caso di fornire ulteriori

chiarimenti rispetto ai quesiti posti dalla deputata Guerra.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.1000, 2.1, 2.7, 2.39, 2.41, 2.48, 2.63, 2.64, 2.66, 2.71, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.82, 2.87, 2.90, 2.91, 2.96 e 2.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dell'Assemblea.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.

C. 2029 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.

Nel segnalare che il provvedimento, già approvato dal Senato, è costituito di quat-

tro articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, rileva che la Convenzione oggetto di ratifica è formata da trenta articoli e segue i principi previsti dal Modello OCSE di Convenzione sulle doppie imposizioni vigente.

Con riferimento al disegno di legge di ratifica, osserva che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel rilevare che la disposizione, discostandosi dalla formulazione consolidata nella prassi, fa riferimento all'esercizio della legge anziché alla sua attuazione, non formula osservazioni.

Con riferimento agli articoli da 1 a 9 della Convenzione oggetto di ratifica, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame definiscono l'ambito di applicazione della Convenzione, individuando, all'articolo 1 i soggetti, all'articolo 2 l'oggetto, all'articolo 3 le definizioni generali, all'articolo 4 le nozioni di residenza, all'articolo 5 le nozioni di stabile organizzazione, all'articolo 6 il regime di imponibilità dei redditi immobiliari, all'articolo 7 il regime di imponibilità degli utili delle imprese, anche con riguardo a quelli derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, come previsto all'articolo 8, nonché, all'articolo 9, la possibilità di rettifiche nell'attribuzione degli utili tra imprese associate. Fa presente, peraltro, che la relazione tecnica non ascrive alcuna variazione di gettito agli articoli 7 e 9, precisando, altresì, che le relative disposizioni sono coerenti con la normativa nazionale in materia, dal momento che gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa *ex* articolo 23, comma 1, lettera *e*), del Testo unico delle imposizioni sui redditi e le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate anche al di fuori dell'instaurarsi di una pro-

cedura amichevole, in linea con quanto disposto dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposizioni sui redditi. Ciò premesso, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, non formula osservazioni.

Per quanto concerne gli articoli da 10 a 13 della Convenzione, rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame definiscono un regime di imponibilità sui redditi di capitale. Fa presente che con riguardo ai dividendi, di cui all'articolo 10 e agli interessi, di cui all'articolo 11, la relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari. Pur rilevando, infatti, che la disposizione configura una disciplina più favorevole rispetto alla quella attualmente applicabile, osserva, tuttavia, che essa evidenzia che dall'esame dei dati delle dichiarazioni esaminate non sono emerse somme imponibili riferibili alle fattispecie disciplinate. Evidenzia, altresì, che in relazione ai canoni, di cui all'articolo 12, la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla norma, non rilevando alcun importo relativo a *royalties* percepite da residenti in Kosovo. Infine, con riguardo alle plusvalenze derivanti dall'alienazione di varie categorie di beni di cui all'articolo 14, fa presente che la relazione tecnica, avendo effettuato un'analisi delle risultanze relative alle plusvalenze riferite agli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi dall'1 al 4 del medesimo articolo 14, dal momento che soltanto con riguardo a tale fattispecie viene previsto un criterio impositivo più favorevole di quello vigente nel nostro ordinamento, riscontra l'assenza di importi relativamente alle operazioni poste in essere negli anni di riferimento. Al riguardo, dunque, non formula osservazioni alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli dal 14 a 21 della Convenzione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame definiscono il regime di imponibilità su redditi derivanti da diverse attività professionali. In particolare, quanto ai redditi realizzati nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di

cui all'articolo 14, fa presente che la relazione tecnica, evidenziando che l'esame delle dichiarazioni presentate per gli anni di imposta considerata non presenta importi riferibili a tali fattispecie, non ascrive effetti finanziari alla norma. Al riguardo, pertanto, non formula osservazioni. Quanto ai compensi degli amministratori previsti all'articolo 16, rappresenta che la relazione tecnica rileva che il criterio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percettore, spostando la tassazione nello Stato di residenza della società erogante. Evidenzia che dalla relazione tecnica si evince che, nel caso di amministratori residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Kosovo, essendo il reddito imponibile in Kosovo, non si verificherà alcuna variazione di gettito, senza tuttavia che vi siano ulteriori informazioni a sostegno di tale invarianza. In proposito, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riguardo alle rimanenti disposizioni che disciplinano il regime impositivo sui redditi di artista o sportivo di cui all'articolo 17, sulle pensioni di cui all'articolo 18, remunerazioni per corrispettivi resi ad uno Stato di cui all'articolo 19, sulle somme erogate a studenti da parte dell'altro Stato contraente a titolo di mantenimento e istruzione di cui all'articolo 20, rappresenta che non vi sono osservazioni da formulare, giacché si tratta di norme sostanzialmente conformi alle corrispondenti disposizioni di altri analoghi accordi conclusi dallo Stato italiano, a cui usualmente non sono stati ascritti effetti finanziari.

Per quanto riguarda gli articoli da 22 a 30 della Convenzione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano le modalità attuative della Convenzione, di cui agli articoli 22, 23, 24, 27 e 28, la sua entrata in vigore e durata di cui agli articoli 29 e 30, nonché l'attività di scambio di informazioni di cui articolo 25 e quella di assistenza nella riscossione delle imposte di cui all'articolo 26. Al riguardo, considerato che il disegno di legge che autorizza la ratifica della Convenzione risulta provvisto di una clausola di neutralità finanziaria,

ritiene opportuno acquisire elementi e informazioni circa le soluzioni tecnico-operative che consentono il pieno svolgimento delle attività di scambio delle informazioni e di assistenza nella riscossione delle imposte, da parte delle amministrazioni interessate nello svolgimento di tali attività, ad invarianza di oneri per la finanza pubblica. Quanto alle rimanenti disposizioni della Convenzione, atteso il loro carattere ordinamentale, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

C. 182.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla relatrice nel corso della seduta del 26 febbraio, fa presente che la garanzia di restituzione che il Ministero della cultura può rilasciare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, all'ente o istituzione straniera che concede opere in prestito temporaneo, per la durata della permanenza delle medesime in Italia, costituisce un atto amministrativo di natura autorizzativa volto a certificare l'inalienabilità delle predette opere.

In particolare, rappresenta che la predetta garanzia impedisce il sequestro giu-

diziario nell'ambito di tutti gli eventuali procedimenti civili instaurati presso le autorità giudiziarie italiane, concernenti la proprietà o il possesso delle opere in prestito.

Evidenzia, quindi, che il rilascio della medesima garanzia non comporta implicazioni di carattere finanziario e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, segnala tuttavia l'esigenza di introdurre una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del provvedimento in esame. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 182, recante disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la garanzia di restituzione che il Ministero della cultura può rilasciare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, all'ente o istituzione straniera che concede opere in prestito temporaneo, per la durata della permanenza delle medesime in Italia, costituisce un atto amministrativo di natura autorizzativa volto a certificare l'inalienabilità delle predette opere;

in particolare, la predetta garanzia impedisce il sequestro giudiziario nell'ambito di tutti gli eventuali procedimenti civili instaurati presso le autorità giudiziarie italiane, concernenti la proprietà o il possesso delle opere in prestito;

il rilascio della medesima garanzia non comporta implicazioni di carattere fi-

nanziario e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevata l'esigenza di inserire, all'articolo 1, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, al fine di prevedere espressamente che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ».

C. 1521.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda, in primo luogo, che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni di modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del gennaio 2004, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ». Fa presente, a tal riguardo, che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dalle modifiche introdotte dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente. Segnala, altresì, che né il testo originario del provvedimento, né gli emendamenti approvati in sede referente sono corredati di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, rileva, preliminarmente, che le norme prevedono che il provvedimento in esame favorisca l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati nella valorizzazione dei beni culturali e dell'impresa culturale e creativa, quale attività necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica. In proposito, atteso il carattere programmatico delle disposizioni in esame, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto attiene all'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione, presso il Ministero della cultura, dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, che censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale. Fa presente che sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati gli istituti e i luoghi della cultura pubblici, nonché le amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali e che le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della

cultura, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilità con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.

Evidenzia che in un'apposita sezione della suddetta Anagrafe viene, altresì, istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, che censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica. Rileva che i requisiti dei candidati, le forme, le modalità della domanda e le categorie in cui l'amministrazione intende suddividere l'albo, gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione in esso, nonché le forme di consultazione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura. Fa presente che, in ogni caso, l'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento.

Al riguardo, reputa necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili nuovi o maggiori oneri derivanti dalle norme in esame. In particolare, rileva che tali oneri appaiono riferibili all'istituzione dell'Anagrafe digitale e, in apposita sezione di quest'ultima, dell'albo, sia in relazione all'esigenza di dovere procedere al rafforzamento delle dotazioni informatiche delle amministrazioni interessate, anche considerando la necessità di garantire l'integrazione e l'interoperabilità dell'Anagrafe digitale con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali, sia con riferimento alla gestione ordinaria dei suddetti strumenti da parte del Ministero della cultura e delle amministrazioni pubbliche che, avendo la proprietà o la disponibilità di beni culturali, sono tenute alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati.

Con riferimento all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva, preliminarmente, che le norme in esame prevedono che, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, il Ministro della cultura definisca a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata « Italia in scena ». Fa presente che, ai fini dell'attuazione di tali

disposizioni, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Al riguardo, pur considerando che l'onere risulta limitato allo stanziamento previsto, appare comunque opportuno, a suo avviso, acquisire elementi di informazione in merito ai parametri utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, ricorda che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027. Segnala, inoltre, che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo Fondo risulta allo stato una disponibilità di competenza di 40.414.403 euro per l'anno 2025.

Al riguardo, nel rilevare preliminarmente l'opportunità di precisare che la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 autorizzata dal comma 2 dell'articolo 3 ha carattere annuo, segnala l'esigenza che il Governo, da un lato, confermi la sussistenza, nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili, delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per ciascuna delle annualità interessate dalla riduzione, che si collocano anche oltre il triennio considerato dal vigente bilancio di previsione dello Stato, e, dall'altro, assicuri che il predetto utilizzo non sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Con riferimento all'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 48 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedono che l'autorizzazione per il prestito di beni culturali dello Stato per mostre ed esposizioni

sia rilasciata entro tre mesi dalla data della richiesta, come previsto al comma 1, lettera *a*), del citato articolo 4, e che per le polizze riferite a tali beni l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato garantiscano la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, lettera *b*). Fa presente che il comma 1, lettera *b-bis*), chiarisce, inoltre, che le fiere e le esposizioni temporanee di arte possono essere dichiarate dal Ministro di rilevante interesse culturale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali. In materia di libera circolazione dei beni culturali, rileva, altresì, che le norme disciplinano il periodo di validità temporale delle dichiarazioni volte a comprovare che le cose da trasferire all'estero rientrano nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione ministeriale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, e stabiliscono che per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione non può essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia, secondo quanto disposto dal comma 3. Rappresenta, infine, che le norme demandano a un decreto ministeriale la definizione di criteri, limiti e importi da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese per i componenti dei consigli di amministrazione dei musei, ai sensi del comma 4.

In merito alle disposizioni di cui al comma 1, osserva che andrebbe acquisita conferma, da parte del Governo, che il termine di tre mesi ivi previsto per il rilascio delle autorizzazioni sia attuabile dal competente Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Analogamente, fa presente che andrebbe acquisita conferma che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa adempiere al ruolo di garanzia attribuitole dalla norma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tale Autorità rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. Appare altresì necessario, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari

derivanti dall'inclusione delle fiere e delle esposizioni temporanee di arte tra le iniziative di cui il Ministero della cultura può dichiarare il rilevante interesse culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in materia di circolazione dei beni culturali, non ha invece osservazioni da formulare, in ragione del loro carattere ordinamentale.

In merito al decreto ministeriale recante la disciplina di compensi ed altri emolumenti per i componenti dei consigli di amministrazione dei musei, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenzia come si dovrebbe, infine, valutare l'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria volta a precisare che tale decreto opererà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 4-*bis*, rileva preliminarmente che le norme in esame demandano a un decreto ministeriale l'istituzione di un elenco, aggiornato ogni 24 mesi, di opere appartenenti ai musei statali e non esposte al pubblico, idonee alla circolazione temporanea sul territorio nazionale in quanto prive di criticità conservative, ai sensi del comma 1. Fa presente, inoltre, che viene previsto che i comuni italiani, in possesso di taluni requisiti, possano richiedere al Ministero lo spostamento temporaneo nel proprio territorio delle opere inserite nell'elenco, facendosi carico di tutte le spese, secondo quanto disposto dal comma 2.

In proposito, reputa necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero possa provvedere alla compilazione e al successivo aggiornamento periodico dell'elenco, in particolare verificando l'effettiva assenza di criticità conservative delle opere inserite, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, segnala che dovrebbe essere valutata l'opportunità, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Con riguardo agli interventi che i Comuni possono attivare, non ha invece osservazioni da formulare, stante il loro carattere meramente discrezionale ed eventuale.

La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta la necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame, al fine di verificarne i relativi effetti finanziari.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, da trasmettere entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dalla predetta disposizione.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica entro il termine di trenta giorni.

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

C. 2145, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato in prima lettura dal Senato, ha ad oggetto disposizioni in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.

Nel fare presente, preliminarmente, che il provvedimento si compone di nove articoli e non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti fi-

nanziari, segnala che esso è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Ambiente, che lo ha assunto come testo base nella seduta del 29 gennaio 2025, senza introdurre modificazioni nel corso dell'esame in sede referente.

Evidenzia, altresì, che durante l'esame presso il Senato, la Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha deliberato, nella seduta del 2 luglio 2024, la richiesta di relazione tecnica sul testo originario del provvedimento. Rappresenta che il Governo ha successivamente presentato una nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, nella seduta dell'8 ottobre 2024, riferita al testo unificato delle proposte di legge S. 794-868, adottato dalla Commissione Affari costituzionali nella seduta del 24 settembre 2024.

Fa presente che la citata nota ha rilevato la necessità di superare le criticità sotto il profilo finanziario che presentava il testo unificato, mediante l'introduzione di specifiche modificazioni agli articoli 2 e 4 del testo medesimo, condizionando pertanto il parere di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla successiva approvazione di tali modificazioni. Rammenta che queste ultime sono state quindi previste come condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento, e successivamente introdotte in sede redigente dalla Commissione Affari costituzionali del Senato.

Con riferimento all'articolo 1, rileva, preliminarmente, che le norme in esame individuano la finalità del provvedimento nel riconoscimento di benefici in favore delle vittime di cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. In proposito, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere programmatico delle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 mi-

lioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi del comma 1. Fa presente che le risorse del Fondo sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione, cumulabile con altri risarcimenti, in favore dei membri della famiglia delle vittime di eventi dannosi derivanti dal cedimento di infrastrutture di rilievo nazionale, di cui al comma 2. Rileva che i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo in esame, eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale in favore dei familiari delle vittime. Segnala che, a tal fine, il citato Ministero può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo quanto disposto dal comma 3. Rileva che l'elargizione è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima ai membri della famiglia individuati secondo un ordine prestabilito, ai sensi dei commi 4 e 5. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, posto che la norma si limita a istituire un Fondo e a specificare la destinazione delle relative risorse, rinviando ai decreti ministeriali di cui agli articoli successivi l'individuazione dei requisiti che danno titolo alla speciale elargizione e a eventuali ulteriori prestazioni, comunque da riconoscere nell'ambito del limite di spesa fissato al comma 1.

Per quanto concerne gli articoli 3 e 4, rileva preliminarmente che le norme in esame individuano le categorie di soggetti che hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, vale a dire il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle della vittima degli eventi dannosi, nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva, i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento e chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.

Fa presente, poi, che le norme demandano a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione degli eventi dannosi verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Fa presente, inoltre, che gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dall'evento medesimo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Segnala, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, con i decreti di cui al comma 1 sono definiti, per ciascun evento, i soggetti che hanno diritto ai benefici, l'elargizione spettante ai diversi membri della famiglia, le modalità di corresponsione dell'elargizione e le ulteriori iniziative di solidarietà sociale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1. In proposito, considerato che l'erogazione dei benefici opera entro un limite di spesa, e che il rispetto di tale limite a regime è assicurato dalla definizione con decreto ministeriale dei beneficiari, dell'importo dell'elargizione e delle modalità di corresponsione della stessa, nonché delle eventuali ulteriori prestazioni, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 5, rileva, preliminarmente, che le norme in esame estendono ai parenti delle vittime di eventi dannosi il diritto al collocamento obbligatorio nel pubblico impiego. In proposito, non ha osservazioni da formulare, alla luce della conferma fornita dal Governo nel corso dell'esame al Senato, in merito all'attuazione della norma in esame, nell'ambito della quota d'obbligo prevista a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio, esenti da imposizione fiscale, riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi. In proposito, considerato che la norma opera nell'ambito degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, oggetto della copertura finan-

ziaria di cui all'articolo 8, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme in esame consentono di concedere la cittadinanza italiana allo straniero coniuge o all'altra parte dell'unione civile o alla persona stabilmente convivente, nonché ad altri parenti delle vittime di eventi dannosi, regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza. In proposito, non ha osservazioni da formulare posto che, come chiarito dal Governo presso la Commissione Bilancio della Camera nella XVII legislatura, nell'ordinamento italiano il godimento di prestazioni di natura sociale e assistenziale non risulta condizionato al possesso della cittadinanza ma è in massima parte collegato a situazioni soggettive riconducibili al regolare soggiorno o, in taluni casi, alla mera presenza all'interno del territorio nazionale.

Con riferimento agli articoli 8 e 9, fa presente che l'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, rileva che gli oneri indicati dalla disposizione in esame corrispondono a quelli derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 6, comma 1 e che l'accantonamento del fondo speciale oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.

Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare, fermo restando che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2024-2026 dovrebbe intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2025-2027.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo sul provvedimento in esame in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli.

C. 2112-ter Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge in esame reca modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli.

Rileva, inoltre, che il provvedimento si compone di un solo articolo che deriva dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera, previo parere della Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera, dell'articolo 83 del disegno di legge C. 2112, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, in quanto contenente norme di carattere ordinamentale e organizzatorio. Evidenzia, peraltro, che il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione XIII Agricoltura, che non vi ha introdotto modificazioni nel corso dell'esame degli emendamenti. Rileva, altresì, che il testo stralciato è corredato di relazione tecnica che risulta quindi tuttora utilizzabile.

In merito ai profili di quantificazione del provvedimento, rileva, preliminarmente, che le norme in esame novellano l'articolo 1, comma 703, della legge n. 145 del 2018, attribuendo alla competenza esclusiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste l'adozione del decreto ministeriale che provvede alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua legate a specifici fattori di svantaggio. La novella interviene, inoltre, sull'individuazione degli specifici fattori di svantaggio previsti ai sensi del medesimo articolo 1, comma 703, prevedendo che, con il citato decreto, siano disciplinate anche le modalità di utilizzazione e gli obblighi di comunicazione, a cura dei beneficiari, della deroga prevista dall'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, che consente, in alcuni casi, di non disporre del titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale.

Rileva che viene, infine, aggiunto il comma 703-bis, il quale prevede che la deroga di cui al suddetto articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge n. 91 del 2014, non sia applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti.

Non avendo osservazioni da formulare rispetto al contenuto del provvedimento, tenuto conto del suo carattere ordinamentale, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU
ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

Atto n. 248.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, osserva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica reca modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance IV).

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, osserva che l'articolo 1 reca specifiche modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, che disciplina l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, intervenendo sia sulla struttura organizzativa della Segreteria del Ministro e sia sul contingente di personale assegnato ai medesimi Uffici.

In primo luogo, segnala che la disposizione prevede la possibilità di affidare anche ad un unico soggetto gli incarichi di Capo della Segreteria e di Segretario particolare del Ministro. Al riguardo, non formula osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione medesima.

In secondo luogo, evidenzia che la norma consente, altresì, di destinare agli Uffici di diretta collaborazione, nei limiti del contingente previsto a normativa vigente, anche personale di Amministrazioni diverse,

rispetto a quello del Ministero interessato, assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro. Viene, altresì, precisato che tale personale mantiene il proprio rapporto con l'amministrazione di appartenenza, senza alcun onere di rimborso del trattamento economico fondamentale, che continuerà ad essere erogato dall'amministrazione medesima. Al riguardo, la relazione tecnica, a certificazione della neutralità finanziaria della disposizione, riferisce che questa verrà applicata utilizzando le risorse finanziarie previste a legislazione vigente e che il personale assegnato a qualsiasi titolo alla diretta collaborazione in via esclusiva del Ministro, compreso quello assegnato al servizio di scorta, conserverà, oltre al trattamento economico fondamentale, anche gli altri emolumenti accessori propri dell'amministrazione di appartenenza, escludendo la cumulabilità dei predetti emolumenti con il trattamento accessorio proprio degli Uffici di diretta collaborazione, richiamando, a tal fine, l'applicazione del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Tanto premesso, osserva che la norma in esame nulla dispone in merito alla conservazione del trattamento accessorio spettante nell'amministrazione di provenienza al nuovo personale chiamato a far parte degli Uffici di diretta collaborazione, posto che essa si limita solo a precisare che la citata amministrazione continua a erogare a tale personale il trattamento economico fondamentale, né tanto meno tale conservazione è prevista dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, richiamato dalla relazione tecnica, che invece prevede che il trattamento economico accessorio sia attribuito ai dipendenti assegnati ai suddetti Uffici in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Ciò stante, ritiene, pertanto, necessario che vengano forniti chiarimenti sia in merito alla portata applicativa della norma, sia in merito alle citate competenze accessorie, che sembrerebbero dover gravare sull'amministrazione di destinazione, sia riguardo alla

presenza in quest'ultima delle occorrenti disponibilità di bilancio.

Infine, viene previsto che possa essere attribuita al Segretario particolare del Ministro e al Capo della sua segreteria un'indennità aggiuntiva, rispetto a quelle previste nell'assetto vigente, di importo massimo *pro capite* di 45.000 euro annui, nel limite complessivo di spesa, per entrambe le posizioni, di 85.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e che, in caso di cumulo in un unico soggetto dei suddetti incarichi, venga corrisposta un'indennità aggiuntiva non superiore a 80.000 euro annui, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP. Viene, inoltre, incrementato il limite complessivo di spesa riferito all'indennità accessoria, riconosciuta, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, ai Vice Capo di gabinetto e Vice Capo Ufficio legislativo, portando da 86.000 euro a 120.000 euro annui, tale limite massimo complessivo, con un incremento pari a 34.000 euro annui, e da 30.000 a 45.000 euro annui, con un incremento annuo pari a 15.000 euro, quello massimo *pro capite*.

Al riguardo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dalle disposizioni in riferimento nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio del dicastero interessato, ritiene comunque necessario che il Governo, da un lato, precisi quali siano i capitoli di bilancio in questione e, dall'altro, chiarisca quali siano le disponibilità finanziarie in essi presenti.

Segnala infine che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo cui dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rappresenta, in primo luogo, che il personale di altre amministrazioni assegnato, a qualsiasi titolo, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca percepisce il trattamento economico fondamentale a ca-

rico dell'amministrazione di appartenenza, nonché un'indennità accessoria a carico del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministro novellato dal provvedimento in esame e in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Fa presente, altresì, che il Ministero dell'università e della ricerca potrà provvedere all'erogazione dell'indennità di diretta collaborazione al personale assegnato presso i relativi uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli di bilancio riferiti al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Rileva che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), si provvederà nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1009, piani gestionali n. 1 e n. 2, e sul capitolo 1020, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, che recano le necessarie disponibilità finanziarie

Andrea BARABOTTI, *relatore*, alla luce dei chiarimenti espressi dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* (Atto n. 248);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il personale di altre Amministrazioni assegnato, a qualsiasi titolo, agli uffici

di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca percepisce il trattamento economico fondamentale a carico dell'Amministrazione di appartenenza, nonché un'indennità accessoria a carico del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministro novellato dal provvedimento in esame e in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

il Ministero dell'università e della ricerca potrà provvedere all'erogazione dell'indennità di diretta collaborazione al personale assegnato presso i relativi uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli di bilancio riferiti al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), si provvederà nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1009, piani gestionali n. 1 e n. 2, e sul capitolo 1020, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, che recano le necessarie disponibilità finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca.

Atto n. 250.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame reca il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero in sostituzione di quello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

Nel segnalare che lo schema di decreto reca una clausola di invarianza finanziaria ed è corredato di relazione tecnica, osserva che il provvedimento prevede il riassetto dell'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca in otto direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, rispetto alle cinque direzioni generali attualmente previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020, rimodulandone i compiti e le funzioni. In generale, osserva che, poiché alcune funzioni previste a seguito del riassetto non sono presenti nel regolamento vigente, andrebbero forniti elementi confermativi sulla capacità delle relative strutture di adempiere ai nuovi compiti avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste ai sensi della normativa vigente, dal momento che per tali competenze potrebbero rendersi necessarie specifiche professionalità. Fa riferimento, in particolare, all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *h)*, relativo al segretariato generale, che prevede due nuove funzioni di proposta al Ministro delle linee generali dell'organizzazione dell'amministrazione e di coordinamento delle attività connesse alla misurazione e valutazione della performance. Richiama, inoltre, l'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *f)*, relativo alla direzione generale per la sostenibilità e programmazione del sistema della formazione superiore, che prevede due nuove funzioni attinenti alla promozione e valutazione della sostenibilità del sistema della formazione superiore e alla valutazione degli impatti del finanziamento pubblico. Segnala altresì l'articolo 6, comma 1, lettera *z)*, relativo alla direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica, che prevede una nuova funzione di promozione e sostegno

della ricerca per la competitività del sistema produttivo privato. Proseguendo, richiama, inoltre, l'articolo 7, comma 1, lettera *o)*, relativo alla direzione generale dell'internazionalizzazione, che prevede una nuova funzione di promozione e coordinamento della partecipazione del sistema di formazione superiore allo sviluppo e all'attuazione del Piano Mattei, l'articolo 9, comma 1, lettere da *b)* a *f)* e lettere *h)*, *n)* e *q)*, relativo alla direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca, che prevede dieci nuove funzioni rispetto al regolamento vigente, nonché l'articolo 10, comma 1, lettere *oo)* e *qq)*, relativo alla Direzione generale del personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione, che prevede due nuove funzioni in materia di rapporti con gli organismi di consultazione interni e in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto concerne l'articolo 12, rileva che andrebbero acquisite rassicurazioni sul grado di adeguatezza della dotazione di personale del Ministero a fronte dei nuovi o diversi compiti previsti per le direzioni generali come riorganizzate per effetto dello schema in esame. Sul punto, a suo avviso sarebbe utile acquisire ulteriori informazioni in merito alle unità lavorative più direttamente interessate dal riordino ed effettivamente in servizio, alle dipendenze sia del Segretariato generale che presso ciascuna delle attuali direzioni generali del Ministero. Segnala, comunque, che dalla consultazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 risulta confermata la congruità della dotazione organica di diritto indicata alla Tabella A del presente schema con quella prevista ai sensi della legislazione vigente.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, rappresenta, in primo luogo, che lo schema di decreto in esame provvede a una nuova ripartizione delle funzioni di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, che si rende necessaria alla luce dei notevoli cambiamenti che la formazione superiore e la ricerca hanno subito negli ultimi anni e della conseguente esigenza di adeguare la struttura organizza-

tiva del medesimo Ministero ai nuovi indirizzi e obiettivi da perseguire, anche in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Evidenzia che, in tale contesto, il provvedimento prevede una nuova articolazione dell'organizzazione ministeriale finalizzata a ottimizzare e razionalizzare i processi e la *governance* della struttura e a prevedere una puntuale distinzione delle competenze e delle funzioni delle direzioni generali.

Rappresenta, altresì, che le funzioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *h*), relative al Segretariato generale, nonché all'articolo 6, comma 1, lettera *z*), relative alla Direzione generale per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica e all'articolo 10, comma 1, lettera *qq*), in materia di protezione dei dati personali, corrispondono ad attività già svolte sulla base del vigente regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020, nonché del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 224 del 2021, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del medesimo Ministero.

Per quanto attiene alle altre funzioni attribuite alle Direzioni generali e non direttamente riconducibili a quelle richiamate nel vigente regolamento di organizzazione, chiarisce che si tratta di attività già in parte svolte dalle strutture attualmente operanti all'interno del Ministero, le cui competenze saranno coerentemente ridistribuite e valorizzate all'interno della nuova struttura organizzativa, che tiene conto anche degli incrementi della dotazione organica recentemente previsti.

Con riferimento all'adeguatezza della dotazione di personale del Ministero a fronte della specializzazione dei compiti attribuiti alle Direzioni generali, evidenzia che occorre considerare che nel periodo 2022-2024 si è riscontrato un notevole potenziamento della dotazione di unità di personale in servizio, passata da 293 a 370 unità, a fronte di una dotazione organica teorica pari a 574 unità, e che il Ministero si è impegnato, negli ultimi mesi, a utilizzare le

risorse assunzionali già autorizzate mediante scorrimento delle graduatorie vigenti e l'avvio di una nuova procedura concorsuale per il reclutamento dei profili di area dei funzionari e degli assistenti, richiedendo altresì l'assegnazione di cinque dirigenti, vincitori del corso-concorso selettivo di formazione gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.

Sottolinea che, al fine di assicurare un adeguato livello delle competenze del personale, nel corso dell'ultimo biennio sono stati svolti cicli di formazione e di aggiornamento professionale che hanno coinvolto tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale, con particolare attenzione ai dipendenti di nuova assunzione. In proposito, evidenzia che, nel complesso, la media *pro capite* annua di formazione erogata dal Ministero dell'università e della ricerca è stata pari a trentotto ore, dato significativamente superiore a quello richiesto dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023, ai sensi della quale occorre garantire a ciascun dipendente, sia per la formazione relativa alle competenze trasversali, sia per quella riferita a obiettivi specifici, almeno ventiquattro ore annue di formazione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) rileva che sia l'atto n. 248, precedentemente esaminato, sia l'atto n. 250, oggetto di esame, attengono alla disciplina di ambiti relativi all'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca. Chiede, pertanto, rassicurazioni alla rappresentante del Governo in merito alla coerenza tra i due provvedimenti.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rassicurare l'onorevole Dell'Olio, conferma che i due schemi di decreto oggi esaminati dalla Commissione sono stati elaborati contestualmente da parte delle competenti strutture ministeriali. Sottolinea, al riguardo, il fatto che entrambi i provvedimenti sono stati deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella medesima riunione del 23 dicembre scorso.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, alla luce dei chiarimenti espressi dalla rap-

presentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (Atto n. 250);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

lo schema di decreto in esame prevede a una nuova ripartizione delle funzioni di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, che si rende necessaria alla luce dei notevoli cambiamenti che la formazione superiore e la ricerca hanno subito negli ultimi anni e della conseguente esigenza di adeguare la struttura organizzativa del medesimo Ministero ai nuovi indirizzi e obiettivi da perseguire, anche in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

in tale contesto, il provvedimento prevede una nuova articolazione dell'organizzazione ministeriale finalizzata a ottimizzare e razionalizzare i processi e la *governance* della struttura e a prevedere una puntuale distinzione delle competenze e delle funzioni delle direzioni generali;

le funzioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *h*), relative al Segretariato generale, nonché all'articolo 6, comma 1, lettera *z*), relativa alla Direzione generale per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica e all'articolo 10, comma 1, lettera *qq*), in materia di protezione dei dati personali, corrispondono ad attività già svolte sulla base del vigente regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 2020, nonché del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 224 del 2021, recante l'individuazione e la definizione dei compiti

degli uffici di livello dirigenziale non generale del medesimo Ministero;

per quanto attiene alle altre funzioni attribuite alle Direzioni generali e non direttamente riconducibili a quelle richiamate nel vigente regolamento di organizzazione, si tratta di attività già in parte svolte dalle strutture attualmente operanti all'interno del Ministero, le cui competenze saranno coerentemente ridistribuite e valorizzate all'interno della nuova struttura organizzativa, che tiene conto anche degli incrementi della dotazione organica recentemente previsti;

con riferimento all'adeguatezza della dotazione di personale del Ministero a fronte della specializzazione dei compiti attribuiti alle Direzioni generali, occorre considerare che nel periodo 2022-2024 si è riscontrato un notevole potenziamento della dotazione di unità di personale in servizio, passata da 293 a 370 unità, a fronte di una dotazione organica teorica pari a 574 unità, e che il Ministero si è impegnato, negli ultimi mesi, a utilizzare le risorse assunzionali già autorizzate mediante scorrimento delle graduatorie vigenti e l'avvio di una nuova procedura concorsuale per il reclutamento dei profili di area dei funzionari e degli assistenti, richiedendo altresì l'assegnazione di cinque dirigenti, vincitori del corso-concorso selettivo di formazione gestito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione;

al fine di assicurare un adeguato livello delle competenze del personale, nel corso dell'ultimo biennio sono stati svolti cicli di formazione e di aggiornamento professionale che hanno coinvolto tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale, con particolare attenzione ai dipendenti di nuova assunzione;

nel complesso, la media *pro capite* annua di formazione erogata dal Ministero dell'università e della ricerca è stata pari a trentotto ore, dato significativamente superiore a quello richiesto dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023, ai sensi della quale

occorre garantire a ciascun dipendente, sia per la formazione relativa alle competenze trasversali, sia per quella riferita a obiettivi specifici, almeno ventiquattro ore annue di formazione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 febbraio 2025.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei

lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente, quindi, che il deputato Messina ha sottoscritto l'emendamento Comaroli 7.26, i deputati Manes e Steger hanno sottoscritto gli emendamenti Frassini 3.6 e Molinari 18.1 e che il deputato Manes ha sottoscritto gli emendamenti Frassini 1.8, Bruzzone 12.22, Molinari 15.4 e Barabotti 26.2.

Invita, quindi, la relatrice a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite al disegno di legge in esame.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente preliminarmente che, nella presente seduta, procederà all'espressione dei pareri riferiti agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del provvedimento.

A tal riguardo, esprime parere contrario sugli emendamenti Faraone 1.1 e Girelli 1.2; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Comaroli 1.3 e Manes 1.4, sull'emendamento Zaratti 1.7 e sull'emendamento Frassini 1.8 nonché sugli identici emendamenti Grimaldi 1.5 e Ciaburro 1.6, sugli identici emendamenti Mazzetti 1.9 e Ruffino 1.10 e sull'emendamento Bonelli 1.12, a condizione che vengano tutti riformulati in termini identici all'emendamento Frassini 1.8.

Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Bonelli 1.11; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Squeri 1.13 nonché degli identici emendamenti Grimaldi 1.14, Torto 1.15, Ruffino 1.16, Sarracino 1.17, Pella 1.18, Faraone 1.19 e Steger 1.20, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Zaratti 1.22, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Bonelli 1.23 e Zaratti 1.24. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Grimaldi 1.25, Pella 1.27, Faraone 1.28, Steger 1.29, Roggiani 1.30, Dell'Olio 1.31 e Ruffino 1.32, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere favorevole sull'emendamento Comba 1.33 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), mentre

esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Faraone 1.01.

Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 2, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Ciaburro 2.1 e degli identici emendamenti Zaratti 2.2, Pella 2.3, Faraone 2.4, Ruffino 2.5, Steger 2.6, Roggiani 2.7 e Auriemma 2.8, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Ruffino 2.10 e Raffa 2.12, mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Mazzetti 2.13, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Simiani 2.14, Penza 2.15, Auriemma 2.16 e Alfonso Colucci 2.17; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Girelli 2.18 e Grimaldi 2.19, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Marino 2.20 e 2.22; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Tassinari 2.23, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 2.24, Schullian 2.25, Roggiani 2.26 e Sarracino 2.27, sugli identici emendamenti Faraone 2.28 e Roggiani 2.29, nonché sugli emendamenti Iaria 2.30 e Vaccari 2.31. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Faraone 2.32, Ruffino 2.33, Roggiani 2.34, Grimaldi 2.35 e Pella 2.36, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti Raffa 2.37 e Iaria 2.38; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Tassinari 2.39, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Sarracino 2.40, Ferrari 2.41 e Steger 2.42; esprime parere favorevole sull'emendamento Mazzetti 2.43; invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 2.01, Faraone 2.02, Ruffino 2.03, Girelli 2.04 e Mazzetti 2.05, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Faraone 3.1, Girelli 3.2, Iaria 3.3 e Zaratti 3.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Frassini 3.6. Invita, quindi i presentatori al ritiro dell'emendamento Tassinari

3.7, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Mazzetti 3.8. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Simiani 3.9, Girelli 3.10, Marino 3.11 e Bonelli 3.12, mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Mazzetti 3.13, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti Simiani 3.14, Vaccari 3.15 e Vaccari 3.16, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 3.17 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Faraone 3.01.

Per quanto attiene alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 4.1; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Ruffino 4.2, Ciaburro 4.3, Grimaldi 4.4 e Faraone 4.5, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sull'emendamento Vaccari 4.6, sugli identici emendamenti Ruffino 4.7 e Faraone 4.8, sull'emendamento Vaccari 4.9, sugli identici emendamenti Faraone 4.10 e Ruffino 4.11, sugli identici emendamenti Grimaldi 4.12, Faraone 4.13, Ruffino 4.14 e Vaccari 4.15, nonché sugli emendamenti Marino 4.16, Sarracino 4.17 e 4.18, Zaratti 4.19, Ferrari 4.20 e 4.21; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Mazzetti 4.22, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Grimaldi 4.23, Vaccari 4.24, Raffa 4.25; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Tassinari 4.26, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere favorevole sull'emendamento Molinari 4.27; esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 4.28, Ferrari 4.29 e Simiani 4.30. Invita, quindi, i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ciaburro 4.02, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 4.01, Ruffino 4.03 e Girelli 4.04. Invita, quindi, i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 4.05 e Ruffino 4.06, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5, infine, esprime parere contrario sugli emendamenti Faraone 5.1 e Iaria 5.2.

Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice, fatta eccezione per l'emendamento 3.17, sul quale si rimette alla Commissione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede che sia valutato l'accantonamento dell'emendamento Iaria 3.3.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede che sia valutato l'accantonamento degli emendamenti Vaccari 3.15 e Vaccari 3.16.

Antonino IARIA (M5S) chiede che sia valutata l'opportunità di accantonare l'emendamento a sua prima firma 2.38, in quanto tale proposta di modifica è funzionale ad introdurre, nell'ambito dei parametri socioeconomici per l'individuazione dei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal disegno di legge in esame, specifici indici di valutazione, quali gli indici del calo demografico, la distanza e la difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, i tempi di collegamento con i centri urbani la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e l'indice di vulnerabilità economica.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, manifesta la propria disponibilità ad accantonare gli emendamenti Iaria 3.3, Vaccari 3.15 e Vaccari 3.16, mentre non ritiene di poter accogliere la richiesta di accantonamento avanzata dall'onorevole Iaria.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo esprime una valutazione conforme a quella espressa dalla relatrice, dispone l'accantonamento degli emendamenti Iaria 3.3, Vaccari 3.15 e Vaccari 3.16.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Faraone 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Faraone 1.1 e Girelli 1.2 e approva gli identici emendamenti Comaroli 1.3 e Manes 1.4, nonché l'emendamento Zaratti 1.7 (*vedi allegato*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, fa presente che la proposta di riformulazione degli identici emendamenti Grimaldi 1.5 e Ciaburro 1.6, nonché degli identici emendamenti Mazzetti 1.9 e Ruffino 1.10 e dell'emendamento Bonelli 1.12 è stata accettata dai rispettivi proponenti.

La Commissione approva l'emendamento Frassini 1.8 nonché gli identici emendamenti Grimaldi 1.5 e Ciaburro 1.6, gli identici emendamenti Mazzetti 1.9 e Ruffino 1.10 e l'emendamento Bonelli 1.12, riformulati in termini identici all'emendamento Frassini 1.8 (*vedi allegato*).

Marco GRIMALDI (AVS), nell'esprimere soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.5, che inserisce nell'ambito delle finalità del disegno di legge in discussione anche il contrasto alla crisi demografica, manifesta tuttavia rammarico per la scelta della relatrice e del rappresentante del Governo di esprimere parere contrario sull'emendamento Bonelli 1.11, di cui è cofirmatario.

Al riguardo, evidenzia come il riferimento all'attuazione delle misure di adattamento alla crisi climatica, che la proposta emendativa mira ad integrare nel testo del provvedimento, assuma un rilievo centrale ove si consideri, in particolare, che gli ecosistemi montani rappresentano una delle aree che risentono in misura maggiore degli effetti connessi ai cambiamenti climatici in atto.

Fa presente, altresì, che le conseguenze della crisi ambientale, oramai evidenti agli occhi di tutti, mettono in serio pericolo non solo gli ecosistemi ma tutto il complesso di attività che caratterizza il tessuto socio-economico delle aree montane. Ritiene, pertanto, che sia di fondamentale importanza che le scelte politiche che investono il tema della tutela degli ecosistemi, individuino,

quale priorità, misure di adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di evitare che la possibilità di vivere e di svolgere attività nelle aree montane divenga appannaggio esclusivo delle persone più abbienti. Invita, pertanto, i relatori ed il Governo a valutare l'opportunità di disporre l'accantonamento dell'emendamento Bonelli 1.11.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, nel rispondere all'invito avanzato dall'onorevole Grimaldi, pur comprendendo l'importanza di predisporre tutte le necessarie misure di adattamento ai cambiamenti climatici, fa presente che la proposta emendativa in discussione determina un impatto economico-finanziario allo stato non quantificabile. Dichiarò, pertanto, di non poter accogliere la richiesta di accantonamento dell'emendamento Bonelli 1.11.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 1.11.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, comunica che l'emendamento Squeri 1.13 è stato ritirato dai presentatori.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Sarracino 1.17, di cui è cofirmataria, sottolinea l'importanza di garantire pari opportunità a tutti i cittadini, ivi compresi coloro i quali vivono nelle aree montane. Fa presente, pertanto, che, lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale rappresenta una misura essenziale al perseguimento delle suddette finalità, con particolare riferimento, nel caso di specie, all'abbattimento delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi essenziali.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, comunica che l'emendamento Pella 1.18 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Grimaldi 1.14, Torto 1.15, Ruffino 1.16, Sarracino 1.17, Faraone 1.19 e Steger 1.20, approva

l'emendamento Zaratti 1.22 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Bonelli 1.23.

Marco GRIMALDI (AVS), nell'illustrare le finalità dell'emendamento Zaratti 1.24, di cui è cofirmatario, evidenzia che, nell'ambito della valorizzazione delle zone montane, è necessario porre particolare attenzione sia alle zone rurali sia alle zone attraversate da processi di transizione industriale. Osserva, a tal riguardo, come l'esigenza di garantire adeguati strumenti di adattamento in favore delle aree che risentono degli effetti connessi ai processi evolutivi del tessuto produttivo si giustifichi, in particolare, in ragione del fatto che tali processi assumono spesso una portata diversa nelle differenti aree del Paese. Da ciò ne consegue che, mentre in molti casi si sono consolidati importanti distretti in grado di accogliere imprese che meglio si adattano al contesto ambientale, in altre circostanze tali processi richiedono una particolare attenzione in termini di interventi di politica pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.24.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.30, di contenuto analogo rispetto alla proposta emendativa Zaratti 1.24, si associa alle considerazioni svolte poc'anzi dal collega Grimaldi. Sottolinea, in particolare, come le criticità che taluni territori incontrano nell'affrontare le sfide poste dai processi di transizione industriale assumano un particolare rilievo in quei territori che già scontano le difficoltà connesse alle specifiche condizioni di svantaggio che caratterizzano tali aree.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, comunica che l'emendamento Pella 1.27 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Grimaldi 1.25, Faraone 1.28, Steger 1.29, Roggiani 1.30, Dell'Olio 1.31 e Ruffino 1.32.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Comba 1.33 (*vedi allegato*) è stata accettata dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Comba 1.33, come riformulato (*vedi allegato*) e respinge l'articolo aggiuntivo Faraone 1.01.

Monica CIABURRO (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.1, fa presente che la proposta emendativa intende individuare indicatori e criteri di natura oggettiva per distinguere, nell'ambito della classificazione delle zone montane, le differenti situazioni di svantaggio che caratterizzano le diverse aree, ai fini della predisposizione di più adeguati interventi di sostegno. Osserva, in particolare, come, a suo avviso, sia necessario ancorare tale attività di classificazione alla presenza di attività economiche e allo spopolamento.

Chiede, pertanto, alla relatrice e al rappresentante del Governo di valutare l'opportunità di accantonare il proprio emendamento 2.1.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, fa presente che con l'emendamento Ciaburro 2.1 si intende, in sostanza, definire a livello di norma primaria il contenuto dei parametri socioeconomici che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, saranno adeguatamente ponderati in sede di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui sono definiti i criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani, dei comuni destinatari delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V del provvedimento in esame. Fa presente, peraltro, che le medesime considerazioni giustificano la scelta di non concordare con la richiesta di accantonamento precedentemente avanzata in relazione all'emendamento Iaria 2.38.

Monica CIABURRO (FDI) osserva che la definizione degli indici di valutazione richiesta dal suo emendamento 2.1 attiene a un ambito applicativo distinto rispetto alla valutazione del contenuto dei parametri

socioeconomici di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame. Ribadisce, pertanto, la propria richiesta di disporre un accantonamento della proposta in esame anche in vista di una sua eventuale riformulazione.

Il Ministro Roberto CALDEROLI precisa che la valutazione rispetto all'emendamento Ciaburro 2.1 è motivata dall'esigenza di evitare il rischio che, attraverso il richiamo, nell'ambito del provvedimento, a determinati indicatori, si finisca per escluderne altri, che potrebbero invece essere ritenuti meritevoli di considerazione in ragione delle specificità delle diverse misure di sostegno previste dal disegno di legge in esame. Invita, pertanto, l'onorevole Ciaburro a ritirare la proposta emendativa al fine di presentare un apposito ordine del giorno volto a impegnare il Governo a considerare tali indici in sede di predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 2 del disegno di legge.

Monica CIABURRO (FDI) ritira l'emendamento 2.1, a sua prima firma.

Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra l'emendamento Roggiani 2.7, di cui è cofirmatario, volto a sostituire, nella definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane, di cui all'articolo 2, comma 1, il parametro della pendenza con quello geomorfologico. Ritiene infatti che il parametro della pendenza non sia il più adeguato rispetto alle finalità che si intendono perseguire con la proposta di legge in esame.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Pella 2.3 e Steger 2.6.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 2.2, Faraone 2.4, Ruffino 2.5, Roggiani 2.7 e Auriemma 2.8.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), ringraziando preliminarmente il Ministro Calde-

roli per la sua costante partecipazione ai lavori della Commissione sul provvedimento in esame, illustra l'emendamento a propria firma 2.10 volto a inserire, fra i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane, di cui all'articolo 2, comma 1, il parametro dell'estensione. Ritene infatti particolarmente rilevante distinguere i comuni sulla base dell'ampiezza dei loro territori, evidenziando come da tale parametro discendano anche costi diversi a carico dei singoli comuni. Segnala, in tal senso la difficoltà di gestire dei territori montani di particolare ampiezza sottolineando come, nell'esame di questo provvedimento, la valutazione anche di queste criticità sia fondamentale per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei comuni montani, che rappresenta, a suo avviso, una delle principali finalità del provvedimento.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, nel condividere la rilevanza del tema posto dalla proposta emendativa, invita la deputata Ruffino a ritirare il proprio emendamento 2.10 ai fini della successiva presentazione in Assemblea di un ordine del giorno relativo all'attuazione dell'articolo 2.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), pur ringraziando il Ministro per la sua proposta, ritiene tuttavia che l'eventuale accoglimento di un ordine del giorno in Assemblea non consentirebbe di affrontare in modo adeguato il tema posto dal suo emendamento 2.10, che dovrebbe, invece, trovare opportuna collocazione all'interno del provvedimento in esame. Insiste, pertanto, per la votazione della predetta proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Ruffino 2.10.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Raffa 2.12, di cui è cofirmatario, volto a prevedere che nella classificazione dei comuni montani sulla base dei parametri altimetrici e della pendenza si tenga conto in via prioritaria dei centri abitati al di sopra dei 600 metri di altitu-

dine. Osserva come la proposta sia finalizzata a supportare, prioritariamente, i comuni che, sulla base di un criterio altimetrico, possano realmente configurarsi come comuni montani e non appaia presentare profili problematici sul piano sistematico, tenuto conto che si intende introdurre esclusivamente un criterio prioritario per l'identificazione dei comuni montani.

La Commissione respinge l'emendamento Raffa 2.12.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mazzetti 2.13 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 2.14, Penza 2.15, Auriemma 2.16 e Alfonso Colucci 2.17.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento 2.19, a sua prima firma, volto a prevedere che, fra i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane, di cui all'articolo 2, comma 1, si tenga conto di quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014 per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri. In tal senso ritiene necessario che i comuni montani vengano individuati utilizzando anche un criterio geomorfologico, tenendo conto di alcune specificità che già erano state riconosciute dalla citata legge n. 56 del 2014.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Girelli 2.18 e Grimaldi 2.19, nonché gli emendamenti Marino 2.20 e 2.22.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Tassinari 2.23 e Schullian 2.25 e Pella 2.36 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Faraone 2.28 e 2.32 e l'articolo aggiuntivo Faraone 2.02.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iaria 2.24, Roggiani 2.26, Sarracino 2.27, gli identici emendamenti Faraone 2.28 e Roggiani 2.29, gli emendamenti Iaria 2.30 e Vaccari 2.31, nonché gli identici emendamenti Faraone 2.32, Ruffino 2.33, Roggiani 2.34 e Grimaldi 2.35.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Raffa 2.37, di cui è cofirmatario, evidenziando come, tale proposta emendativa, come l'emendamento Raffa 2.12 precedentemente illustrato, richiede di considerare in via prioritaria i centri abitati situati al disopra dei 600 metri di altitudine. Sottolinea come tale criterio sia fondamentale per garantire un supporto adeguato ai comuni realmente montani, segnalando come il criterio altimetrico sia, a suo avviso, il criterio più adatto alla delimitazione dell'ambito montano.

Il Ministro Roberto CALDEROLI sottolinea l'inopportunità di inserire in un provvedimento di rango primario il riferimento a uno specifico livello altimetrico, che comporterebbe l'obbligo di intervenire con un provvedimento di medesimo rango qualora tale criterio dovesse essere modificato anche per motivi esclusivamente tecnici. In questo senso, infatti, il provvedimento ha rimesso l'identificazione dei criteri per la classificazione dei comuni montani ai quali applicare le diverse disposizioni a provvedimenti di rango secondario.

La Commissione respinge l'emendamento Raffa 2.37.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'emendamento 2.38, a sua prima firma, richiamando anche le considerazioni precedentemente espresse dalla deputata Ciaburro sull'emendamento 2.1 e sottolineando come sia necessario introdurre specifiche rispetto ai parametri socioeconomici richiamati genericamente dal comma 2 dell'articolo 2, al fine di individuare specifiche priorità. In particolare, segnala come la proposta emendativa intenda considerare come prioritari gli indici riferiti al calo

demografico ritenendo tale parametro rilevante non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista ambientale tenuto conto il rischio di danni ambientali che potrebbe derivare dallo spopolamento di un territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 2.38.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Tassinari 2.39, Steger 2.42 e Mazzetti 2.05 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarracino 2.40 e Ferrari 2.41 e approva l'emendamento Mazzetti 2.43 (*vedi allegato*).

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) illustra l'articolo aggiuntivo 2.03 a propria firma volto a disciplinare le comunità di comuni montani evidenziando l'importanza di tali enti in particolare nell'erogazione di servizi ai cittadini. Chiede quindi al Governo un'attenzione particolare su tale tema e un impegno ad intervenire sulla disciplina delle unioni di comuni che, a suo avviso, non funzionano in modo adeguato.

Il Ministro Roberto CALDEROLI nel segnalare che il tema potrà essere oggetto di considerazione nell'ambito della discussione delle proposte di revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sottolinea come, viceversa, ci siano esempi virtuosi di comunità montane in alcune regioni, a testimonianza del fatto che non necessariamente si rende necessario un intervento del legislatore nazionale.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 2.01, Faraone 2.02, Ruffino 2.03 e Girelli 2.04.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottoscrive gli emendamenti Faraone 3.1, Zaratti 3.5, e Bonelli 3.12.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Tassinari 3.7 e Mazzetti 3.13 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Faraone 3.1, Girelli 3.2 e Zaratti 3.5, approva gli emendamenti Frassini 3.6 e Mazzetti 3.8 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Simiani 3.9, Girelli 3.10, Marino 3.11, Bonelli 3.12 e Simiani 3.14.

Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'accogliere la riformulazione dell'emendamento Ferrari 3.17, di cui è cofirmatario, evidenzia l'importanza che sullo schema di decreto di definizione della Strategia per la montagna italiana sia chiamata ad esprimersi anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali così da garantire un più ampio coinvolgimento del Parlamento.

Il Ministro Roberto CALDEROLI precisa di essersi rimesso alla valutazione della Commissione sull'emendamento Ferrari 3.17 per rispetto dell'autonomia del Parlamento, rimettendosi alle valutazioni delle Camere in ordine agli organi parlamentari da coinvolgere in sede consultiva.

La Commissione approva l'emendamento Ferrari 3.17, come riformulato (*vedi allegato*).

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Faraone 3.01, gli emendamenti Faraone 4.1, 4.8, 4.10 e 4.13, Zaratti 4.19, Grimaldi 4.23, nonché gli articoli aggiuntivi Grimaldi 4.01 e 4.05.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Ciaburro 4.3, Mazzetti 4.22 e Tassinari 4.26, nonché l'articolo aggiuntivo Ciaburro 4.02 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Faraone 3.01, l'emendamento Faraone 4.1 gli identici

emendamenti Ruffino 4.2, Grimaldi 4.4 e Faraone 4.5, l'emendamento Vaccari 4.6, gli identici emendamenti Ruffino 4.7 e Faraone 4.8, l'emendamento Vaccari 4.9, gli identici emendamenti Faraone 4.10 e Ruffino 4.11, gli identici emendamenti Grimaldi 4.12, Faraone 4.13, Ruffino 4.14 e Vaccari 4.15, gli emendamenti Marino 4.16, Sarracino 4.17 e 4.18, Zaratti 4.19, Ferrari 4.20 e 4.21, Grimaldi 4.23, Vaccari 4.24 e Raffa 4.25, approva l'emendamento Molinari 4.27 (*vedi allegato*), nonché respinge gli emendamenti Iaria 4.28, Ferrari 4.29 e Simiani 4.30 e gli identici articoli aggiuntivi Grimaldi 4.01, Ruffino 4.03 e Girelli 4.04.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 4.06, a propria firma, invitando la relatrice e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso, dal momento che la proposta si limita a richiedere che lo Stato e gli enti territoriali promuovano presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali il riconoscimento dello sviluppo dei territori montani

Il Ministro Roberto CALDEROLI fa presente che la previsione di cui all'articolo aggiuntivo Ruffino 4.06 può ritenersi già ricompresa nell'ambito delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 3 del provvedimento in esame.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), preso atto di quanto evidenziato dal Ministro Calderoli, ritira l'articolo aggiuntivo 4.06 a propria firma.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Grimaldi 4.05.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Faraone 5.1.

La Commissione respinge l'emendamento Faraone 5.1.

Antonino IARIA (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.2 a sua prima firma volto a permettere un riordino della disciplina in materia di fusione di

comuni. Evidenzia inoltre in proposito come la proposta non necessiti del reperimento di risorse finanziarie per la sua attuazione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto che il Ministro Calderoli e la relatrice hanno espresso un orientamento favorevole in ordine all'accantonamento dell'emendamento Iaria 5.2, non essendovi obiezioni, ne dispone l'accantonamento.

Essendosi così concluso l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge, sulle quali la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio parere nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: delle zone montane, la cui crescita economica e sociale con le seguenti: delle zone montane e delle loro popolazioni. La crescita economica e sociale delle zone montane.

*** 1.3.** Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani.

*** 1.4.** Manes, Steger.

Al comma 1, dopo le parole: delle risorse idriche aggiungere le seguenti: e forestali.

1.7. Zaratti, Grimaldi.

Al comma 1, sostituire le parole da: anche ai fini del contrasto della crisi climatica fino alla fine del comma con le seguenti: , della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

*** 1.8.** Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Manes.

*** 1.5.** (Nuova formulazione) Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 1.6.** (Nuova formulazione) Ciaburro, Carretta, Tremaglia.

*** 1.9.** (Nuova formulazione) Mazzetti, D'Attis.

*** 1.10.** (Nuova formulazione) Ruffino.

*** 1.12.** (Nuova formulazione) Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, dopo le parole: valorizzare il patrimonio culturale aggiungere le seguenti: e ambientale.

1.22. Zaratti, Grimaldi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'attuazione della presente legge si provvede nel rispetto delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di montagna e di sviluppo sostenibile.

1.33. (Nuova formulazione) Comba, Ciaburro.

ART. 2.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa con le seguenti: , per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del turismo.

2.43. Mazzetti, D'Attis.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché al servizio postale universale e ai servizi bancari con le seguenti: nonché alle farmacie, al servizio postale universale, ai servizi bancari, agli ulteriori

servizi di interesse economico generale e ai negozi multiservizi.

3.6. Frassini, Comaroli, Barabotti, Ottaviani, Manes, Steger.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le attività commerciali aggiungere le seguenti: , le attività turistiche.

3.8. Mazzetti, D'Attis.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

3.17. (Nuova formulazione) Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Vaccari, Simiani, Curti, Marino.

ART. 4.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni, in attuazione della propria programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le modalità di assegnazione degli stanziamenti.

4.27. Molinari, Comaroli, Barabotti, Frassinetti, Ottaviani.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	59
5-03654 De Palma: Criticità relative alla riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella regione Umbria	59
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	62
5-03655 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'imposta di bollo sulle cripto-attività nella misura minima	60
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	64
5-03656 Merola: Adeguamento della prassi interpretativa in materia di deducibilità delle spese per l'assistenza ai disabili gravi	60
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	66
5-03657 Fenu: Iniziative volte a tutelare i risparmiatori danneggiati di Veneto Banca S.p.A. .	60
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03654 De Palma: Criticità relative alla riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella regione Umbria.

Raffaele NEVI (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vito DE PALMA (FI-PPE), replicando, sottolinea che, come emerge anche dalla risposta della rappresentante del Governo, questioni analoghe a quelle rappresentate nell'interrogazione si sono poste non solo con riferimento all'Umbria, ma anche per altre regioni, tra cui il Piemonte, la Liguria, l'Emilia-Romagna e la Puglia. Ciò a riprova del fatto che l'algoritmo utilizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per procedere alla riorganizzazione dei suoi uffici territoriali utilizza parametri evidentemente sbagliati. Ritiene, in particolare, che gli esiti derivanti dall'applicazione del citato algoritmo non sarebbero in linea né con i principi ispiratori della riforma fiscale, che tendono verso un'amministrazione che abbia una presenza capillare sul

territorio e sia quindi più vicina al cittadino, né con la scelta del Governo di aumentare in modo consistente – di circa 415 unità – l'organico dell'ADM, proprio al fine di rafforzare l'attività degli uffici sul territorio. Ribadisce, in conclusione, di non condividere l'approccio utilizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sottolinea l'esigenza, sul punto, di un ulteriore spazio di riflessione.

5-03655 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'imposta di bollo sulle crypto-attività nella misura minima.

Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, afferma di essere soddisfatto della risposta fornita dalla sottosegretaria, che reputa chiara ed esaustiva.

5-03656 Merola: Adeguamento della prassi interpretativa in materia di deducibilità delle spese per l'assistenza ai disabili gravi.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), replicando, reputa che la risposta del Governo, benché dettagliata, non sia esaustiva e soddisfacente nel merito.

Sottolinea in primo luogo che l'Agenzia delle entrate, nell'affermare che l'ordinanza della Cassazione n. 449 del 2025 non rappresenta un orientamento giurisprudenziale consolidato, non sembra ponderare adeguatamente l'eventuale contenzioso che potrebbe discendere dalla pro-

nuncia stessa; contenzioso che, tra l'altro, comporterebbe oneri per l'erario.

Sotto un diverso profilo, ritiene che l'Agenzia delle entrate non abbia adeguatamente preso in considerazione quello che deve considerarsi il passaggio nodale della richiamata ordinanza. Rammenta infatti che la Cassazione delinea chiaramente la fattispecie disciplinata dall'articolo 10 del TUIR, in cui destinatario dell'assistenza è un soggetto afflitto da grave e permanente invalidità o menomazione e al quale è riconosciuto un *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; ove ricorra tale fattispecie l'ordinamento riconosce l'integrale deducibilità delle relative spese. La pronuncia sottolinea quindi come si tratti di un'ipotesi diversa da quella contemplata al successivo articolo 15 del TUIR, il quale si riferisce a soggetti diversi, eventualmente anche afflitti da non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e, tuttavia, non disabili gravi ai sensi della richiamata legge n. 104 del 1992.

Conclude ribadendo che la risposta del Governo, a suo parere, non esaurisce i profili di merito sollevati nell'interrogazione.

5-03657 Fenu: Iniziative volte a tutelare i risparmiatori danneggiati di Veneto Banca S.p.A.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando, sottolinea come sarebbe stato necessario un maggiore impegno da parte del Governo per garantire trasparenza nell'ambito dell'attività di liquidazione di Veneto Banca S.p.A., anche in considerazione della rilevanza economica di tale procedura – il cui valore complessivo ammonta a circa 18 miliardi di euro –, nonché delle ricadute sociali collegate alla crisi delle due banche venete coinvolte.

Nel rilevare, inoltre, come dalla risposta della rappresentante del Governo emerga che uno dei commissari liquidatori ha cessato di ricoprire una posizione nella Banca Finint S.p.A. nel 2024, evidenzia come ciò confermi che, sino a tempi recentissimi, un conflitto di interessi vi è stato: si tratta, a suo avviso, di una circostanza assai grave, su cui dovrebbero essere svolti ulteriori approfondimenti.

In proposito, ritiene che, nonostante la risposta del Governo dia conto delle interlocuzioni avvenute con Banca d'Italia in merito alla regolarità della liquidazione, vi

siano ancora numerosi aspetti da chiarire su una vicenda di così rilevante impatto economico e sociale, in particolare nel territorio veneto.

In conclusione, ribadisce la necessità che l'attività di liquidazione sia svolta con maggiore trasparenza.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-03654 De Palma: Criticità relative alla riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella regione Umbria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel far riferimento al nuovo assetto territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentano come sia stata utilizzata una procedura di « pesatura » fondata sulla metodologia Hay che si basa su tre principali driver di valutazione, quali competenza, *problem solving* e finalità.

A parere degli Interroganti, per quanto riguarda l'Umbria, la riorganizzazione avrebbe declassato la presenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nell'intera regione laddove, nel prevedere la presenza di un solo Ufficio ADM, non avrebbe tenuto conto dell'importanza delle strutture industriali situate in entrambe le province.

Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere se non si « ritenga opportuno rivedere le decisioni assunte in materia di riorganizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in Umbria, le quali hanno determinato un ingiustificato depotenziamento degli uffici con conseguente grave penalizzazione per l'intero territorio regionale, rivedendo le modalità di implementazione della metodologia Hay utilizzata assicurando un servizio confacente alle esigenze di controllo del territorio e di sviluppo della Regione ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

Il processo di riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – come già evidenziato in risposta a interrogazioni di analogo contenuto – trae origine dalla volontà del legislatore che, nel dicembre 2012, ha disposto la fusione, ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di due distinte Amministra-

zioni dello Stato, entrambe titolari della gestione di interessi di rilevanza strategica e di natura eterogenea per il Paese: l'ex Agenzia delle Dogane e l'ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

L'unificazione delle due Amministrazioni e la conseguente revisione dell'assetto organizzativo a livello territoriale rappresentano un passaggio imprescindibile per l'evoluzione strategica dell'Agenzia e del sistema Paese, in quanto gli Uffici territoriali costituiscono il primo punto di interlocuzione con l'utenza e con gli operatori economici, sia nazionali sia internazionali, nei settori di competenza dell'Agenzia.

L'elemento centrale della riforma del modello organizzativo territoriale risiede nel superamento dell'attuale suddivisione degli Uffici per materia, attraverso l'istituzione degli Uffici locali ADM, al fine di unificare le competenze attualmente ripartite tra gli Uffici delle dogane e gli Uffici dei monopoli.

Tale configurazione è finalizzata a garantire una maggiore omogeneità operativa e a valorizzare il personale in servizio presso le suddette strutture, assicurando altresì una più stretta aderenza alle specificità territoriali.

In virtù di quanto precede, il riordino organizzativo attuato nell'ambito della Regione Umbria ha previsto l'istituzione dell'Ufficio locale ADM sede di Perugia, con le proprie articolazioni, a cui sono attribuite le competenze territoriali dell'Ufficio dei monopoli per l'Umbria.

Tale unificazione di competenze è pertanto diretta applicazione della normativa vigente sin dal 2012, e non della metodologia Hay, utilizzata per la « pesatura » degli Uffici locali ADM, come già recentemente evidenziato in risposta all'interrogazione n. 5-03297 relativa alla Direzione territo-

riale Puglia, Molise e Basilicata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Inoltre, l'unificazione dell'Ufficio delle dogane di Temi con l'Ufficio delle dogane di Perugia si fonda sulla consapevolezza che l'implementazione crescente della digitalizzazione nei servizi pubblici e nell'accesso alle prestazioni da parte dei cittadini impone il superamento della frammentazione dei presidi di livello dirigenziale non generale di ridotte dimensioni, secondo un principio di unificazione organizzativa, in coerenza con il quadro normativo vigente stabilito dall'articolo 23-*quinquies* del citato decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui « per le Agenzie fiscali (...) il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 (*rectius*, 1 su 44 dalle ss.mm.ii.) ».

Tale riorganizzazione consente, infatti, di superare la frammentazione strutturale a livello locale, determinata dall'assenza di unità organizzative unitarie deputate alla gestione integrata delle competenze in materia di dogane, accise e monopoli.

Ciò posto, è utile significare che i criteri rappresentati nell'interrogazione – presidio, necessità e potenzialità di sviluppo del territorio – pur non costituendo espliciti criteri della metodologia in argomento, sono tenuti in considerazione dagli indicatori desumibili dalle banche dati dichiarative e di controllo dell'Agenzia e da basi dati certificate rappresentative di tutto il contesto di lavoro dell'Amministrazione per rappresentare la realtà operativa delle articolazioni nei settori dogane, accise e giochi.

Orbene, i dati relativi alle attività e ai contesti operativi sono soggetti, in realtà, a

mutamenti nel tempo, il che rende indispensabile un processo continuo di revisione e aggiornamento delle valutazioni. Tale operazione si configura come essenziale per garantire che la complessità e le responsabilità attribuite rimangano coerenti con le reali esigenze operative del territorio, tenendo conto dello sviluppo espresso dal territorio locale. Considerando la durata triennale degli incarichi assegnati per la gestione degli Uffici locali ADM, l'Amministrazione avrà cura di verificare – attraverso un processo di revisione periodica delle valutazioni – il corretto allineamento di tutte le Strutture organizzative di riferimento.

Infine, il Regolamento di Amministrazione, approvato con delibera del Comitato di gestione n. 495 del 31 maggio 2024, al fine di implementare un concreto e reale presidio territoriale e di assistenza all'utenza, ha dato rilievo alle posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, di cui all'articolo 1, comma 93, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, incrementandole sul territorio e, di fatto, potenziando l'assetto territoriale. Infatti, a seguito di tale riforma, gli incarichi per le Strutture territoriali sono stati incrementati del 37 per cento a livello nazionale, e per la regione Umbria del 50 per cento.

In tal senso, l'*iter* amministrativo condotto dall'Agenzia si configura come coerente sia con il Regolamento di Amministrazione, sia con il modello di « pesatura » e « graduazione » che fonda il proprio percorso istruttorio su principi di massima oggettività.

ALLEGATO 2

5-03655 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'imposta di bollo sulle crypto-attività nella misura minima.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa la disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies*) del TUIR in materia di applicazione dell'imposta di bollo in relazione alle comunicazioni periodiche alla clientela relative alle crypto-attività.

Nel far presente che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 48/2012, aveva ritenuto applicabile la regola generale prevista per il settore finanziario, gli stessi evidenziano che con successiva circolare n. 30 del 27 ottobre 2023, la medesima Agenzia ha precisato che «il valore da assoggettare all'imposta di bollo è quello al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta». Rispetto alle modalità e ai termini di versamento dell'imposta, inoltre, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che «[...] sono gli stessi di quelli previsti attualmente per l'imposta di bollo per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari».

Gli Interroganti, quindi, premettendo che «nello specifico settore delle crypto-attività è ben possibile che il valore delle stesse detenute da un determinato utente sia inferiore a 1 euro lungo tutto l'arco dell'anno civile», chiedono di confermare se «nell'ambito della rendicontazione di crypto-attività debba applicarsi il limite minimo di 1 euro, anche nelle ipotesi in cui la giacenza di crypto-attività – al relativo valore di conversione in fiat – sia inferiore a 1 euro».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, l'articolo 1, commi 144 e 145, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

(legge di bilancio per l'anno 2023), ha modificato alcune disposizioni concernenti l'imposta di bollo contenute nell'articolo 13 della parte prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 e, in particolare, nel comma 2-ter e nella nota 3-ter relativi alle comunicazioni periodiche alla clientela per i prodotti finanziari al fine di ricomprendere nell'ambito dell'imposta le crypto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-sexies*), del TUIR.

Nel dettaglio, il citato articolo 1, comma 144, della legge di bilancio per il 2023, ha modificato il comma 2-ter dell'articolo 13 della parte prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, prevedendo l'applicazione dell'imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore, anche per le comunicazioni periodiche relative alle crypto-attività. Il valore da assoggettare all'imposta è quello risultante al termine del periodo di rendicontazione o, in caso di mancata rendicontazione, è quello riferibile al 31 dicembre di ogni anno, come rilevabile dall'intermediario o dal prestatore di servizi che applica l'imposta. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle crypto-attività.

Al riguardo, si fa presente che, con la richiamata circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, è stato chiarito che le modalità e i termini di versamento dell'imposta di bollo relativa ai rapporti riguardanti le crypto-attività, di cui all'articolo 13, comma 2-ter, corrispondono a quelli previsti per l'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari (cfr. il paragrafo 3.7.2 della suddetta circolare).

In materia, sono stati inoltre resi specifici chiarimenti con la citata circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012.

Più in particolare, è stato precisato che, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 24 maggio 2012, « Se, in costanza di rapporto, sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato, non sono presenti prodotti finanziari, né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l'imposta non è dovuta ».

L'esclusione della debenza dell'imposta opera, dunque, per i rapporti che non presentano evidenze di prodotti finanziari e che non sono stati movimentati.

Al contrario, nel caso in cui non vi siano evidenze di prodotti finanziari, ma il rapporto intrattenuto dal cliente risulti, comunque, movimentato nel periodo rendicontato, l'imposta deve essere applicata.

Allo stesso modo, nel caso di rendicontazioni di estinzione, ad esempio, di rapporti di deposito titoli, che presentino un valore dei prodotti finanziari pari a zero e che sono stati movimentati nel corso del periodo rendicontato, l'imposta deve essere corrisposta.

Tanto premesso, si fa presente che al di fuori delle ipotesi di non debenza dell'imposta, trova applicazione l'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, a tenore del quale: « In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere *a)* e *b)*, e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50 ».

ALLEGATO 3

5-03656 Merola: Adeguamento della prassi interpretativa in materia di deducibilità delle spese per l'assistenza ai disabili gravi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano, in premessa, il principio affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 449/2025 con la quale, per quanto attiene alla deducibilità delle spese per l'assistenza ai disabili gravi, la Suprema Corte ha stabilito che il concetto di «assistenza specifica» non deve essere ricondotto alla qualifica del prestatore d'opera bensì alla finalità dell'assistenza stessa.

Il principio affermato – contrariamente a quanto, invece, ritenuto dall'Agenzia delle entrate – determinerebbe, dunque, la deducibilità integrale anche delle spese sostenute per l'assistenza fornita da collaboratrici domestiche, che altrimenti rientrerebbero tra quelle detraibili nella misura del 19 per cento e, pertanto, agevolabili in misura meno favorevole al contribuente.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere «se si intenda aggiornare tempestivamente la prassi interpretativa sulla base della pronuncia della Cassazione anche al fine di sgravare automaticamente i ruoli di coloro che si trovano a pagare cartelle esattoriali per il mancato riconoscimento della citata deducibilità».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tali spese sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se

questi non sono fiscalmente a carico (cfr. articolo 10, comma 2, del TUIR).

Al riguardo, come ribadito, da ultimo, nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 19 giugno 2023 e nella Guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024», rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (ad esempio, infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

Rientrano, inoltre, nella medesima categoria dell'assistenza specifica, ad esempio, le prestazioni rese dal personale:

in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

con la qualifica di educatore professionale;

qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, la loro deducibilità è ammessa anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell'ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti).

Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale ri-

sulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Ne consegue che non sono riconducibili all'« assistenza specifica » le prestazioni rese alla persona con disabilità da soggetti che non rientrano nelle figure professionali elencate nel citato decreto ministeriale 29 marzo 2001, quali, ad esempio, le collaboratrici domestiche che, evidentemente, non esercitano « professioni sanitarie » e sono prive della richiesta qualifica professionale.

Ciò posto, con riferimento all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 449 del 2025, richiamata dagli Onorevoli interroganti, appare opportuno evidenziare che la diversa interpretazione in base alla quale, ai fini della nozione di « assistenza specifica », non rilevarebbe « la natura specialistica dell'assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l'assistenza » quanto piuttosto la finalità dell'assistenza « specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa », meriterebbe di essere ulteriormente valutata alla luce di un'interpretazione sistematica della complessiva disciplina delle detrazioni e deduzioni previste per le spese sostenute delle persone più bisognose.

Nella suddetta prospettiva, la richiamata interpretazione – per la quale non rileva la natura della spesa quanto invece

la sua finalità di essere « specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa » – non sembra tener conto della circostanza che, per i soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, il TUIR prevede, nell'ambito delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, una dicotomia tra « assistenza specifica » (articolo 15, comma 1, lettera *c*) e « assistenza personale » (articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*) i cui ambiti non possono che essere definiti valorizzando un criterio diverso da quello fondato sulla finalità della spesa (in entrambe le ipotesi, infatti, le spese avrebbero evidentemente una finalità di assistenza a persone bisognose) e basato sulla diversa tipologia delle spese sostenute.

Inoltre, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra categorie di soggetti ugualmente bisognosi di tutela, la delineata distinzione tra « assistenza specifica » e « assistenza personale » dovrebbe essere riproposta anche nell'ambito della disciplina delle detrazioni e deduzioni previste per i soggetti afflitti da grave e permanente invalidità o menomazione.

Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia ritiene di confermare la propria prassi siccome coerente con la ricostruzione normativa appena riportata, tenuto conto, altresì, che la citata ordinanza non esprime, al momento, un orientamento consolidato.

ALLEGATO 4

5-03657 Fenu: Iniziative volte a tutelare i risparmiatori danneggiati di Veneto Banca S.p.A.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, sentiti i competenti uffici nonché la Banca d'Italia, espongo quanto segue.

Preliminarmente, appare opportuno precisare che l'*Asset Management Company* S.p.A. – AMCO⁽¹⁾ è un intermediario vigilato dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e seguenti TUB. La sua attività ha per oggetto l'acquisto e la gestione, con finalità di realizzo e secondo criteri di economicità, di crediti *non performing* originati da banche e intermediari finanziari.

Nell'ambito di tale attività, come ricordato dagli stessi interroganti, AMCO ad aprile 2018 ha acquistato i portafogli di crediti deteriorati da Banca Popolare di Vicenza in LCA e Veneto Banca in LCA.

In tale contesto, la gestione delle singole posizioni creditizie, ivi inclusa l'opportunità di accettare o meno proposte transattive, costituisce « atto d'impresa », come tale rimesso all'autonomia di AMCO o contenuto nel perimetro delle deleghe conferite dal mandante terzo, senza alcuna ingerenza da parte dell'Organo di Vigilanza, in assenza di pregiudizi per la sana e prudente gestione dell'intermediario vigilato.

Tanto premesso, comunico che la Banca d'Italia segnala di essere stata interessata dall'Associazione « Noi che credevamo nella Banca popolare di Vicenza e in Veneto Banca » e ha fornito risposte in due occasioni.

L'Istituto, in base alle informazioni acquisite e alle valutazioni effettuate, evidenzia che non sono emerse anomalie o irregolarità nell'andamento della Liquidazione

Coatta Amministrativa di Veneto Banca con riguardo alla definizione delle posizioni creditizie riferibili agli imprenditori Marchi e De Vido e la mancata dismissione della partecipazione in Ferak S.p.A. nonché ai connessi potenziali conflitti di interesse in capo a una componente dell'Organo commissariale.

Al riguardo, va precisato che le citate posizioni creditizie non sono rientrate nella prevista cessione ad AMCO, ma sono state gestite in continuità dai Commissari liquidatori di Veneto Banca dall'avvio della procedura fino alla realizzazione di tale cessione, come peraltro avvenuto per altre posizioni creditizie di Veneto Banca e della Liquidazione Coatta Amministrativa della Banca Popolare di Vicenza, e ciò è stato fatto in modo da evitare disfunzioni o interruzioni nei rapporti creditizi e consentire il tempestivo compimento degli atti di gestione che non potevano essere differiti senza esporre a rischi le due liquidazioni (anche in relazione a danni potenziali per le loro controparti).

Per quanto riguarda l'asserito potenziale conflitto di interesse di una commissaria, assumono rilievo dirimente la comunicazione preventiva, da parte della stessa interessata, della posizione ricoperta nella Banca Finint S.p.A. (peraltro cessata nel 2024) e la successiva astensione della stessa dalla deliberazione relativa alla definizione delle posizioni creditizie che potevano generare una situazione di conflitto, con la conseguente rimozione di fatto dei rischi connessi con il possibile coinvolgimento personale.

Questo comportamento risulta, infatti, conforme alle specifiche linee guida per gli organi liquidatori emanate dalla Banca d'Italia in coerenza con le disposizioni dettate dalle Autorità europee in materia di requi-

(1) AMCO sino al 18 settembre 2019 era denominata Società per la Gestione di Attività - S.G.A.

siti degli esponenti bancari e più in generale con le previsioni dettate dalla disciplina codicistica⁽²⁾

In ogni caso, le decisioni assunte dall'Organo commissariale in merito alla gestione dei crediti in questione risultano assistite da valutazioni oggettive a supporto della loro ritenuta convenienza per la Liquidazione Coatta Amministrativa sulla base degli elementi disponibili.

Infatti, in relazione alla liquidazione della partecipazione in Ferak S.p.A., i Commissari, supportati dalle analisi dell'*Advisor*

incaricato, hanno valutato non congruo il prezzo offerto in esito al sondaggio di mercato.

Le attività liquidatorie e le interlocuzioni proseguono, con l'obiettivo di massimizzare l'importo del realizzo.

Da ultimo, segnalo che la gestione degli Organi liquidatori non ha riguardato, invece, il recupero del credito nei confronti della Sipi Investimenti S.p.A., società del gruppo Marchi, pure richiamata nel testo dell'interrogazione, che ha formato oggetto di cessione ad AMCO e il cui recupero è stato gestito, in autonomia, da quest'ultima.

(2) Articolo 2391 cod. civ. in materia di interessi degli amministratori.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149 e abb.-A 70

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 70

5-01548 Roggiani: Iniziative per garantire lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali Milano Cortina 70

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 75

5-01865 Berruto: Criticità relative alle nomine negli organismi di disciplina del giuoco del calcio 71

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 77

5-01905 Provenzano: Iniziative per garantire la realizzazione del progetto di rigenerazione e rifunzionalizzazione dello stadio «Vincenzo Presti» di Gela 74

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 80

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 74

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 5 marzo 2025.

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

C. 2149 e abb.-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — In-

terviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

5-01548 Roggiani: Iniziative per garantire lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali Milano Cortina.

Il Ministro Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo precisando che, ad

un anno dalla apertura dei Giochi paralimpici di Milano-Cortina, le attività relative alla realizzazione delle previste infrastrutture stanno procedendo nella direzione auspicata.

Al riguardo ritiene che tale circostanza rappresenti anche per la componente paralimpica e quindi per l'universo delle persone con disabilità un ulteriore motivo di interesse e di attenzione perché è del tutto evidente che i giochi saranno celebrati con la partecipazione di tutti gli atleti e con lo spirito che si è consolidato ancora una volta di più a Parigi grazie anche al supporto prezioso della RAI che ha destinato alle Paralimpiadi una copertura integrale, fatto che giudica un segno di civiltà che forse deve consolidarsi su altri versanti.

Evidenzia che deve essere considerato un elemento di garanzia il sistematico coinvolgimento non soltanto della cabina di regia e delle sue articolazioni ma anche del Ministro Locatelli. Ritiene che tutte le opere che si stanno realizzando, attraverso la società Simico, debbano rispondere alle esigenze di accessibilità piena e quindi non soltanto i luoghi di gara ma anche i luoghi che ospiteranno non soltanto gli atleti e tutta la famiglia degli atleti paralimpici ma anche gli appassionati che interverranno da tutto il mondo.

Ritiene, altresì, che debba essere considerata apprezzabile anche la scelta di dare alle opere infrastrutturali una visibilità attraverso la piattaforma Open Milano-Cortina 2026, un progetto unico nel suo genere e tra i primi al mondo nell'ambito degli appalti pubblici: il cittadino può verificare sul portale della società Simico lo stato di avanzamento e le caratteristiche ad ampio spettro delle opere sulle quali sono state investite risorse pubbliche. Riferisce che tale piattaforma sarà aggiornata ogni 45 giorni grazie anche alla collaborazione e al confronto costruttivo tra la Simico e le realtà dell'associazionismo che hanno in qualche modo stimolato la Simico a migliorare il suo modello di trasparenza.

Evidenzia quindi l'impegno del Governo in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico ma anche con altri organismi come *Special Olympics*: in tale contesto

ritiene che tale eredità culturale consentirà di acquisire ulteriori e definitive consapevolezze sulla necessità delle pari opportunità in ogni ambito per poter garantire la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie. In tale quadro ribadisce quindi che le Olimpiadi rappresentano un ulteriore acceleratore verso questa emancipazione, testimonianza di civiltà della quale sia la maggioranza che l'opposizione sono consapevoli.

In conclusione ricorda che l'apertura dei Giochi mondiali invernali *Special Olympics* di Torino è fissata per l'8 marzo e che i giochi invernali, che proseguiranno fino al 15 di marzo, vedranno una presenza di ragazzi e ragazze con disabilità che si confronteranno dal punto di vista competitivo a Torino e in altre località del Piemonte con il sostegno del Governo e, in particolare, quelli molto significativi del Ministero del Turismo, del Ministero della disabilità e del Ministro per lo sport e i giovani a dimostrazione di un gioco di squadra che va a vantaggio dell'interesse comune nel quale tutti si riconoscono (*vedi allegato 1*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmataria, esprime forte disappunto per il ritardo con cui il Governo risponde all'interrogazione datata 26 ottobre del 2023. Esprime apprezzamento per il fatto che nel frattempo, per fortuna, c'è stata la conferma dei Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e rileva quanto sia frustrante trovarsi in un Parlamento che non discute più di nulla e nemmeno è più possibile discutere, in Commissione, in tempo utile, delle interrogazioni presentate.

Invita quindi la maggioranza a prendere atto del fatto che il Parlamento ormai è completamente svilito.

5-01865 Berruto: Criticità relative alle nomine negli organismi di disciplina del giuoco del calcio.

Il Ministro Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Preliminarmente, ringrazia l'onorevole Berruto per aver presentato l'interrogazione visto che

essa gli consente di ribadire l'importanza e la delicatezza del ruolo affidato al sistema arbitrale grazie al quale è possibile celebrare ogni anno centinaia di migliaia di partite, sia sugli illustri campi da gioco delle squadre professionistiche sia su quelli meno noti delle squadre dilettantistiche, purtroppo non sempre con il dovuto rispetto.

Al riguardo riferisce che l'obiettivo che il Governo intende perseguire, anche attraverso l'emanazione di norme specifiche, è di dare adeguato riconoscimento allo *status* dei membri della classe arbitrale, che oggi non è evidentemente colto fino in fondo, non solo dai giocatori e dai loro familiari, ma anche dai dirigenti delle società sportive. Ricorda, in proposito, come ogni anno si verifichino circa seicento aggressioni sui campi di calcio ai danni soprattutto di giovani arbitri di ambo i sessi; tali aggressioni rappresentano un problema fondamentale in quanto riguardano il sistema calcio nel suo complesso colpendo la classe arbitrale quale sua indispensabile componente dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa e che comunque si riferisce al sistema federale alle sue norme e alle sue regole. Invero, ricorda che i regolamenti dell'Associazione italiana arbitri (AIA) sono inviati alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) che, ai fini dell'approvazione, ne valuta la conformità non solo alla legge, ma anche alle disposizioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della stessa Federazione.

Venendo ai fatti che costituiscono l'oggetto dell'interrogazione, rileva che la vicenda che ha coinvolto Matteo Trefoloni e che ha suscitato l'interesse della stampa ha evidentemente destato preoccupazione visto che già in altre circostanze si è dovuta affrontare la questione dei comportamenti extrasportivi di pochissimi arbitri che non sempre hanno portato il dovuto rispetto alla divisa indossata e alle responsabilità che ne conseguono. A tale proposito, osserva però che il caso in esame riguarda una persona che esercita le funzioni arbitrali da diversi anni, ricoprendo l'incarico di responsabile tecnico arbitrale sin dalla stagione 2020/2021, durante la presidenza

Nicchi, confermato negli anni successivi, e che godeva e continua a godere della fiducia del sistema arbitrale nel suo complesso e anche nel sistema federale.

Evidenzia, quindi, che il sistema federale, nell'esercizio dell'autonomia che gli è propria, non ha assunto provvedimenti nei confronti di Matteo Trefoloni, ritenendo che non vi fossero ragioni per ostacolare la proposta di nomina, nonostante i gravi fatti ad esso addebitati, consistenti nell'alterazione illecita del risultato di partite di calcio svoltesi tra squadre dilettantistiche, altresì noto come *match-fixing*, oggetto del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Prato.

Rileva come tali vicende pongano indubbiamente sempre tutti di fronte alla necessità, nell'attività di valutazione, di essere attenti osservatori della realtà, e di fare riferimento non solo alle regole sportive, ma anche a quelle dello Stato. Al riguardo, reputa necessario svolgere alcune considerazioni sul duplice piano della regolarità delle competizioni e della necessità di contrastare il fenomeno delle *combine* anche in quanto esso avvantaggia le organizzazioni criminali.

Osserva che quindi esiste un doppio aspetto che non può essere sottaciuto per quanto riguarda Matteo Trefoloni che, come si è potuto apprendere anche grazie ai giornali, è stato assolto in primo grado con formula piena perché il fatto non sussiste. Nella logica del principio costituzionale e garantistico della presunzione di non colpevolezza e alla luce della sentenza di assoluzione di primo grado si augura che possa essere lasciato il giusto spazio alle valutazioni di opportunità, consentendo al signor Trefoloni di difendersi anche nei gradi successivi di giudizio. Nello stigmatizzare l'eccessiva durata dei procedimenti penali anche per imputazioni gravi come quella in esame ribadisce la necessità di tenere conto del fatto che la sentenza di assoluzione di primo grado consente di guardare al caso in esame con minore preoccupazione. Invero, lungi dal distogliere l'attenzione dal medesimo, ritiene che si debbano confermare le dovute garanzie di presunzione di non colpevolezza

per l'imputato e che, contemporaneamente, si debba tenere conto sia delle norme dell'ordinamento sportivo sia di quelle statali ed europee. Al riguardo, afferma che provvederà a monitorare la vicenda in esame anche sollecitando rispettosamente, se e dove possibile, gli organi competenti affinché si giunga a una puntuale definizione della condizione del signor Trefoloni in quanto reputa opportuna l'eliminazione delle eventuali « zone d'ombra » e come, al contrario, sia necessario fare chiarezza sulla correttezza del comportamento di questa persona che ha ricoperto un ruolo di primo piano nell'ambito del sistema arbitrale.

Dichiara di voler cogliere l'occasione della discussione dell'interrogazione in esame anche per manifestare la propria intenzione di rilanciare l'azione del Governo nei confronti del cosiddetto *match-fixing*, ribadendo come il rischio di *combine* non riguardi soltanto le categorie più esposte mediaticamente ma anche quelle meno esposte e più delicate, ricordando come a volte, illegalmente, si scommette anche sulle partite degli adolescenti, ciò che costituisce una piaga che bisogna cercare di debellare con norme sempre più efficaci.

Coglie, infine, l'occasione per informare la Commissione del rilancio dell'azione congiunta con il Ministro Piantedosi inerente i due organismi incardinati presso il Ministero dell'interno che si occupano di monitorare e reprimere il fenomeno del *match-fixing* affinché essi possano trovare un nuovo impulso e soprattutto possano rendere partecipi le istituzioni degli effetti di questa attività di monitoraggio che deve essere in grado di comunicare e di far comprendere che il presidio rimane costante. Confida, quindi, nella sensibilità di tutto il sistema calcistico, che va allenata anche attraverso l'informazione e la sollecitazione, sul fatto che i tesserati e gli arbitri non possono offrire disponibilità di qualsiasi tipo relativamente alle scommesse di carattere sportivo. Ciò vale tanto più per la classe arbitrale, alla quale riconosce tutto il suo valore anche civico e morale, non tanto perché senza l'arbitro non si può giocare, ma

proprio perché essa è l'emblema delle garanzie deve interpretare.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) replicando, rileva la necessità di svolgere alcune considerazioni non strettamente attinenti al tema dell'interrogazione, dal momento che il medesimo è stato, di fatto, superato dalla mancata conferma di Matteo Trefoloni quale responsabile del settore tecnico arbitrale.

Pur condividendo le riflessioni svolte dal Ministro sulla necessità di rispettare la presunzione di non colpevolezza e, quindi, di attendere il passaggio in giudicato della sentenza definitiva per poter definire una responsabilità, ritiene che il tempo trascorso tra la presentazione dell'interrogazione e la seduta odierna sia eccessivo, dal momento che la risposta da parte del Governo è pervenuta quando ormai è venuto meno il senso stesso dell'interrogazione stessa.

Prosegue ringraziando il Ministro anche per aver affrontato anche il tema delle aggressioni agli arbitri, sul quale ricorda che il Partito Democratico è intervenuto attraverso la formulazione di proposte emendative e di ordini del giorno, rilevando come purtroppo esso coinvolge non solo gli addetti ai lavori e come stia assumendo una piega davvero preoccupante anche nelle partite che si svolgono nelle competizioni professionistiche minori e dilettantistiche. Dichiara quindi la disponibilità del Partito Democratico a condividere ogni provvedimento che affronti con la dovuta serietà il suddetto tema.

Per quanto attiene, invece, alla questione del cosiddetto *match-fixing* ribadisce il proprio rammarico per il voto espresso oggi nella Commissione cultura del Senato che è stata una vera e propria occasione persa per una convergenza sul tema, non essendo negoziabile per il Partito Democratico l'aspetto riferentesi alla pubblicità e alla sponsorizzazione dell'attività delle società di scommesse sportive. Afferma, infatti, di essere preoccupato dell'esposizione dei minori ad un facile accesso al mondo delle scommesse sportive e auspica di potersi confrontare in futuro con il Governo su questo tema, come su quello degli stadi,

del credito d'imposta, dei finanziamenti ai settori giovanili e al calcio femminile.

5-01905 Provenzano: Iniziative per garantire la realizzazione del progetto di rigenerazione e rifunzionalizzazione dello stadio « Vincenzo Presti » di Gela.

Il Ministro Andrea ABODI risponde all'interrogazione evidenziando come il tema affrontato stia particolarmente a cuore al Governo non soltanto per quanto riguarda lo stadio di Gela ma in termini generali. Ricorda infatti che nell'ambito delle misure destinate dal PNRR agli investimenti dell'impiantistica sportiva pubblica comprese le palestre scolastiche circa lo 0,34 per cento è destinato agli impianti sportivi e circa lo 0,3 per cento per le palestre scolastiche.

Non sono certamente misure che possono soddisfare le aspettative del Governo in questo settore ma cercano di andare incontro alle esigenze di riequilibrio territoriale per quanto riguarda gli impianti sportivi. Al riguardo evidenzia che nonostante l'impegno sistematico e profondo del Ministro Valditara ci sarà bisogno di piani di lungo periodo per colmare le attuali lacune. Ricorda che il Ministro Valditara ha messo a disposizione delle palestre scolastiche, in poco tempo, il doppio delle risorse del PNRR e questo dato fornisce indicazioni precise su quanto poco sia stato destinato a suo tempo.

Ritiene che a Gela, probabilmente come in pochi altri luoghi, si sono concentrate una serie di difficoltà di carattere tecnico e una sostanziale difficoltà dell'Amministrazione di reagire a queste difficoltà.

Evidenzia quindi che sarà sua cura dare, insieme al Dipartimento per lo sport e a Sport e Salute spa, ogni possibile supporto tanto più a Gela, ma non solo, perché si possano rispettare i termini previsti dal PNRR anche auspicando che ci possa essere qualche piccola elasticità che consenta di recuperare il tempo perduto: questo ritiene possa valere per tutti gli interventi di Gela relativi al *cluster 1* e al *cluster 2*: si tratta di circa 3 milioni di euro che non possono certamente andare perduti ma, al

contrario, occorre fare in modo che quella comunità che ha conosciuto e della quale ha apprezzato anche la passione sportiva possa godere di queste infrastrutture a partire dallo stadio Vincenzo Presti così come dell'impianto polivalente Macchitella. Conferma quindi che il suo impegno sarà dedicato non soltanto per rispondere all'interrogazione in termini di allerta ma anche individuando la soluzione del problema come evidenziato (*vedi allegato 3*).

Giovanna IACONO (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta che giunge assai tardivamente avendo depositato l'interrogazione il 24 gennaio 2024.

Segnala quindi di aver già ricevuto un aggiornamento delle informazioni da parte dell'Amministrazione comunale di Gela che sta seguendo la vicenda che ha molto a cuore trattandosi di uno stadio comunale, un impianto sportivo per quella città molto importante tra l'altro utilizzato anche dalla prima società calcistica e da tutta la collettività di Gela. Evidenzia che la stessa Amministrazione comunale ha fatto richiesta a inizio di quest'anno di una proroga del termine per la realizzazione della ristrutturazione dello stadio che sembra sia stata concessa.

Conclude sottolineando che continuerà a monitorare l'evolversi di tale vicenda al fine di poter contribuire a garantire l'effettiva realizzazione delle modifiche ad un impianto sportivo tanto importante non solo per quella città ma anche per tutto il territorio provinciale di Caltanissetta.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO 1

5-01548 Roggiani: Iniziative per garantire lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali Milano Cortina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,

ringrazio l'onorevole interrogante per avermi dato la possibilità di fare chiarezza sui tempi di realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, che si terranno dal 6 al 15 marzo dello stesso anno.

Innanzitutto, desidero sottolineare che la particolare rilevanza dei Giochi Paralimpici non deriva unicamente dal fatto che, in quel contesto, eccellenze sportive provenienti da tutto il mondo possono regalare agli amanti dello sport un evento memorabile, ma anche dal fatto che, come ho avuto modo di sottolineare più volte, le Paralimpiadi rappresentano un potente veicolo di inclusione e coesione sociale, che contribuiscono a rilanciare l'opera quotidiana di sensibilizzazione e responsabilizzazione rispetto al tema delle pari opportunità, su cui è necessario investire nel tempo, al fine di conseguire un miglioramento sociale costante e diffuso.

Vengo ora all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con cui si chiede al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per le disabilità « quali iniziative il Governo [intenda] intraprendere, per quanto di competenza, al fine di garantire il pieno svolgimento delle Paralimpiadi e la realizzazione nei tempi dei progetti infrastrutturali per lo svolgimento delle gare ».

A tal proposito, voglio chiarire che l'attuazione degli interventi sportivi e infrastrutturali compresi nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 sta proseguendo nel rispetto della tempistica dettata dallo stesso decreto, in linea con i singoli cronoprogrammi.

Lo stato di avanzamento procedurale e finanziario delle opere non evidenzia ritardi che possano compromettere il regolare svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026.

In particolare, le opere relative alle *venue* sportive, da Cortina a Bormio e Livigno, sono in fase di esecuzione più che avanzata, ove non già concluse.

Vorrei evidenziare, inoltre, che sul sito web di Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 è disponibile la piattaforma « *Open Milano Cortina 2026* », progetto unico nel suo genere – tra i primi al mondo nell'ambito degli appalti pubblici – che prevede l'aggiornamento costante e dinamico del Piano delle 100 opere olimpiche, con l'obiettivo di assicurare a tutti i portatori di interesse la possibilità di accedere alle principali informazioni di ciascun intervento.

I dati sono scaricabili in formato aperto, aggiornati ogni 45 giorni e integrati con i principali dati ambientali; per ciascun progetto sono consultabili *step* procedurali e *milestone*, così come i riferimenti degli appaltatori e dei subappaltatori.

Questo perché, come ho sempre ribadito in ogni occasione di discussione sul tema, SIMICO è un soggetto che opera per un interesse pubblico e per il quale la trasparenza rimane una direttrice ineludibile, così come l'efficienza e la sostenibilità ad ampio spettro. L'intero piano delle opere in capo alla società è sottoposto a vigilanza e controllo pubblici, e risponde ai predetti principi. In merito alle opere di sua competenza, la società è sempre stata a disposizione delle associazioni e di tutti i soggetti interessati per fornire documenti e informazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente.

L'obiettivo di Open Milano Cortina 2026 non è, infatti, solo quello di assicurare

la trasparenza sul Piano delle Opere, ma anche quello di promuovere una cultura della trasparenza sostanziale e della legalità nell'ambito degli appalti e investimenti pubblici.

Grazie a questo strumento, ogni cittadino ha la possibilità di seguire l'evoluzione dei lavori, comprendere gli investimenti e le infrastrutture di cui godranno non solo territori interessati dalle Olimpiadi, ma l'intero Paese.

In tal senso, mi preme sottolineare come le opere infrastrutturali stradali e ferroviarie siano state concepite come interventi di «*legacy*», ossia come eredità post-olimpica per i territori che ospiteranno l'evento sportivo internazionale; pertanto, la loro realizzazione non risponde all'esigenza transitoria di garantire il regolare svolgimento dei Giochi (comunque assicurato dalle infrastrutture esistenti), bensì a esigenze strutturali di rilancio e sviluppo

economico a cui il Governo ha dato, sin dal suo insediamento, la massima priorità.

Per ciò che concerne, invece, i Giochi olimpici invernali giovanili del 2028, ricordo che la 143^a Sessione del Comitato Olimpico Internazionale ha deliberato, in data 30 gennaio 2025, l'assegnazione all'Italia dell'evento, che si terrà sulle Dolomiti e in Valtellina, per lo più nelle stesse *venue* che avranno ospitato i Giochi Milano Cortina 2026.

Si tratta di un'ulteriore un'occasione sportiva di grande importanza, ma anche di un'opportunità di crescita per l'intera nazione, in cui lo sport è, ancora una volta, veicolo di inclusione e coesione sociale, in grado di ispirare le giovani generazioni e lasciare in eredità strumenti educativi e iniziative sociali, che continueranno a generare valore ben oltre la chiusura degli YOG 2028.

ALLEGATO 2

5-01865 Berruto: Criticità relative alle nomine negli organismi di disciplina del giuoco del calcio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,

ringrazio l'onorevole interrogante che mi consente di affrontare e mettere in luce un tema che ha suscitando una grande attenzione da parte dei media e dei cittadini e che riveste una importante rilevanza sociale, nel quale i valori dello sport senz'altro devono prevalere.

Occorre a tal riguardo fare delle precisazioni.

L'Associazione italiana arbitri (AIA) è l'organismo componente della Federazione Italiana Giuoco Calcio che si occupa del reclutamento, della formazione, della gestione tecnica, associativa e disciplinare degli arbitri di calcio italiani. È dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa, che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni, ed assolve alla gestione che le è stata delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali. Infatti, l'articolo 1 del suo regolamento prevede espressamente che l'AIA riunisce, nel contesto della FIGC, «gli arbitri italiani che [...] prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa». Si tratta, invero, di una previsione che si adegua allo Statuto C.O.N.I. che, all'articolo 33, comma 1, prevede che «gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva [...], allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità».

L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI, nonché allo Statuto FIGC ed ai principi informativi emanati dal Consiglio Federale. I re-

golamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione.

L'Associazione, quindi, è l'organo competente per il reclutamento, la formazione, l'inquadramento e l'impiego degli arbitri, nel rispetto delle regole e dei principi anzidetti, a garantendo condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale. Pertanto, nel reclutare e nominare i propri componenti (da quelli tecnici a quelli che fanno parte degli organi di vertice) segue un proprio regolamento e un codice etico, contenente i principi normativi e le linee guida che caratterizzano tutte le attività dell'AIA e dei suoi associati, la sua organizzazione e la gestione interna, e a cui ogni direttore di gara deve attenersi anche nello svolgimento delle relative attività, tecniche e disciplinari. Al riguardo, il predetto complesso regolamentare e di norme etiche non prevede espressamente specifiche situazioni di incompatibilità rilevanti nel caso di specie.

Venendo ai fatti oggetto del quesito e che hanno interessato il precedente responsabile tecnico arbitrale Matteo Trefoloni, in carica dalla stagione 2020/21 fino all'elezione dell'attuale responsabile, ritengo indispensabile ricostruire la vicenda.

In merito alla presunta opposizione alla nomina di Trefoloni quale responsabile tecnico arbitrale, sollevata durante la riunione del 3 luglio 2023, da parte di quattro componenti del Comitato nazionale, va sottolineato che, in assenza di norme regolamentari, in materia di incompatibilità, violate nel corso della relativa procedura, la stessa si configura come una mera valutazione di opportunità da parte dei soggetti proponenti e designanti, sulla quale l'Associazione conserva piena indipendenza e autonomia organizzativa e decisionale e l'au-

torità politica non ha, viceversa, alcun margine di intervento o regolazione. Né all'interno del regolamento dell'AIA, come detto, risulta presente alcuna disposizione che disciplini le cause di incompatibilità relative all'elezione del Responsabile tecnico arbitrale.

Nel caso di Trefoloni, inoltre, è sicuramente da considerare che tale nomina abbia corrisposto, invero, ad una reiterata conferma. Infatti, l'associato ha ricoperto questo ruolo a partire dalla stagione 2020/21 ed ha ricevuto la prima nomina sotto la Presidenza dell'associato Marcello Nicchi, iniziata nel 2009. Pertanto, il ruolo di Trefoloni è stato di volta in volta confermato (prima dalla presidenza Nicchi, poi Trentalange, eletto nella tornata elettorale del febbraio 2021, dunque a seguito dell'assoluzione avvenuta nel 2020 e infine dalla presidenza Pacifici, eletto nell'aprile 2023) – fino all'elezione del sig. Antonio Damato per la stagione 2024/2025 –, anche da Presidenti e relativi Comitati nazionali espressivi di orientamenti interni differenti tra loro.

Venendo alla vicenda giudiziaria, invece, in data 30 gennaio 2020 il Tribunale di Prato ha assolto con la c.d. formula piena l'associato Trefoloni il quale, dunque, è stato dichiarato innocente perché « il fatto non sussiste », all'interno della maxi-inchiesta, che ha preso il nome di « Calciopoli Toscana ».

A seguito di questa decisione, la Procura ha proposto appello, il quale, sentiti CONI e FIGC, risulta ancora pendente. In tale contesto, pertanto, e in assenza della definizione della relativa vicenda sul piano giudiziario, la circostanza riportata dall'interrogante riguardo la scelta, da parte di alcuni componenti del Comitato nazionale, di dissentire alla nomina in questione è stata probabilmente giudicata dai soggetti designanti come dettata dalla diffidenza nei confronti di un associato che è rimasto coinvolto in un'inchiesta, ma non è stata valutata tale da determinarne l'inopportunità. Anche su tale valutazione, ribadisco, l'autorità politica non può entrare come non potrebbe in occasione di qualsiasi altra nomina, elezione o designazione, all'in-

terno dell'ordinamento sportivo, in assenza di leggi dello Stato violate. Va anche notato che l'esito di un giudizio penale non necessariamente assumerà una portata vincolante in sede disciplinare sportiva, dovendo l'organo sportivo procedere ad autonoma valutazione dei fatti acclarati già in sede penale. Tale principio deriva dall'articolo 38, comma 5, lettera a), del codice di giustizia sportiva, secondo cui « l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto ».

Ciò che invece rimane compito dello Stato, anche al fine, come chiesto dall'interrogante di evitare situazioni come quelle legate alla frode sportiva che rappresenta, a mio parere assieme al *doping*, uno dei fenomeni più preoccupanti e gravi per il mondo dello sport, è quello dell'attenzione, in termini legislativi e di assetto ed efficacia delle norme, alla regolamentazione e repressione dei relativi episodi, sempre seguendo la strada della collaborazione tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

Sul piano dell'ordinamento dello Stato, come è noto, la legge n. 39 del 2019 ha recepito la Convenzione del Consiglio d'Europa fatta a Magglingen/Macolin il 18 settembre 2014. Detta Convenzione ha lo scopo di « prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali », nonché di « promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorità pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive ». L'articolo 12 della sopracitata Convenzione, inoltre, reca « Scambio di informazioni tra le autorità pubbliche competenti, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse sportive » ed è volto a rafforzare la cooperazione tra le organizzazioni sportive e le autorità giudiziarie nazionali, prevenendo la condivisione di informazioni riguardanti la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

In relazione a tale ambito, dal 2020, voglio ricordare che il Procuratore generale

dello sport fa parte della delegazione italiana in rappresentanza del CONI, sia nelle riunioni del Comitato, sia nelle Assemblee plenarie. La Procura generale dello sport, che l'ordinamento sportivo colloca in posizione di sovra-ordinazione rispetto alle Procure federali, ha, inoltre, stipulato diversi accordi come quelli per le segnalazioni di anomalie sulle scommesse sportive e sui relativi flussi o quello sfociato nel Protocollo d'Intesa, sottoscritto l'8 ottobre 2020 con l'Agenzia delle dogane e monopoli, finalizzato ad uno scambio di dati idoneo a identificare i nominativi di tesserati resisi eventualmente responsabili di violazioni disciplinari sportive, anche in carenza di un corrispondente procedimento aperto innanzi alla giustizia ordinaria per il reato di frode sportiva.

Tutto ciò premesso, dunque, sul presupposto che è nell'intreccio delle norme statali e sportive che si configura la linea di

azione comune e la salvaguardia dei valori della sana competizione sportiva e del rispetto delle leggi, ciascuno nelle relative competenze, rimane la consapevolezza che sia necessario intensificare e incrementare gli sforzi e la cooperazione tra le istituzioni, tanto a livello statale quanto in ambito sportivo, per contrastare un fenomeno sempre più preoccupante non solo per il mondo dello sport.

La classe arbitrale ha un ruolo centrale nello sport; tutto si deve basare sui principi di trasparenza, unitamente alla lealtà, correttezza e probità nei comportamenti e se ciò non si verifica la risposta deve essere appropriata e definitiva. Lo dobbiamo per le centinaia di migliaia dei tifosi che ogni domenica popolano gli stadi e seguono con passione la propria squadra. Il rispetto che è dovuto loro si dimostra nei comportamenti dei giocatori, dei dirigenti e degli arbitri.

ALLEGATO 3

5-01905 Provenzano: Iniziative per garantire la realizzazione del progetto di rigenerazione e rifunzionalizzazione dello stadio « Vincenzo Presti » di Gela.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,

L'onorevole interrogante, con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, chiede « se [...] il rischio di perdere il finanziamento corrisponda al vero e quali iniziative, per quanto di competenza, sia possibile porre in essere per [...] garantire la realizzazione degli interventi di rigenerazione e rifunzionalizzazione dello stadio "Vincenzo Presti" di Gela ».

A tal fine desidero illustrare agli onorevoli deputati della Commissione VII, l'attuale stato di avanzamento degli interventi dedicati allo stadio di Gela, con particolare riferimento ai profili programmatici e finanziari.

Ricordo, innanzitutto, che per quanto concerne la nuova costruzione dell'impianto polivalente Macchitella (*Cluster 1*) e l'opera di rigenerazione e rifunzionalizzazione dello stadio Vincenzo Presti (*Cluster 2*), entrambi gli interventi sono stati ammessi a finanziamento e, precisamente: per l'impianto polivalente Macchitella, l'importo previsto è pari a 1.500.000,00 euro – interamente finanziato con contributo PNRR mentre, per l'intervento di rigenerazione e rifunzionalizzazione dello Stadio, l'importo è pari a 1.500.000,00 euro, di cui 1.000.000,00 di euro a valere sulle risorse del PNRR e 500.000,00 euro a titolo di compartecipazione alla spesa da parte del Soggetto Attuatore.

In conto ad entrambi gli interventi ammessi a finanziamento è stata erogata l'anticipazione del 10 per cento (rispettivamente pari a 150.000,00 euro e a 100.000,00 euro); tuttavia, ad oggi, non risulta che il comune abbia disposto l'affidamento dell'incarico progettuale, e nessun elaborato tecnico è stato caricato sulla piattaforma di

monitoraggio e rendicontazione dedicata (« ReGiS »), ad eccezione di alcune relazioni dello studio di fattibilità, che però non sono sufficienti all'indizione della gara per l'aggiudicazione dei lavori. A tal proposito, si evidenzia che il comune di Gela si era impegnato a dare corso all'aggiudicazione dei lavori per entrambi i *Cluster* entro il 31 dicembre 2024, con stipula del contratto entro il 31 gennaio 2025, ma ad oggi la gara non risulta avviata.

Nell'atto di sindacato ispettivo viene riferito che « il finanziamento da 1 milione di euro previsto dal PNRR risulterebbe a rischio se in tempi brevi l'amministrazione comunale non provvederà ad approvare la variazione di bilancio che lo riguarda ». Sul punto, si segnala che il Dipartimento per lo Sport non è mai entrato nel merito della variazione di bilancio, e che la criticità riscontrata per entrambi gli interventi deriva dalla prolungata inerzia del Soggetto Attuatore, che non ha ritenuto di attivare l'incarico per i servizi di progettazione – pur disponendo sin dal 19 gennaio 2023 delle somme erogate a titolo di anticipazione per un importo complessivo di 250.000 euro, nonostante il formale impegno assunto, con la stipula dell'Accordo di concessione del finanziamento, di aggiudicare i lavori nel rispetto della *milestone* del 31 marzo 2023.

Seppur più volte sollecitato, il comune non ha, ad oggi, fornito informazioni piene in merito all'avanzamento dello stato di attuazione degli interventi, tant'è che con l'ultima nota, in data 9 dicembre 2024, veniva anche ricordata la possibilità di avviare il procedimento di revoca, in mancanza di riscontro. Con riferimento a tale ultima richiesta, il comune si è limitato a comunicare la volontà di « ...avviare le at-

tività di affidamento dei lavori, che presumibilmente potrebbero avere termine entro il prossimo 30 aprile. »

Nella consapevolezza della necessità di ovviare alla situazione descritta, in data 24 febbraio 2025, il Dipartimento per lo sport ha svolto una riunione da remoto con il comune, alla quale sono intervenuti, per l'ente locale, il Responsabile Unico del Procedimento, un dirigente tecnico, l'assessore ai lavori pubblici e l'assessore allo sport. Nel corso dell'incontro, in cui sono state evidenziate tutte le tempistiche, le condizionalità e i principi previsti dal PNRR, il comune ha confermato di non disporre, allo stato attuale, di un compiuto livello di progettazione, e ha assunto l'impegno di acquisirlo quanto prima, nonché di elaborare e trasmettere un nuovo cronoprogramma di dettaglio delle varie fasi.

Quello che posso garantire in merito, è l'impegno personale a seguire la vicenda

in modo da poter fornire tutto l'impulso necessario alla sua definizione nel più breve ed efficiente modo possibile. Il Dipartimento per lo sport continuerà a monitorare lo stato di avanzamento del processo e a verificare la compatibilità delle varie fasi riportate nel cronoprogramma che sarà trasmesso dal comune; in caso di esito positivo della verifica, il Dipartimento monitorerà l'effettiva realizzazione del progetto, fornendo ogni supporto necessario.

In conclusione, voglio rassicurare che l'amministrazione titolare continuerà a farsi parte attiva nel supportare il comune nel superamento degli impedimenti e delle vicissitudini legate al progetto, cercando tutte le soluzioni possibili per accelerare il completamento dell'intervento il quale, non deve subire ulteriori ritardi, che avrebbero l'effetto di rendere impossibile tale risultato entro il 2026 e, conseguentemente, improcrastinabile la revoca del finanziamento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione	82
Sulla pubblicità dei lavori	83
5-03661 Pastorella: Effetti dell'espansione di Poste Italiane nel mercato delle telecomunicazioni sulla concorrenza dei settori non postali	83
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	89
5-03662 Casu: Aumento dei limiti di potenza dei satelliti non-geostazionari e assegnazione della banda E	83
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	90
5-03663 Iaria: Tutela dell'infrastruttura di rete italiana dalle iniziative speculative di soggetti esteri e partecipazione statale in FiberCop	83
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	91

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	84
Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. C. 1976 Pella (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	84
ALLEGATO 4 (Nuovo testo adottato come testo base)	92

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (<i>body shaming</i>). C. 1049 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	87
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 13.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che il deputato Franco Tirelli, appartenente al gruppo Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al

Centro) – MAIE – Centro Popolare, è entrato a far parte della Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03661 Pastorella: Effetti dell'espansione di Poste Italiane nel mercato delle telecomunicazioni sulla concorrenza dei settori non postali.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, ringrazia il sottosegretario Bitonci per la risposta, pur ritenendola non esaustiva.

Fa presente, infatti, che il rappresentante del Governo ha affrontato in modo generico le due questioni sollevate e non ha chiarito, ad esempio, in che modo l'operazione genererà benefici a favore di TIM S.p.A.

Ritiene, in particolare, che l'Esecutivo si sia limitato a ribadire quanto già affermato dall'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, in merito alla necessità dell'azienda di espandere il proprio campo di intervento in nuovi settori, dal momento che il servizio postale universale non risulta più essere, ad oggi, sufficientemente redditizio.

Chiarisce, inoltre, che le proprie perplessità non concernono i benefici che sicuramente l'operazione in commento porterà a TIM S.p.A., bensì l'ingresso di Poste Italiane in un nuovo settore di mercato e il rispetto da parte della medesima delle regole di concorrenza in esso vigenti.

Non ritenendo pertanto la risposta del sottosegretario Bitonci sufficiente a sciogliere i dubbi portati all'attenzione dell'E-

secutivo, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema.

5-03662 Casu: Aumento dei limiti di potenza dei satelliti non-geostazionari e assegnazione della banda E.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta data e, in particolare, per aver fornito elementi utili all'esame e al confronto attualmente in corso in Assemblea sul disegno di legge in materia di economia dello spazio e, nello specifico, sull'articolo 26 del provvedimento, concernente proprio l'uso avanzato dello spettro radioelettrico.

Ritiene, infatti, che l'assunzione degli impegni annunciati all'interno della risposta da parte del Governo e la cautela con la quale lo stesso ha dichiarato di voler procedere in tale settore strategico riducono le preoccupazioni già ampiamente espresse sul tema, concernenti soprattutto il rischio che a livello europeo si seguano percorsi non coordinati.

Auspica, pertanto, che tali elementi possano alimentare un ulteriore approfondimento del tema da parte dell'Esecutivo, nonché l'adozione di una normativa che persegua esclusivamente l'interesse generale.

5-03663 Iaria: Tutela dell'infrastruttura di rete italiana dalle iniziative speculative di soggetti esteri e partecipazione statale in FiberCop.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando le tensioni tra KKR ed il *management* di FiberCop ed evidenziando come sia stata superata la politica dei precedenti governi Conte I e II volta alla realizzazione di una rete unica.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, prende atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo in merito al deficit di due miliardi di euro in cinque anni previsto dal direttore finanziario di FiberCop, che si riserva di verificare.

Dubita, inoltre, delle reali intenzioni dell'Esecutivo, ritenendo che lo scopo effettivamente perseguito sia quello di acquisire il controllo della società TIM e della sua infrastruttura di rete, soprattutto a fronte del crescente interesse che la medesima infrastruttura sta ultimamente generando tra gli operatori del settore.

Dichiara, in conclusione, di non condividere l'operato del Governo sul tema, ribadendo la propria preoccupazione per la scelta di discostarsi dalla linea definita dai precedenti Esecutivi.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso.

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in ma-

teria di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.

C. 1976 Pella.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento in sede referente nelle sedute dell'11 dicembre 2024 e del 29 gennaio 2025, procedendo nella seduta del 18 febbraio 2025 a conferire al relatore Caroppo il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea.

Ricorda altresì che sul testo sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Cultura e Ambiente, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha rinunciato ad esprimere il parere.

Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento in sede legislativa, cui l'Assemblea ha consentito nella seduta di ieri.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, composta di un solo articolo, mira ad agevolare l'attività sportiva in strada attraverso una semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni in materia di competizioni sportive su strada.

Perseguendo tale finalità, essa apporta diverse modifiche all'articolo 9 del codice della strada, per le quali rinvia alla relazione già svolta nel corso dell'esame in sede referente nella seduta dell'11 dicembre 2024.

Ricorda altresì che la Commissione aveva approvato due emendamenti di coordinamento tecnico del testo.

Propone dunque di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 1976, come modificato nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 4*).

Ringrazia, in conclusione, i componenti della Commissione per la disponibilità di-

mostrata e, in particolare, il presidente Deidda ed i colleghi Pastorino e Tassinari per aver sottoscritto la proposta di legge in esame.

Rivolge, infine, un ringraziamento agli uffici per aver contribuito alla rapida approvazione del provvedimento.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia la posizione favorevole del gruppo del Partito Democratico.

Giudica, infatti, pienamente condivisibili le finalità perseguite dal provvedimento in esame, alla luce della sempre maggiore farraginosità delle procedure autorizzative previste per le competizioni sportive su strada, causata dalla sovrapposizione delle competenze di diverse amministrazioni.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime la posizione favorevole del Governo sulla proposta di legge in esame.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo della proposta di legge C. 1976, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (*vedi allegato 4*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che, sulla base delle intese intercorse, i Gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti, al fine di pervenire tempestivamente all'approvazione del provvedimento.

Avverte che, consistendo la proposta di legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale.

Comunica altresì che non sono stati presentati ordini del giorno.

Elena MACCANTI (LEGA), intervenendo in dichiarazione di voto finale, annuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Ringraziando il collega Pella, manifesta la propria soddisfazione per la rapidità con cui la Commissione è riuscita a concludere l'esame del provvedimento.

Nel riconoscere i meriti della proposta di legge in esame, fa presente come la semplificazione delle procedure amministrative e la promozione delle attività sportive e del benessere psico-fisico siano finalità pienamente in linea con le politiche perseguite dall'attuale maggioranza.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto finale, annuncia il voto favorevole della propria forza politica.

Esprime il proprio apprezzamento per le finalità perseguite dalla proposta di legge in esame, ritenendo che la semplificazione della procedura autorizzativa prevista per le competizioni sportive su strada consentirà anche di agevolare il lavoro dei sindaci, delle amministrazioni degli enti locali e dei cittadini impegnati nella loro organizzazione.

Auspica, in conclusione, che la Commissione possa procedere con le stesse modalità anche in relazione ad altri provvedimenti in corso di esame e rispetto ai quali si registra un ampio consenso da parte delle forze politiche, quali ad esempio quelli in materia di *data center*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Indice quindi la votazione finale per appello nominale sul nuovo testo della proposta di legge C. 1976.

La Commissione approva all'unanimità, con votazione finale nominale, il nuovo testo della proposta di legge C. 1976, di iniziativa dei deputati Pella ed altri, recante « Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada ».

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.15.

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*).

C. 1049.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gaetana RUSSO (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari sociali sulla proposta di legge recante l'istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*) (C. 1049).

Ricorda che il provvedimento in esame riconosce il giorno 16 maggio quale appunto Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone, al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità di tali comportamenti offensivi e di promuovere ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare le condotte volte a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico.

Rileva che i profili di interesse della Commissione Trasporti appaiono limitati.

Segnala, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 3, in virtù delle quali le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e le associazioni ed enti del Terzo settore promuovono campagne informative e di sensibilizzazione sul tema del

body shaming attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione telematici per perseguire una serie di finalità, tra le quali quella di promuovere un uso consapevole dei *social media*, sviluppare una consapevolezza critica delle immagini ideali e ritoccate sui *social media* e nella pubblicità, nonché promuovere un uso consapevole del linguaggio e delle tecnologie digitali, rispettoso della reputazione altrui.

Richiama, inoltre, la norma di cui all'articolo 5, la quale dispone che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicuri gli adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.25.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 26 febbraio 2025 e della riunione odierna dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO MARZO-MAGGIO 2025**MARZO**

Seguito dell'esame delle proposte di legge Longi C. 1316 e abbinate – « Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori » (*in congiunta con la X Commissione Attività produttive*).

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 1976 Pella – « Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada ».

Seguito dell'esame delle proposte di legge Pastorella C. 1928 e abbinate – « Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati ».

Esame della proposta di legge C. 1935 Cangiano – « Modifica dell'articolo 49 del codice della navigazione, in materia di beni non amovibili realizzati o acquistati dal concessionario, e altre disposizioni per il sostegno e la promozione della portualità turistica » (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della VI Commissione Finanze*).

Esame della proposta di legge C. 2046 Fede – « Disposizioni concernenti l'istitu-

zione di un titolo di viaggio mensile per il trasporto pubblico a prezzo agevolato ».

Esame della proposta di legge C. 273 Cappellacci – « Modifica all'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni relative alla continuità territoriale marittima ».

Discussione della risoluzione Frijia 7-00204 – Misure per la sicurezza dei sistemi di telecomunicazione sottomarini e della navigazione.

APRILE

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Seguito dell'esame della proposta di legge Centemero C. 1084 e abbinate – « Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale » (*in congiunta con la X Commissione Attività produttive*).

Esame della proposta di legge C. 1856 Tenerini – « Disposizioni per la disciplina dell'attività di creatore di contenuti digitali ».

Esame della proposta di legge C. 1788 Furfaro – « Norme per la tutela della trasparenza e della parità di trattamento nella gestione di informazioni e contenuti di carattere sociale e politico sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche » (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della VII Commissione Cultura*).

Discussione della risoluzione Raimondo 7-00263 – Interventi per l'introduzione del sistema di guida autonoma.

MAGGIO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Esame della proposta di legge C. 1823 La Salandra – « Istituzione della Giornata nazionale della cultura motociclistica ».

Esame della proposta di legge C. 612 Pittalis – « Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernenti l'istituzione delle autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna settentrionale e del Mare di Sardegna meridionale ».

Esame della proposta di legge C. 2141 Frijia – « Disposizioni in materia di locazione occasionale di autocaravan ».

Esame della proposta di legge C. 818 Nazario Pagano – « Introduzione dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di identificazione dei destinatari dei servizi di memorizzazione permanente di informazioni ».

Esame della proposta di legge C. 731 Pavanelli – « Modifica all'articolo 8 del

decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di valutazione dei progetti concernenti l'utilizzazione di infrastrutture ferroviarie di carattere locale per il transito di veicoli ferroviari leggeri destinati al trasporto pubblico e la programmazione di servizi di trasporto rapido di massa svolti mediante autobus e filobus snodati ».

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo e le proposte di nomina assegnati alla Commissione; atti dell'Unione europea di interesse della Commissione; i progetti di legge da esaminare in sede consultiva.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-03661 Pastorella: Effetti dell'espansione di Poste Italiane nel mercato delle telecomunicazioni sulla concorrenza dei settori non postali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Come noto agli onorevoli interroganti, il 15 febbraio scorso, il consiglio di amministrazione di Poste Italiane S.p.A. ha deciso a favore dell'acquisizione del 9,81 per cento delle azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. da Cassa Depositi e Prestiti, anche attraverso uno scambio azionario che prevede la cessione dell'intera partecipazione detenuta da Poste Italiane in Nexi S.p.A. – pari al 3,78 per cento circa del capitale sociale – a favore della stessa Cassa Depositi e Prestiti.

Al riguardo, si specifica che la competenza del MIMIT risiede nel disciplinare prevalentemente i rapporti tra lo Stato e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale.

La suddetta operazione societaria, invece, risponde a scelte di strategia industriale di Poste Italiane e CDP. In particolare, essa è stata considerata quale operazione « di minore rilevanza » (posto che sia Poste Italiane che CDP sono sottoposte al controllo del MEF) ed è stata approvata direttamente dal consiglio di amministrazione di Poste Italiane, previo parere favorevole espresso dal Comitato parti correlate e soggetti collegati costituito al suo interno.

Per quello che riguarda specificamente Poste Italiane, l'azienda già ricomprende,

tra le sue attività, servizi finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento e servizi di telefonia destinati a famiglie, aziende ed amministrazioni pubbliche. Pertanto, l'acquisto della partecipazione TIM si innesta nei rapporti commerciali già avviati tra le due società; a tal riguardo, è in fase avanzata la negoziazione per la fornitura di servizi per l'accesso della sua controllata Postepay all'infrastruttura di rete mobile di TIM.

La citata operazione societaria, tuttavia, potrebbe rivelarsi una scelta strategica sia per Poste che per TIM.

Infatti, in un contesto in cui – a causa dei profondi cambiamenti legati ai processi di digitalizzazione nelle relazioni sociali ed economiche – il servizio postale universale risulta in perdita, Poste Italiane ha dovuto fare scelte aziendali per affrontare la concorrenza degli altri operatori, stante i vincoli scaturenti dall'universalità del proprio servizio.

D'altro canto, la presenza di Poste Italiane quale azionista di TIM, in quanto società già attiva nel settore della distribuzione e della telefonia, potrebbe produrre effetti positivi per il futuro *business* di TIM, in un momento delicato per l'azienda di telecomunicazioni, impegnata in un processo di rilancio dopo anni di difficoltà finanziarie.

ALLEGATO 2

5-03662 Casu: Aumento dei limiti di potenza dei satelliti non-geostazionari e assegnazione della banda E.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente, grazie onorevoli interroganti.

Il tema dell'uso delle frequenze per i servizi di comunicazioni satellitari è seguito dal MIMIT partecipando costantemente ai lavori delle organizzazioni internazionali che regolano lo spettro radio, tra cui: ITU (*International Telecommunications Union*) a livello mondiale, CEPT (*European Conference of Postal and Telecommunications Administrations*) a livello continentale e altri gruppi di lavoro della Commissione europea.

Un elemento di contesto fondamentale è il seguente: i servizi satellitari sono per loro natura globali. Le decisioni regolamentari al riguardo sono efficaci se guidate dalla ricerca e l'individuazione di soluzioni armonizzate, anziché scelte autonome che potrebbero risultare inapplicabili se diverse dalle opzioni dei Paesi circostanti.

Al tal riguardo, invero, ritengo utile portare all'attenzione l'opinione preparata dal gruppo RSPG (*Radio Spectrum Policy Group*) in merito ai servizi satellitari D2D (*Direct-to-Device*) e alle regole per l'accesso al mercato, che è attualmente in consultazione pubblica. Infatti, in essa il gruppo RSPG raccomanda la definizione di regole comuni che qualunque operatore satellitare debba rispettare per offrire i propri servizi in qualunque Paese dell'Unione.

Ciò premesso, per quanto riguarda la revisione dei limiti EPFD (*Equivalent power-flux density*), rappresento che la stessa è stata discussa durante la Conferenza mondiale WRC23 (*World Radio Conference*).

Al riguardo, rappresento che la posizione iniziale della CEPT (Conferenza Eu-

ropea delle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni), di cui l'Italia fa parte, era sfavorevole alla revisione. La negoziazione avvenuta durante la Conferenza ha portato all'esito della necessità di eseguire studi più approfonditi che si svolgeranno nell'ambito di gruppi (di studio) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), mentre non ci sono attività al livello della CEPT o dell'Unione europea.

Infine, per la banda E, rappresento che questa non è ancora soggetta a decisioni di armonizzazione, né a livello dell'Unione né a livello CEPT, e ciò spinge a adoperare cautela e a preferire di attendere un coordinamento a livello europeo.

Vorrei evidenziare ancora che la banda E è attribuita dal PNRF (Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze) ai servizi satellitari nelle due bande 71-76 GHz e 81-86 GHz.

In parte di tali bande (71-74 GHz e 81-84 GHz) vi è una cogestione tra il MIMIT e il Ministero della difesa; quindi, le decisioni sull'uso della stessa devono essere prese congiuntamente dai due dicasteri.

Infine, in tutta la banda è anche consentito, tra gli altri, il servizio fisso per collegamenti radio terrestri, in gestione del MIMIT. Pertanto, posto che la citata banda è utilizzata ampiamente per tale servizio, qualunque futuro utilizzo per servizi satellitari sarà condizionato alla definizione e al rispetto di opportune norme tecniche di coesistenza con i servizi già autorizzati in virtù del principio generale di rispetto del « primo servito ».

ALLEGATO 3

5-03663 Iaria: Tutela dell'infrastruttura di rete italiana dalle iniziative speculative di soggetti esteri e partecipazione statale in FiberCop.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie onorevoli interroganti.

La nuova FiberCop, derivante dall'incorporazione della rete fissa TIM, è una rete di telecomunicazioni ad accesso libero *wholesale* aperta a tutti gli operatori in Italia, che fornisce servizi di connettività *end-to-end* su tutto il territorio nazionale.

Preliminarmente si ricorda che, a seguito dell'operazione di riorganizzazione della rete fissa di telecomunicazioni, FiberCop S.p.A., controllata da Optics HoldCo S.r.l., ha un capitale detenuto per il 37,8 per cento da KKR, attraverso due diverse società veicolo, per il 17,5 per cento ciascuno da Abu Dhabi Investment Authority e Canada Pension Plan Investment Board, per il 16 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e per l'11,2 per cento da Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.A.

Ciò premesso, fermo restando le competenze del MEF in ordine ai quesiti posti con l'atto in parola, si ricorda che l'anno scorso il Governo ha autorizzato la vendita della rete TIM al fondo statunitense KKR, subordinando la stessa a determinate prescrizioni, a tutela dell'interesse nazionale e a garanzia del controllo statale sugli *asset* strategici della rete primaria di telecomunicazione.

Al contempo, in sede di acquisizione da parte del MEF della partecipazione nel capitale di Optics Holdco, sono state definite una serie di prerogative, disciplinate, tra l'altro, in appositi accordi parasociali volti a garantire un adeguato controllo sulla *governance* della società, indipendentemente dalla quota di partecipazione dello Stato. Infatti, all'azionista pubblico sono stati riconosciuti diritti connessi alla designazione del presidente e di un altro com-

ponente del consiglio di amministrazione nonché diritti amministrativi relativi ad una serie di materie qualificate (cosiddette *reserved matters*) connesse alla tutela degli interessi pubblici e allo sviluppo della società.

Sul piano finanziario, si fa presente che la società, con comunicato stampa del 19 febbraio scorso, ha chiarito che i dati previsionali relativi all'esercizio 2024 e i dati relativi al *budget* 2025 sono in linea con il piano pluriennale redatto ed approvato da tutti gli azionisti al momento del *closing* dell'operazione di scorporo.

A ciò si aggiunge che nel consiglio di amministrazione del 25 febbraio la società ha approvato il *budget* 2025 e, nel confermare i citati dati, ha riaffermato il forte impegno nel programma di investimenti per la copertura in FTTH di oltre 2 milioni di nuove unità immobiliari che consentiranno il pieno raggiungimento degli obiettivi relativi al PNRR insieme ad ulteriori investimenti per l'aggiornamento tecnologico della rete *backbone* e per il potenziamento di altri elementi della rete stessa.

Sul piano della *governance*, sentito il MEF, quest'ultimo ha informato che in seguito alle dimissioni dell'amministratore delegato i consiglieri di amministrazione hanno, con piena unità di intenti, definito la nuova *governance* della società e l'attribuzione delle deleghe di amministratore delegato a Massimo Sarmi, in aggiunta al ruolo di presidente cui era stato preposto su designazione del MEF.

In conclusione, rappresento che il Governo continuerà a mantenere il presidio sull'*asset* infrastrutturale con gli strumenti sopra citati, con l'obiettivo cardine della tutela degli interessi strategici nazionali.

ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. C. 1976 Pella.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e

dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

b) al comma 2, le parole: « e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada » sono soppresse;

c) al comma 7-bis:

1) le parole: « ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1 » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto »;

d) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12 ».

ALLEGATO 5

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*). C. 1049.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1049, recante « Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (*body shaming*) »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti. C. 1704 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	94
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Piazza San Marco di Venezia nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	96
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.

C. 1704 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, prima di passare all'illustrazione dei contenuti del provvedimento all'esame, ricorda che la disciplina da esso introdotta si inserisce nel panorama normativo volto alla tutela del consumatore, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza tramite la regolamentazione delle pratiche commerciali poste in essere da produttori e professionisti in relazione alla promozione, vendita o fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati

a soggetti operanti nel settore della beneficenza.

Evidenzia che l'obiettivo è, infatti, garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare e non ingannevoli in relazione alle iniziative solidaristiche attuate da produttori e professionisti e ricorda come recentemente sono stati oggetto di cronache, anche giudiziarie, episodi di opaca gestione di simili iniziative e connessa informazione.

Rileva, inoltre, come la garanzia della trasparenza abbia assunto particolare rilevanza nella cd. società digitale, essendo la disciplina della pubblicità delle pratiche commerciali strettamente connessa ai mezzi di comunicazione via *internet*. La normativa che oggi si introduce, insieme a quella già vigente in tema di pubblicità e di tutela del consumatore da pratiche commerciali scorrette, è infatti applicabile anche a soggetti che operino pubblicità e vendita *online*.

Passando al contenuto del disegno di legge, rileva che questo è composto da sei articoli.

L'articolo 1, nel disciplinare la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adem-

piere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti « meritori », individua tra essi alcuni soggetti indicati nella normativa fiscale.

Osserva che si tratta, più ampiamente, di soggetti che perseguono finalità di interesse generale o utilità sociale e che operano principalmente nei seguenti settori: cooperazione internazionale e aiuto umanitario; istruzione, ricerca scientifica e cultura; tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale; assistenza sociale e sanitaria; promozione di diritti e valori civili; culto e attività religiose.

Segnala che sono escluse dall'ambito di applicazione del disegno di legge in esame la promozione, la vendita o la fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti. Sono inoltre fatte salve le disposizioni in materia di raccolta di fondi previste dal codice del Terzo settore, nonché le disposizioni sulle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

L'articolo 2 reca disposizioni atte a consentire l'adeguata informazione dei consumatori in merito alla destinazione a fini solidaristici dei proventi della vendita di un prodotto. Più specificamente, si dispone che i consumatori hanno diritto di ricevere un'adeguata informazione in merito alla destinazione dei proventi della vendita di un prodotto, nei casi in cui una quota del ricavato sia devoluta ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1. A tal fine, si prevede che i produttori e i professionisti debbano riportare sulle confezioni dei prodotti, oltre alle informazioni riguardanti il prezzo, anche le seguenti indicazioni: il soggetto destinatario di parte dei proventi; le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti destinatari; la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo per ogni unità di prodotto che saranno devoluti ai soggetti destinatari. Tali informazioni possono anche essere fornite tramite l'apposizione sulla

confezione di una targhetta cartacea o adesiva che, con adeguata evidenza grafica, fornisca le indicazioni con chiarezza e semplicità. Le suddette informazioni devono essere fornite dai produttori e dai professionisti anche nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Al medesimo obbligo sono tenuti i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto.

Riferisce che l'articolo 3 dispone che il produttore o il professionista adempia a precisi obblighi di comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano destinati ai soggetti di cui all'articolo 1. Le comunicazioni all'AGCM riguardano: l'indicazione dei soggetti destinatari di parte dei proventi ai sensi dell'articolo 1, le finalità per cui i proventi vengono impiegati e la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati a tali soggetti per ogni unità di prodotto; il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo ai soggetti di cui all'articolo 1.

Entro tre mesi dalla scadenza del termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo, il produttore o il professionista deve comunicare all'AGCM l'effettiva esecuzione del versamento.

Segnala poi che l'articolo 4 detta la disciplina di controlli e sanzioni, stabilendo che, nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in esame, la competenza a irrogare sanzioni appartiene all'AGCM. In particolare si prevede che, nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta. Si prevede inoltre che i provvedimenti sanzionatori adottati dall'AGCM siano pubblicati nell'apposito bollettino settimanale. È altresì prevista la possibilità che l'AGCM imponga al produttore o professionista destinatario della sanzione la pubblicazione, a sue spese, della sanzione nel proprio sito *internet*, su giornali quotidiani o mediante ogni altro mezzo idoneo a garantire una compiuta

informazione per i consumatori; in caso di inottemperanza all'obbligo di pubblicazione, il destinatario è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. Tutte le suddette sanzioni sono commisurate al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita.

Si prevede infine che i proventi delle sanzioni siano versati all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e che siano destinati, per il 50 per cento, ad iniziative solidaristiche. Queste ultime, si precisa, devono essere definite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, con un decreto che individui i soggetti beneficiari, le modalità di riparto e di erogazione delle risorse.

Riferisce quindi che l'articolo 5, nel dettare la disciplina transitoria, precisa che la suddetta normativa non si applica alle attività di promozione, vendita e fornitura di prodotti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Conclude ricordando che l'articolo 6 riporta la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'AGCM assolve alle attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Ilaria CAVO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 marzo 2025.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Piazza San Marco di Venezia nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 13.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03658 Scotto: Iniziative volte a preservare gli attuali livelli occupazionali di FiberCop	97
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	100
5-03659 Barzotti: Iniziative volte contrastare la condizione di svantaggio delle donne nel mondo del lavoro	98
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	101
5-03660 Soumahoro: Iniziative normative in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito all'esposizione all'amianto nell'esercizio dell'attività lavorativa prestata presso le compagnie portuali e le Autorità di sistema portuale	98
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 Marzo 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.20.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-03658 Scotto: Iniziative volte a preservare gli attuali livelli occupazionali di FiberCop.

Maria Stefania MARINO (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Aggiunge, inoltre, che la competenza per i tavoli di crisi è del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Di conseguenza segnala che sarebbe opportuno che gli interroganti interloquissero anche con tale Ministero, ferma restando la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad intervenire con gli strumenti, come gli ammortizzatori sociali, di sua competenza.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, ricorda che FiberCop rappresenta una realtà industriale molto significativa – che peraltro coinvolge anche un fondo americano – concernente una infrastruttura strategica per l'Italia, che comprende anche la gestione di dati.

Esprime soddisfazione per la risposta del Governo relativamente al tema delle risorse da impiegare per garantire una efficace digitalizzazione dell'intero territorio nazionale, evidenziando quindi la necessità

di salvaguardare, con tali risorse, le aree non ancora raggiunte dalla banda larga oltre alla realizzazione del piano per le cosiddette aree bianche.

Segnala, tuttavia, il Governo non risponde sul come sia possibile che, a fronte di notevoli fatturati, sia attuale il rischio di esubero per circa seimila lavoratori Fiber-cop nel triennio 2025-2027.

Dando atto al Governo di essere eventualmente pronto ad attivare tutti gli strumenti possibili di tutela per i lavoratori, tuttavia ribadisce, come sostenuto nell'interrogazione, che presso il Ministero esiste già la possibilità che, in risposta agli esuberi annunciati, si attivino per i lavoratori contratti di solidarietà, i quali sono strumenti emergenziali che, pur salvaguardando i livelli di occupazione, hanno un significativo impatto negativo sui redditi dei lavoratori. Conclude, ritenendosi certo che la pressione fatta nei confronti del Ministero del lavoro si estenda anche al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, chiedendo l'attivazione al più presto di un tavolo tecnico presso il competente Ministero per far sì che venga scongiurato il rischio di esuberi.

Aggiunge, infine, che non è possibile immaginare che un settore così strategico si basi su sempre maggiori esternalizzazioni e riduzioni di personale.

5-03659 Barzotti: Iniziative volte contrastare la condizione di svantaggio delle donne nel mondo del lavoro.

Riccardo TUCCI (M5S), in qualità di cofirmatario, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge, inoltre, che nonostante i dati sull'occupazione femminile non raggiungano ancora livelli sufficienti, dall'inizio del mandato del Governo Meloni è aumentato il tasso di presenza delle donne nel mondo del lavoro.

Riccardo TUCCI (M5S), replicando, afferma che il 24 febbraio l'INPS ha smentito il funzionamento delle iniziative citate nella risposta del Governo, poiché secondo il rendiconto INPS del 2024, relativo ai dati del 2023, i livelli retributivi e occupazionali delle donne rimangono nettamente inferiori in Italia rispetto a quelli degli uomini. Secondo tali dati, infatti, il tasso di occupazione femminile è fermo al 52 per cento, mentre quello maschile è pari al 70 per cento. Aggiunge che un altro dato su cui bisognerebbe concentrarsi attiene alla tipologia di contratti che vengono proposti alle lavoratrici: solo il 18 per cento di questi è un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sostiene che per contrastare questa condizione di svantaggio occorrerebbe incentivare l'imprenditoria, creando condizioni favorevoli all'interno delle imprese, anche prevedendo strumenti di conciliazione tra vita e lavoro. Evidenzia come sia molto importante altresì investire sugli asili nido. A tale riguardo ricorda al sottosegretario che, nel 2018, il Governo Conte I aveva fatto un investimento finanziario volto alla creazione degli asili nidi, anche superando il criterio della spesa storica nella ripartizione di tali risorse. Lamenta, tuttavia, che tali risorse, allo stato, non siano state spese. Ribadisce, dunque, che per incentivare il lavoro femminile il Governo dovrebbe partire dall'introdurre misure che incentivino la creazione di asili nidi e luoghi dedicati alla famiglia anche in ambito lavorativo. Conclude evidenziando che il Governo non ha inteso promuovere alcuna iniziativa in tale senso ed invitando il Governo a prevederne la programmazione.

5-03660 Soumahoro: Iniziative normative in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito all'esposizione all'amianto nell'esercizio dell'attività lavorativa prestata presso le compagnie portuali e le Autorità di sistema portuale.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta del Governo. Ricorda, infatti, che non è stato fatto nulla nonostante le garanzie che la Ministra Calderone, in risposta alla sua interrogazione a risposta immediata 3-00655, aveva fornito in Assemblea, assicurando che il Ministero si sarebbe impegnato ad estendere la portata soggettiva della normativa anche alle compagnie portuali e alle Autorità di sistema portuale. Evidenzia, inoltre, che il Governo nella risposta fornita assicura che i dipendenti delle compagnie portuali, nel caso in cui contraggano malattie asbesto-correlate, hanno diritto alle prestazioni assicurative INAIL e alla prestazione aggiuntiva alla rendita, ma che l'oggetto dell'interrogazione avesse come riferimento l'estensione della portata soggettiva del Fondo istituito nel 2023 alle compagnie portuali e alle Autorità di sistema portuale a seguito delle azioni degli eredi delle vittime. Annuncia che si occuperà del tema nuovamente e a

breve. Ripercorrendo gli atti parlamentari che ha già posto in essere sul tema, evidenzia che in ogni occasione il Governo si è espresso in maniera differente e valuta tale comportamento come poco serio. Ribadisce alla presidenza la totale insoddisfazione sulla risposta e segnala che il tema, per certe realtà, rappresenta un argomento di non poco conto e che, rinnovando il suo impegno parlamentare sulla questione, spera di ricevere finalmente una risposta pertinente dal Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

5-03658 Scotto: Iniziative volte a preservare gli attuali livelli occupazionali di FiberCop.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per aver sollevato la problematica oggetto della presente interrogazione e, a seguito di istruttoria svolta in collaborazione con il MIMIT, voglio evidenziare quanto segue.

La digitalizzazione, guidata dallo sviluppo della banda ultralarga e dalla diffusione delle tecnologie emergenti e di frontiera, ha portato a una rivoluzione nei processi insiti nelle imprese, sia pubbliche che private, con riflessi diretti in tutti i livelli della società.

Il MIMIT ha riferito di essere determinato, nell'ambito proprie competenze, a proseguire le azioni di supporto, impulso, monitoraggio e controllo necessarie per completare l'intervento del Piano Aree Bianche in stretto raccordo anche con i territori al fine di rendicontare con successo tutte le fonti di finanziamento del piano.

Utilizzando gli appositi fondi FSC, il MIMIT ritiene opportuno e necessario, dopo aver interloquito costantemente con la Commissione Europea, avviare un nuovo set di misure in grado di sostenere ancor meglio il processo di digitalizzazione del Paese.

Con circa 630 milioni di euro il MIMIT ha pianificato di:

intervenire nel supportare le imprese nella ricerca e nello sviluppo in materia di tecnologie emergenti e di frontiera;

sostenere le imprese nell'acquisizione di servizi di *cybersecurity* e *cloud*, e potenziare ulteriormente il Sistema nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) a supporto sia delle imprese, nazionali ed estere, che delle amministrazioni locali;

sostenere cittadini e imprese nella transizione digitale, anche per migliorare le capacità di fruizione delle nuove tecnologie disponibili attraverso specifici interventi sul DVB-T2 e sul DAB+.

Alla luce di quanto rappresentato e considerata la rilevanza strategica per il paese di questo settore, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantirà qualsiasi iniziativa finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali, in stretto raccordo con il MIMIT.

Infatti, in relazione alla vicenda evidenziata dall'Onorevole interrogante, è indispensabile una azione coordinata dei due Dicasteri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. Il MIMIT, come già evidenziato, ha predisposto diverse misure mirate di intervento. Per quanto riguarda, poi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si assicura la più ampia disponibilità ad avviare ogni necessaria e opportuna interlocuzione con le aziende coinvolte, anche mediante l'istituzione di tavoli tecnici congiunti. Infatti, è una priorità del Ministero del lavoro garantire i lavoratori potenzialmente interessati da una contrazione dei livelli occupazionali mediante l'utilizzo degli strumenti disponibili a tali fini a legislazione vigente. Segnalo, per completezza di informazione, che, all'attualità, non risulta alcuna richiesta formale di strumenti di sostegno al reddito. Il Ministero, in ogni caso, continuerà a monitorare la vicenda, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e fornire un sostegno ai lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 2

5-03659 Barzotti: Iniziative volte contrastare la condizione di svantaggio delle donne nel mondo del lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito proposto, in merito al quale, sentiti gli uffici tecnici competenti, rappresento quanto segue.

Devo preliminarmente precisare che il tema del contrasto alle condizioni di svantaggio delle donne nell'ambito lavorativo, familiare e sociale costituisce una priorità governativa.

In proposito, nel decreto Coesione è stato introdotto, tra le altre misure per aumentare i livelli occupazionali, il cosiddetto « bonus donne », un incentivo occupazionale finalizzato ad incrementare in particolar modo l'occupazione femminile, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro con una dotazione finanziaria di 438,30 milioni di euro. La copertura finanziaria della suddetta misura incentivante – approvata dalla Commissione Europea il 31 gennaio 2025 – è posta a carico del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, che ha l'obiettivo di favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e di modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive.

Inoltre, la legge di bilancio 2022 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere » con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Al riguardo al fine di dare attuazione alla citata disposizione, è stato adottato il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 18 gennaio 2024, con il quale sono state definite le misure formative che consentono l'accesso al Fondo, nonché le modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse in favore delle regioni, in qualità di amministrazioni attuatrici degli interventi.

Al momento è in fase di conclusione l'iter di adozione di apposite Linee guida, previste dall'articolo 2 del Decreto, finalizzate ad orientare la qualità della programmazione e progettazione delle attività di formazione.

Infine, tra le azioni poste in essere da questo Governo segnalo che l'11 febbraio 2025 è stato pubblicato il secondo avviso che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle piccole e medie imprese e microimprese per l'ottenimento della certificazione della parità di genere, si tratta di una misura del PNRR a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Concludo assicurando che il Governo è fortemente impegnato nel promuovere misure per favorire un cambiamento culturale nel Paese che valorizzi il ruolo che le donne hanno nella società e nell'economia.

ALLEGATO 3

5-03660 Soumahoro: Iniziative normative in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito all'esposizione all'amianto nell'esercizio dell'attività lavorativa prestata presso le compagnie portuali e le Autorità di sistema portuale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'Onorevole interrogante per aver riportato all'attenzione il tema del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La questione, di particolare rilevanza e delicatezza, ha visto susseguirsi diversi interventi normativi, che hanno finanziato il Fondo sino al 2022, annualità per la quale sono stati stanziati 10 milioni di euro.

In merito al Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso il Ministero del lavoro, dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, si precisa esso ha un ambito applicativo diverso dal primo Fondo.

Il Fondo per le vittime dell'amianto istituito nel 2023 interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche, che abbiano contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali abbiano trovato applicazione le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato dell'articolo 13 della legge 257 del 1992, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi.

Il Fondo di cui legge n. 208 del 2015, invece, è intervenuto esclusivamente a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti.

Il Fondo per le vittime dell'amianto istituito nel 2023 è stato rifinanziato con la dalla legge di bilancio 2024 ed esteso agli anni 2024, 2025 e 2026 con dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno.

In ogni caso, anche indipendentemente dalle misure illustrate in premessa, i dipendenti delle compagnie portuali, nel caso in cui contraggano malattie asbesto-correlate, hanno diritto alle prestazioni assicurative INAIL e alla prestazione aggiuntiva alla rendita di cui all'articolo 1, comma 356, della legge di bilancio 2021.

Data la rilevanza, anche sociale, del tema, sarà sicuramente un obiettivo del Ministero del lavoro monitorare la questione e valutare ogni più opportuno intervento a tutela dei soggetti colpiti dalle conseguenze dell'esposizione all'amianto in ambito lavorativo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 274 Cappellacci, recante « Istituzione della figura professionale dell'autista soccorritore »	103
SEDE REFERENTE:	
Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. C. 2142 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	103
ALLEGATO (Nuovo emendamento del relatore)	105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 marzo 2025.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 274 Cappellacci, recante « Istituzione della figura professionale dell'autista soccorritore ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.50.

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

C. 2142 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2025.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il disegno di legge in esame, nel testo modificato nel corso dell'esame in sede referente, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri. Al riguardo, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della I, della IX e della XI Commis-

sione, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda altresì che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea da lunedì 10 marzo 2025.

Avverte quindi che il relatore, deputato Ciocchetti, ha presentato la proposta emendativa 1.100, al fine di recepire la condizione contenuta nel parere della V Commissione (*vedi allegato*).

Dà, quindi, la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere su tale proposta emendativa.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.100, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio nel suo parere.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato*).

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore, rileva che il provvedimento in esame presenta un punto critico di importanza notevole, in quanto la copertura finanziaria degli oneri da esso recati è prevista attingendo dal « Fondo indennizzi per i danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti » istituito con la legge n. 201 del 1992.

Annuncia pertanto l'astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. C. 2142 Governo, approvato dal Senato.

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 1.055.035 con le seguenti: euro 848.623, le parole: euro 33.264 con le seguenti: euro 24.948 e le parole: euro 69.103 con le seguenti: euro 60.946.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 1.157.402 con le seguenti: euro 934.517.

1.100. Il Relatore.

(Approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Impresa pesca – Coldiretti, Alleanza delle cooperative italiane – coordinamento pesca, Anapi pesca e Confagricoltura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1029 Andreuzza, recante « Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca »	106
ERRATA CORRIGE	106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 marzo 2025.

Audizione informale di rappresentanti di Impresa pesca – Coldiretti, Alleanza delle cooperative italiane – coordinamento pesca, Anapi pesca e Confagricol-

tura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1029 Andreuzza, recante « Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 457 del 26 febbraio 2025, a pagina 167, alla nona riga e dovunque ricorrano, sostituire le parole: « *presidente e firmatario* » con le seguenti: « *presidente in qualità di firmatario* ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione (COM(2025)38 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione.

(COM(2025)38 final).

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, fa presente che la proposta di regolamento in esame è volta a modificare il regolamento (UE) 909/2014 (« CSDR ») in materia di regolamento dei titoli, riducendo il ciclo di regolamento (denominato « T »), per le operazioni su valori mobiliari dell'UE, portandolo da due giorni (« T+2 ») a uno (« T+1 »).

Ricorda, in via preliminare, che per « regolamento dei titoli » si intende l'in-

sieme dei processi al termine dei quali, conclusa un'operazione, il venditore riceve il contante e l'acquirente il titolo. Invece, il « ciclo di regolamento » è il periodo di tempo che intercorre tra la chiusura della negoziazione e la data del regolamento.

Rileva che si tratta di una tematica molto importante per lo sviluppo e l'integrazione dei mercati dei capitali dell'UE, in linea con l'intenzione dalla Commissione europea di creare un'Unione dei risparmi e degli investimenti, anche sulla scorta delle riflessioni contenute nei rapporti Letta e Draghi. Ciò al fine di assicurare la diversificazione delle fonti di finanziamento delle imprese e l'attrazione di maggiori investimenti esteri nell'UE.

La Commissione europea fonda la proposta in esame su alcuni dati riportati nella relazione illustrativa e in altri documenti che accompagnano la proposta.

In particolare, la necessità dell'intervento normativo viene fatta discendere dal fatto che presso i depositari centrali dei titoli dell'UE sono regolati titoli per un valore di oltre 4 mila miliardi di euro ogni giorno e che quindi è opportuno garantire un ciclo di regolamento più rapido, efficiente ed affidabile.

Ricorda inoltre che ad oggi le operazioni su titoli nei mercati dei capitali che rappresentano il 60 per cento della capitalizzazione di mercato mondiale (tra cui Stati Uniti e Cina) sono regolate mediante il ciclo di regolamento « T+1 ».

Ciò premesso, l'intervento legislativo ha, secondo la Commissione europea, l'obiettivo generale di promuovere l'efficienza e la sicurezza del ciclo di regolamento, migliorando la disponibilità di liquidità nei mercati dei capitali. Inoltre, l'intervento prospettato consentirebbe di eliminare i costi legati al disallineamento con altre giurisdizioni, nonché di ridurre lo svantaggio competitivo per il mercato dell'UE.

In particolare, secondo la Commissione europea, il mantenimento del sistema « T+2 » rischia di accentuare la frammentazione dei mercati di capitali dell'UE e, di conseguenza, di incentivare i diversi soggetti ad adottare soluzioni divergenti per far fronte all'esistenza di cicli di regolamento più brevi negli altri mercati.

Inoltre, ritiene che una riduzione del ciclo di regolamento possa contribuire alla riduzione dei rischi legati all'eventuale inadempienza della controparte.

Infine, la modifica consentirebbe di risparmiare sui costi data la riduzione dei requisiti di margine, cioè le garanzie reali fornite a copertura delle operazioni durante il ciclo di regolamento.

La Commissione europea informa di aver consultato i portatori di interessi, la maggior parte dei quali ha espresso il proprio sostegno alla proposta in esame.

Sottolinea, prima di illustrare i principali contenuti della proposta, che la Commissione europea non ha ritenuto opportuno effettuare una valutazione d'impatto, motivando tale scelta in ragione della natura e dell'urgenza dell'iniziativa. Piuttosto, ha ritenuto sufficiente un documento di lavoro redatto anche sulla scorta delle conclusioni contenute nella relazione dell'E-SMA.

Questa scelta della Commissione europea è molto discutibile e non adeguatamente motivata. Precisa che essa impedisce infatti una compiuta valutazione dell'impatto della proposta.

Passando ad una sintetica illustrazione del contenuto della proposta e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti, ribadisce che l'articolo 1 intende modificare il regolamento CSDR prescrivendo che tra la data della negoziazione e quella prevista per il regolamento non intercorra più di un giorno lavorativo.

L'articolo 2, invece, riguarda l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento oggetto della proposta, prevista a decorrere dall'11 ottobre 2027. Secondo la Commissione europea ciò consentirebbe a tutte le parti interessate di disporre di un tempo sufficiente per prepararsi all'adozione del ciclo « T+1 ». Rileva che questo aspetto potrà essere approfondito nel corso dell'esame in Commissione.

Per quanto attiene agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, che consente l'adozione di misure relative al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Con riguardo alla conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità di intervenire in quanto l'adozione di pratiche divergenti da parte dei depositari centrali dei titoli e delle sedi di negoziazione dell'UE renderebbe più impegnativo il passaggio comune al sistema « T+1 », determinando condizioni sfavorevoli per i partecipanti e gli investitori.

Inoltre, il valore aggiunto dell'azione a livello UE consiste nel coordinare in maniera efficiente il passaggio comune al ciclo di regolamento « T+1 ».

Queste argomentazioni appaiono condivisibili.

Per quanto concerne, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione europea sostiene che le misure proposte, limitandosi ad intervenire sulla durata del ciclo di regola-

mento, non vadano oltre quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo fissato.

Va tuttavia osservato che, anche per effetto della assenza di una valutazione di impatto, non è possibile una stima dei costi derivanti dal passaggio al nuovo ciclo T+1 e l'adeguatezza del periodo previsto a tale scopo.

La Commissione europea riconosce infatti che la modifica del ciclo di regolamento genererà anche oneri, la maggior parte dei quali a breve termine, in relazione agli investimenti *una tantum* necessari per modificare, standardizzare e digitalizzare le fasi del processo.

La Commissione europea sostiene, peraltro, che i costi possano essere mitigati prevedendo una fase preparatoria alla transizione al fine di permettere l'effettuazione dei test necessari a ridurre la portata degli oneri.

L'ESMA stima che i costi aggregati di attuazione per tutti i soggetti interessati al passaggio al sistema « T+1 » ammonterebbero a una cifra compresa tra i 1.600 e i 5.300 milioni di euro, ma sottolinea come tale stima sia da considerare come cautelativa dato che una parte significativa dell'esborso dovrebbe essere destinata in ogni caso all'attuazione di misure volte ad aumentare l'efficacia del regolamento.

In assenza della relazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 234 del 2012, potrebbe risultare utile acquisire l'avviso del Governo sul punto.

Infine, la Commissione europea osserva che essendo l'atto giuridico oggetto di modifica un regolamento, l'atto modificativo dovrebbe assumere la stessa forma.

Ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria di codecisione e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei Parlamenti di Svezia e Danimarca.

Prima di concludere, richiama l'attenzione sulla farraginosità del processo legislativo europeo che, come dimostra la proposta di regolamento in esame, pur mi-

rando alla semplificazione, risulta eccessivamente lento e talvolta inefficace. Evidenzia quindi la disparità tra la complessità del sistema normativo europeo e la maggiore agilità e semplicità del sistema istituzionale statunitense, che consente l'emanazione da parte del Presidente degli ordini esecutivi quali provvedimenti idonei a produrre risultati in maniera più rapida ed efficace. Osserva pertanto come l'efficacia e la rapidità dell'azione normativa dovrebbero essere considerate prioritarie rispetto alla quantità di atti legislativi prodotti anche alla luce dell'esigenza di accrescere la competitività del sistema economico europeo.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 9 aprile 2025, propone, per meglio apprezzare i contenuti che ha richiamato, di svolgere un breve ciclo di audizioni delle autorità di vigilanza, degli operatori di mercato, nonché di valutare la possibilità di programmare un'audizione del Professor Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte costituzionale.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, preso atto che la proposta di regolamento è oggetto di esame da parte di numerosi altri Parlamenti nazionali, propone di valutare la fattibilità di un incontro informale con le delegazioni dei Parlamenti svedese e danese, presso i quali è in corso l'esame della suddetta proposta di regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti di UPI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	110
---	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea MASCARETTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione di rappresentanti di UPI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Pasquale GANDOLFI, *presidente dell'Unione delle Province d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) e la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S).

Pasquale GANDOLFI, *presidente dell'Unione delle Province d'Italia*, e Piero ANTONELLI, *direttore generale dell'Unione delle Province d'Italia*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Interviene, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Pasquale GANDOLFI, *presidente dell'Unione delle Province d'Italia*, risponde agli ulteriori quesiti posti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Pasquale GANDOLFI, *presidente dell'Unione delle Province d'Italia*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
--	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	111
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) per l'anno 2025 (<i>Esame e rinvio</i>)	112
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	112

AUDIZIONI

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo.

Salvatore LUONGO, *Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i deputati Ettore ROSATO (A-IV-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Salva-

tore LUONGO, *Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Luongo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e svolge la relazione sullo

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, sulla quale intervengono il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) per l'anno 2025.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce l'esame del provvedimento in titolo e svolge la relazione sul Piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) per l'anno 2025, sulla quale interviene il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.45.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S).

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	113
Audizione del professor Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del professor Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del professor Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Invita, quindi, il professor Giovannini a svolgere la propria relazione.

Enrico GIOVANNINI, *direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Andrea DE MARIA (PD-IDP), Vito DE PALMA (FI-PPE), ai quali risponde Enrico GIOVANNINI, *direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'audito per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:

Elezione di un Segretario	114
---------------------------------	-----

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza del vicepresidente Antonella ZEDDA.

La seduta comincia alle 9.20.

Elezione di un Segretario.

Antonella ZEDDA, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per l'elezione di un Segretario, in sostituzione dell'onorevole Alessandra Todde, cessata dal mandato parlamentare.

Dopo aver chiamato a svolgere la funzione di Segretario il senatore Antonino Germanà, indice la votazione per l'elezione di un Segretario.

(Segue la votazione)

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 11

Hanno ottenuto voti:

Concetta Damante 9

Schede bianche 2

Schede nulle 0

Proclama quindi eletta Segretario della Commissione la senatrice Concetta Damante. Dopo aver salutato e ringraziato i componenti la Commissione, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.30.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale in corso nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, pendente presso il Tribunale di Biella (procedimento n. 1411/22 RGNR – n. 329/23 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 16) (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. C. 1730 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	12
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia. C. 1805, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	12
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	14

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

RISOLUZIONI:

7-00200 Soumahoro: Iniziative in materia di assegno unico universale volte ad adempiere a quanto stabilito dalla Commissione europea per superare la procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	15
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di economia dello spazio. Emendamenti C. 2026-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	17
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Emendamenti C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato e abb. (Parere all'Assemblea). (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	18
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma e presidente di ALI – Autonomie Locali Italiane, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge costituzionale C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti « Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica »	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato. C. 1074 Bagnai (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	21
Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. C. 1866 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023. C. 2188 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2025, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	24
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
ERRATA CORRIGE	24

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	28
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito	

e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021. C. 2029 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 182 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) ..	35
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito « Italia in scena ». C. 1521 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	36
Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2145, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua nonché in materia di terreni agricoli. C. 2112-ter Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 248 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	42
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca. Atto n. 250 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	57

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	59
5-03654 De Palma: Criticità relative alla riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella regione Umbria	59
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	62
5-03655 Centemero: Chiarimenti circa l'applicazione dell'imposta di bollo sulle cripto-attività nella misura minima	60
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	64
5-03656 Merola: Adeguamento della prassi interpretativa in materia di deducibilità delle spese per l'assistenza ai disabili gravi	60
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	66
5-03657 Fenu: Iniziative volte a tutelare i risparmiatori danneggiati di Veneto Banca S.p.A. .	60
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	68

VII Cultura, scienza e istruzione**COMITATO DEI NOVE:**

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149 e abb.-A	70
--	----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	70
5-01548 Roggiani: Iniziative per garantire lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali Milano Cortina	70
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	75
5-01865 Berruto: Criticità relative alle nomine negli organismi di disciplina del giuoco del calcio	71
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	77
5-01905 Provenzano: Iniziative per garantire la realizzazione del progetto di rigenerazione e rifunionalizzazione dello stadio « Vincenzo Presti » di Gela	74
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Variazione nella composizione della Commissione	82
Sulla pubblicità dei lavori	83
5-03661 Pastorella: Effetti dell'espansione di Poste Italiane nel mercato delle telecomunicazioni sulla concorrenza dei settori non postali	83
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	89
5-03662 Casu: Aumento dei limiti di potenza dei satelliti non-geostazionari e assegnazione della banda E	83
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-03663 Iaria: Tutela dell'infrastruttura di rete italiana dalle iniziative speculative di soggetti esteri e partecipazione statale in FiberCop	83
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	91

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	84
Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. C. 1976 Pella (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	84
<i>ALLEGATO 4 (Nuovo testo adottato come testo base)</i>	92

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone (<i>body shaming</i>). C. 1049 (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione	87
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti. C. 1704 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	94
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Piazza San Marco di Venezia nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 362 Molinari recante Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici	96
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03658 Scotto: Iniziative volte a preservare gli attuali livelli occupazionali di FiberCop	97
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-03659 Barzotti: Iniziative volte contrastare la condizione di svantaggio delle donne nel mondo del lavoro	98
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-03660 Soumahoro: Iniziative normative in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito all'esposizione all'amianto nell'esercizio dell'attività lavorativa prestata presso le compagnie portuali e le Autorità di sistema portuale	98
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 274 Cappellacci, recante « Istituzione della figura professionale dell'autista soccorritore »	103
--	-----

SEDE REFERENTE:

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. C. 2142 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	103
ALLEGATO (<i>Nuovo emendamento del relatore</i>)	105

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	106
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Impresa pesca – Coldiretti, Alleanza delle cooperative italiane – coordinamento pesca, Anapi pesca e Confagricoltura, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1029 Andreuzza, recante « Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca »	106
ERRATA CORRIGE	106

XIV Politiche dell'Unione europea**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione (COM(2025)38 final) (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**AUDIZIONI:**

Audizione di rappresentanti di UPI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	110
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**AUDIZIONI:**

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	111
--	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	111
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Piano annuale delle attività dell'Ufficio ispettivo del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) per l'anno 2025 (<i>Esame e rinvio</i>)	112
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	112

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori	113
Audizione del professor Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:**

Elezione di un Segretario	114
---------------------------------	-----

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE .	<i>Pag.</i>	III
---	-------------	-----

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

*Mercoledì 5 marzo 2025. — Presidenza
del presidente Eugenio ZOFFILI.*

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni del Presidente.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, rende comunicazioni in merito alla Sessione invernale dell'Assemblea OSCE svoltasi a Vienna dal 20 al 21 febbraio 2025, nell'ambito della quale la Delegazione italiana, dando prova di unità e compattezza, ha proposto una Conferenza di pace con la partecipazione di tutte le Delegazioni, compresa quella russa. A tale riguardo, la Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, Pia Kauma ha inviato una lettera, di cui da lettura, nella quale si chiede di valutare la proposta nell'ambito del *Parliamentary Support Team for Ukraine*.

Preannuncia l'organizzazione di una Conferenza, i prossimi 5 e 6 giugno 2025, dedicata alla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE. Tale Conferenza, per la quale auspica il coinvolgimento di tutti i Gruppi parlamentari sotto il profilo dell'individuazione dei relatori e dei vari panel, sarà articolata in quattro Sessioni: la prima dedicata ad ospitare il IV Forum dei Paesi del Sud-Est Europa; la seconda volta a sviluppare il tema della confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata e alle mafie ed il loro riutilizzo per finalità sociali; la terza dedicata al tema della cor-

ruzione; l'ultima volta ad ospitare il Comitato per la lotta al Terrorismo.

Ribadendo la volontà di assicurare, nell'ambito della predetta iniziativa, il massimo coinvolgimento di tutti i componenti della Delegazione, dichiara che intende presentare un *Supplementary Item* in occasione della Sessione Annuale di Porto, dedicato proprio al tema della confisca dei beni alla criminalità organizzata e al loro riutilizzo per finalità sociali, aspetto sul quale l'Italia è all'avanguardia sia dal punto di vista legislativo che di buone pratiche, avendo peraltro istituito un'apposita Agenzia dedicata.

Comunica infine che l'onorevole Federica Onori è stata eletta Vicepresidente dei *Network* dei Giovani parlamentari.

Condivide infine il calendario delle prossime iniziative previste dall'Assemblea parlamentare OSCE.

Il deputato Emanuele LOPERFIDO (FDI) condivide l'iniziativa illustrata dal Presidente esprimendo massimo sostegno ed apprezzamento.

Il deputato Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) condivide anch'egli l'iniziativa, preannunciando che intende concorrervi con proposte concrete. Osserva infine che sarà importante conoscere quale spazio potrà essere dedicato durante la Sessione di Porto ai negoziati di pace, con l'eventuale partecipazione di tutte le Delegazioni.

La seduta termina alle 14.45.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19SMC0132400